Supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 24 del 29 gennaio 1985

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 29 gennaio 1985 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 5

LEGGE 11 dicembre 1984, n. **969.**

Ratifica ed esecuzione degli accordi tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania aggiuntivi alla convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 e alla convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, firmati a Roma il 24 ottobre 1979.

LEGGE 13 dicembre 1984, n. **970.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio esecutivo federale dell'Assemblea della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia per la manutenzione del confine di Stato, firmata a Nuova Gorizia il 29 ottobre 1980.

LEGGE 13 dicembre 1984, n. **971.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo intervenuto mediante scambio di lettere tra la Repubblica italiana e la Repubblica jugoslava sul riconoscimento dei diplomi e dei titoli accademici rilasciati da università e da istituti di istruzione superiore, effettuato a Roma il 18 febbraio 1983.

LEGGE 13 dicembre 1984, n. **972.**

Ratifica ed esecuzione dell'atto costitutivo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (UNIDO), con allegati, adottato a Vienna l'8 aprile 1979.

LEGGE 13 dicembre 1984, n. **973.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo che istituisce una fondazione europea tra i dieci Paesi della CEE, con atto finale e dichiarazioni allegate, firmati a Bruxelles il 29 marzo 1982.

LEGGE 18 dicembre 1984, n. **974.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa della Jugoslavia per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio, con protocollo, firmata a Belgrado il 24 febbraio 1982.

SOMMARIO

LEGGE 11 dicembre 1984, n. 969. — *Ratifica ed esecuzione degli accordi tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania aggiuntivi alla convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 e alla convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, firmati a Roma il 24 ottobre 1979* .... Pag. 3

Accordo aggiuntivo alla convenzione europea di estradizione .... » 5
Accordo aggiuntivo alla convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale .... » 11

LEGGE 13 dicembre 1984, n. 970. — *Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio esecutivo federale dell'Assemblea della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia per la manutenzione del confine di Stato, firmata a Nuova Gorizia il 29 ottobre 1980* .... » 19

Convenzione .... » 21

LEGGE 13 dicembre 1984, n. 971. — *Ratifica ed esecuzione dell'accordo intervenuto mediante scambio di lettere tra la Repubblica italiana e la Repubblica jugoslava sul riconoscimento dei diplomi e dei titoli accademici rilasciati da università e da istituti di istruzione superiore, effettuato a Roma il 18 febbraio 1983* .... » 29

Testo delle lettere .... » 31

LEGGE 13 dicembre 1984, n. 972. — *Ratifica ed esecuzione dell'atto costitutivo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (UNIDO), con allegati, adottato a Vienna l'8 aprile 1979* » 39

Atto .... » 41
Allegato I - Liste di Stati .... » 60
Allegato II - Bilancio ordinario .... » 61
Allegato III - Norme relative ai tribunali arbitrali e alle commissioni di conciliazione .... » 62

Traduzione non ufficiale .... » 64

LEGGE 13 dicembre 1984, n. 973. — *Ratifica ed esecuzione dell'accordo che istituisce una fondazione europea tra i dieci Paesi della CEE, con atto finale e dichiarazioni allegate, firmati a Bruxelles il 29 marzo 1982* .... » 99

Accordo .... » 101
Atto finale .... » 111
Allegato 1 - Dichiarazioni relative all'accordo che istituisce una fondazione europea .... » 111
Allegato 2 - Dichiarazione relativa al regime da accordare alla fondazione, ai suoi membri e al suo personale .... » 112
Allegato 3 - Dichiarazione del Governo della Repubblica federale di Germania .... » 112

LEGGE 18 dicembre 1984, n. 974. — *Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa della Jugoslavia per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio, con protocollo, firmata a Belgrado il 24 febbraio 1982* .... » 113

Convenzione .... » 115
Protocollo .... » 136
Traduzione non ufficiale .... » 138

Per informazioni su trattati di cui è parte l'Italia rivolgersi al Ministero degli affari esteri — Servizio trattati — 00100 Roma - Telefono 06/3960050 (Comunicato del Ministero degli affari esteri - «Gazzetta Ufficiale» n. 329 del 1° dicembre 1980).

LEGGI E DECRETI

LEGGE 11 dicembre 1984, n. **969.**

Ratifica ed esecuzione degli accordi tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania aggiuntivi alla convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 e alla convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, firmati a Roma il 24 ottobre 1979.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania aggiuntivo alla convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 ed inteso a facilitarne l'applicazione, e l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania aggiuntivo alla convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 ed inteso a facilitarne l'applicazione, entrambi firmati a Roma il 24 ottobre 1979.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli accordi di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità agli articoli XIV e XVII degli stessi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 dicembre 1984

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*
SCALFARO, *Ministro dell'interno*
MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (*atto n.* 237):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 17 ottobre 1983.

Assegnato alla 3ª commissione (affari esteri), in sede referente, il 9 novembre 1983, con pareri delle commissioni 1ª e 2ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 14 dicembre 1983 ed il 25 gennaio 1984.

Relazione scritta annunciata il 1° febbraio 1984 (atto n. 237/A).

Esaminato in aula e approvato il 1° febbraio 1984.

Camera dei deputati (*atto n.* 1258):

Assegnato alle commissioni riunite III (affari esteri) (giustizia), in sede referente, il 22 febbraio 1984 pareri delle commissioni I, II e VI.

Esaminato dalle commissioni riunite III e IV settembre 1984.

Relazione scritta annunciata il 28 settembre 1984 n. 1258/A).

Esaminato in aula e approvato il 6 dicembre 1984

ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE EUROPEA DI ESTRADIZIONE DEL 13 DICEMBRE 1957 ED INTESO A FACILITARNE L'APPLICAZIONE

La Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, desiderose di completare la Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 nei rapporti tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania e di facilitare l'applicazione dei princìpi in essa contenuti, hanno convenuto quanto segue:

Articolo I.

(ad articolo 2 della Convenzione europea di estradizione, in seguito indicata come « Convenzione »)

1. L'estradizione sarà concessa anche nel caso in cui ricorrano più pene ancora da espiarsi, ciascuna inferiore a mesi quattro, purchè il loro ammontare complessivo sia di almeno quattro mesi. Tale disposizione si applica anche per le misure di sicurezza detentive.

2. Nel caso di persone che, all'epoca del fatto, non abbiano compiuto il 18° anno di età, e che abbiano la residenza abituale nel territorio dello Stato richiesto, le Autorità giudiziarie di quest'ultimo valuteranno l'opportunità di non effettuare l'estradizione qualora questa possa risultare pregiudizievole allo sviluppo ed al riadattamento di tali persone. In detta ipotesi, le Autorità giudiziarie dei due Stati concorderanno i provvedimenti da adottare. In mancanza di accordo tra le Autorità giudiziarie rispettive, lo Stato richiesto non potrà per questo motivo rifiutare l'estradizione.

Articolo II.

(ad articolo 7, comma primo, e articolo 8 della Convenzione)

1. Lo Stato richiesto, in base al presente Accordo, ha la facoltà di concedere l'estradizione per fatti soggetti alla sua giurisdizione, se l'estradando viene consegnato per altri fatti, e se sembra opportuno di farlo giudicare allo stesso tempo da un'Autorità giudiziaria dello Stato

richiedente. Ciò si applica anche alle richieste di estensione dell'estradizione per un reato diverso da quello per cui l'estradizione e stata concessa.

2. Nelle condizioni previste dal paragrafo precedente, lo Stato richiesto, in base al presente Accordo, ha altresì la facoltà di dare il suo consenso ad una riestradizione per reati soggetti anche alla sua giurisdizione. Se uno dei due Stati ha domandato ad un terzo Stato l'estradizione di un suo cittadino per un fatto soggetto anche alla giurisdizione dell'altro Stato, quest'ultimo ha la facoltà, invece di domandare l'estradizione dal terzo Stato, di richiedere allo Stato di origine di assumere il procedimento penale.

Articolo III.

(ad articolo 10 della Convenzione)

1. L'interruzione della prescrizione e determinata esclusivamente dalla legislazione dello Stato richiedente.

2. Nel caso di una amnistia concessa nello Stato richiesto la estradizione avra egualmente luogo, salvo che il reato sia soggetto alla giurisdizione di tale Stato.

3. La mancanza di una querela o di una autorizzazione, qualora esse siano necessarie soltanto secondo le leggi dello Stato richiesto, non fa venir meno l'obbligo di concedere l'estradizione.

Articolo IV.

(ad articolo 12, comma primo, della Convenzione)

Salvo il ricorso alla via diplomatica, lo scambio di corrispondenza si effettua:

a) nei casi di estradizione, tra il Ministero di grazia e giustizia della Repubblica italiana da una parte, e il Ministro federale della giustizia o i Ministeri della giustizia dei Länder (amministrazioni della giustizia degli Stati federati) della Repubblica federale di Germania dall'altra parte;

b) nei casi di estradizione in transito, tra il Ministero di grazia e giustizia della Repubblica italiana da una parte, ed il Ministro federale della giustizia della Repubblica federale di Germania dall'altra parte.

Articolo V.

(*ad articolo 14 della Convenzione*)

1. La liberazione condizionale non accompagnata da un provvedimento restrittivo della libertà dell'estradato equivale alla sua liberazione definitiva.

2. Lo Stato richiesto rinuncia all'osservanza delle limitazioni stabilite dall'articolo 14 della Convenzione, se l'estradando ha acconsentito, con formale dichiarazione irrevocabile resa all'Autorità giudiziaria e dopo essere stato edotto sugli effetti legali di tale dichiarazione, ad essere giudicato o assoggettato a pena per qualsiasi altro reato.

3. L'esecuzione di misure di sicurezza, ordinate anche in seguito a reati per i quali l'estradizione non può essere concessa, non è soggetta alle limitazioni stabilite dall'articolo 14 della Convenzione, se tali misure siano già state ordinate per i reati per cui l'estradizione è ammissibile.

Articolo VI.

(*ad articolo 17 della Convenzione*)

Se l'estradizione è richiesta, nello stesso tempo, da una delle due Parti contraenti e da un terzo Stato, e se la preferenza e data alla richiesta di detto terzo Stato, la Parte richiesta informerà l'altra Parte contraente, nel comunicarle la decisione presa sulla domanda di estradizione, in quale misura acconsente ad un'eventuale riestradizione dell'estradando dal terzo Stato, al quale sara consegnato, all'altra Parte contraente.

Articolo VII.

(*ad articolo 19 della Convenzione*)

1. La domanda di consegnare temporaneamente una persona richiesta per certi atti processuali, in particolare per il giudizio, sarà accolta a condizione che il procedimento penale nello Stato richiesto non ne sia ostacolato. Lo Stato richiedente riconsegnerà senza indugio la persona presa temporaneamente in consegna non appena compiuti gli atti processuali o, su domanda dello Stato richiesto, senza riguardo alla nazionalità di tale persona.

2. Per la durata del soggiorno nel proprio territorio, lo Stato richiedente deve tenere tale persona in stato di arresto. Il periodo di arresto sofferto tra la data dell'uscita dal territorio dello Stato richiesto e quella del ritorno della persona consegnata temporaneamente sarà detratto dalla pena da infliggere o da eseguirsi nello Stato richiesto, salve diverse pattuizioni da adottarsi in casi particolari.

3. Ogni Stato assumerà le spese derivanti, nel suo territorio, dall'applicazione del presente articolo.

Articolo VIII.

(ad articolo 20 della Convenzione)

1. Gli oggetti indicati all'articolo 20, comma primo, della Convenzione, nonchè il ricavato eventualmente ottenuto dal loro realizzo, saranno consegnati anche senza specifica richiesta e per quanto possibile contemporaneamente alla consegna della persona perseguita.

2. La restituzione degli oggetti non occorrenti allo Stato richiedente quali mezzi di prova sarà concessa a meno che gli oggetti non si trovino in possesso di una persona che ha concorso nel reato, ovvero che vengano fatti valere dei diritti su di essi.

3. La consegna degli oggetti definiti nel paragrafo secondo puo essere rifiutata quando il reato sia stato commesso nello Stato richiesto.

4. Nei casi previsti dall'articolo 20, comma primo e secondo, della Convenzione, lo Stato richiesto renderà noto al momento della comunicazione del sequestro degli oggetti, se la persona perseguita consente alla loro immediata restituzione alla persona offesa.
Lo Stato richiedente informerà lo Stato richiesto il più presto possibile se intende rinunciare alla restituzione degli oggetti a condizione espressa che saranno consegnati al proprietario od altro avente diritto, od a persona da questi autorizzata, dietro esibizione di un certificato di dissequestro rilasciato dall'autorità perseguente espressamente indicata nel certificato stesso.

5. Lo Stato richiedente puo omettere la riconsegna allo Stato richiesto nel caso che gli oggetti restituiti provengano da un reato commesso nel territorio di quest'ultimo Stato e se nessun diritto su tali oggetti sia stato fatto valere nello Stato richiesto.

6. Lo Stato richiesto, all'atto della consegna di oggetti ordinata dall'Autorità giudiziaria, e di cui rinuncia alla restituzione, non farà valere nè pegno doganale ne altra garanzia reale prevista dalle leggi doganali o tributarie, a meno che il proprietario degli oggetti e persona danneggiata dal reato sia debitore personale del tributo.

Articolo IX.

(ad articolo 21 della Convenzione)

1. Lo Stato richiesto dell'estradizione in transito deve tenere l'estradando in stato di arresto durante il transito.

2. Durante il periodo dell'estradizione in transito nessuna delle due Parti contraenti sottoporrà a procedimento o ad esecuzione di una sentenza una persona da estradare dall'altro Stato ad un terzo Stato per reati commessi prima dell'estradizione in transito, senza aver ottenuto il consenso dello Stato estradante.

3. Durante l'estradizione in transito per via aerea l'estradando potrà essere accompagnato da agenti delle due Parti contraenti. In caso di uno scalo nel territorio dello Stato richiesto spetta alle autorità di quest'ultimo Stato di prendere le misure necessarie.

4. Le comunicazioni menzionate all'articolo 21, comma quarto, della Convenzione dovranno, ove possibile, essere fatte pervenire allo Stato richiesto non più tardi di cinque giorni prima del giorno proposto per il transito.

Articolo X.

(ad articolo 23 della Convenzione)

Le domande di estradizione e gli altri documenti saranno redatti nella lingua dello Stato richiedente. Non potranno essere richieste traduzioni.

Articolo XI.

Il Ministero di grazia e giustizia della Repubblica italiana ed il Ministero federale della giustizia della Repubblica federale di Germania, in quanto occorra, concorderanno direttamente riunioni di loro rappresentanti allo scopo di assicurare l'uniformità e di risolvere le eventuali difficoltà nell'applicazione della Convenzione e del presente Accordo. Qualora le questioni da esaminarsi interessino la competenza di altri Ministeri questi saranno invitati a partecipare alle riunioni.

Articolo XII.

(ad articolo 31 della Convenzione)

Se una delle Parti contraenti denuncia la Convenzione, essa rimarrà in vigore tra loro per altri due anni. Detto termine decorrerà dalla data in cui la denuncia sarà efficace nei confronti delle altre Parti della Convenzione. Esso sarà considerato tacitamente prorogato di anno in anno a meno che una delle Parti contraenti informi l'altra Parte per iscritto, sei mesi prima della scadenza del termine, che non acconsentirà ad una ulteriore proroga.

Articolo XIII.

Il presente Accordo si applica anche al Land di Berlino se il Governo della Repubblica federale di Germania non avrà fatto al riguardo una comunicazione contraria al Governo della Repubblica italiana entro tre mesi dalla data dell'entrata in vigore dell'Accordo.

Articolo XIV.

1. Il presente Accordo dovrà essere ratificato; lo scambio degli strumenti di ratifica avrà luogo nel più breve tempo possibile a Bonn.

2. Il presente Accordo entrerà in vigore un mese dopo l'avvenuto scambio degli strumenti delle ratifiche se in tale data la Convenzione europea di estradizione sara in vigore fra le due Parti del presente Accordo; altrimenti alla stessa data nella quale sarà entrata in vigore la Convenzione.

3. Il presente Accordo potrà essere denunciato per iscritto in qualsiasi momento; cesserà di essere in vigore sei mesi dopo l'avvenuta denuncia. Cesserà di essere in vigore anche senza apposita denuncia nella data in cui la Convenzione europea di estradizione non avrà più effetto tra le Parti del presente Accordo.

FATTO a Roma il 24 ottobre 1979 in doppio originale, in lingua italiana e tedesca, i due testi facenti egualmente fede.

Per la Repubblica italiana
Giorgio SANTUZ

Per la Repubblica federale di Germania
Hans ARNOLD

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
ANDREOTTI

ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE EUROPEA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE DEL 20 APRILE 1959 ED INTESO A FACILITARNE L'APPLICAZIONE

La Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, desiderose di completare la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 nei rapporti tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania e di facilitare l'applicazione dei principi in essa contenuti, hanno convenuto quanto segue:

Articolo I.

(ad articolo 1 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, qui di seguito indicata « Convenzione »)

1. L'assistenza giudiziaria sarà prestata anche:

a) nei procedimenti per fatti punibili dalle leggi della Parte richiedente solo con sanzioni pecuniarie purchè pendenti davanti all'Autorità giudiziaria dello Stato richiedente;

b) nei procedimenti relativi a pretese di risarcimento per misure penali subìte ingiustamente;

c) in materia di grazia;

d) in azioni civili collegate ad azioni penali sino a quando il Tribunale penale non abbia pronunciata una sentenza definitiva relativamente all'azione penale stessa.

2. È ammissibile la notifica di intimazioni giudiziarie e del pubblico ministero relative all'inizio della procedura di esecuzione della pena oppure al pagamento di pene o sanzioni pecuniarie nonchè per notifica di decisioni inerenti a spese di giudizio.

Articolo II.

(ad articolo 2 della Convenzione)

Se la domanda di assistenza giudiziaria si riferisce ad un reato che viene considerato dallo Stato richiesto come reato fiscale, tale Stato non si avvarrà, per questo solo motivo, della possibilità di rifiuto di cui alla lettera *a*) dell'articolo 2 della Convenzione.

Articolo III.

(ad articolo 3 della Convenzione)

1. Gli oggetti saranno consegnati anche senza la produzione di una ordinanza di sequestro emessa dall'Autorità giudiziaria competente dello Stato richiedente, purchè dalla richiesta del giudice di tale Stato risulti che esistono le condizioni necessarie per il sequestro.

2. Sono fatti salvi i diritti di terzi e dello Stato richiesto sugli oggetti da consegnare a norma dell'articolo 3 della Convenzione o del presente Accordo.

3. Oltre gli oggetti di cui all'articolo 3 della Convenzione saranno consegnati anche altri oggetti frutto del reato nonchè il ricavato dell'eventuale alienazione di tali oggetti, semprechè non ricorra una delle seguenti ipotesi:

a) gli oggetti siano necessari nello Stato richiesto, come mezzi di prova per un procedimento penale pendente presso un'Autorità giudiziaria o amministrativa;

b) gli oggetti siano soggetti, nello Stato richiesto, alla confisca o a ritenzione definitiva; oppure

c) siano fatti valere diritti di terzi su di essi.

Non è necessario che le domande per la consegna degli oggetti di cui al presente paragrafo siano accompagnate da una ordinanza di sequestro o dalla richiesta di un giudice ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

Tali domande potranno essere presentate fino alla data in cui cessa l'esecuzione della pena.

4. Lo Stato richiesto, all'atto della consegna di oggetti ordinata dall'Autorità giudiziaria, e di cui rinuncia alla restituzione, non farà valere nè pegno doganale nè altra garanzia reale prevista dalle leggi tributarie o doganali, a meno che il proprietario degli oggetti e persona offesa dal reato sia debitore personale del tributo.

5. Gli oggetti, i documenti o atti la cui consegna è stata concessa saranno trasmessi a mezzo di posta o consegnati alla frontiera, salvo intese contrarie in singoli casi.

Articolo IV.

(ad articolo 4 della Convenzione)

La presenza di rappresentanti delle Autorità giudiziarie competenti, e delle parti interessate ad assistere all'espletamento di atti di assistenza giudiziaria nello Stato richiesto, è consentita, sempre che ciò sia previsto dalla legislazione dello Stato richiedente. I rappresentanti delle

Autorità giudiziarie competenti e delle parti in causa che siano state autorizzate a presenziare all'espletamento di atti di assistenza giudiziaria, possono proporre domande e chiedere provvedimenti attinenti agli atti di assistenza giudiziaria.

Articolo V.

(*ad articolo 10 della Convenzione*)

L'articolo 10, comma 3, della Convenzione si applica nei casi di citazione di testimoni o periti anche se le condizioni di cui all'articolo 10, comma 1, della Convenzione non concorrono.

Articolo VI.

(*ad articolo 11 della Convenzione*)

Se lo Stato richiesto autorizza una persona detenuta nel territorio dello Stato richiedente ad assistere all'espletamento di un atto di assistenza giudiziaria, esso deve tenerla in stato di detenzione per la durata del soggiorno di tale persona nel suo territorio e riconsegnarla senza indugio, non appena compiuto l'atto di assistenza giudiziaria e senza riguardo alla nazionalità di tale persona allo Stato richiedente, a meno che questo richieda la sua liberazione. Detta disposizione si applica anche nei casi di transito di un detenuto attraverso il territorio di uno dei due Stati.

Articolo VII.

(*ad articolo 12 della Convenzione*)

Durante il periodo in cui un detenuto autorizzato ad assistere all'espletamento di un atto di assistenza giudiziaria nello Stato richiesto si trova nel territorio di tale Stato, non può esservi soggetto a procedimento penale per un reato commesso prima della sua consegna temporanea. Detta disposizione si applica anche nei casi di transito del detenuto attraverso il territorio di uno dei due Stati.

Articolo VIII.

(*ad articolo 14 della Convenzione*)

1. Le domande di notificazione devono contenere, oltre l'indicazione dell'oggetto e del motivo della domanda, anche quella della natura del documento da notificare e la qualifica processuale del destinatario.

2. Le domande telefoniche dovranno essere confermate per iscritto.

3. Se, per ordine di un'Autorità giudiziaria, domande di assistenza giudiziaria sono trasmesse, in casi di urgenza, dal Centro nazionale di coordinamento delle operazioni di polizia criminale del Ministero dell'interno della Repubblica italiana o dal Bundeskriminalamt della Repubblica federale dì Germania, saranno indicati, oltre alle precisazioni richieste, l'ordine dell'Autorità giudiziaria ed il numero di riferimento.

Articolo IX.

(*ad articolo 15 della Convenzione*)

1. Salva disposizione contraria del presente accordo, le Autorità giudiziarie dei due Stati corrispondono direttamente tra di loro. Ciò non esclude la corrispondenza tra il Ministero di grazia e giustizia della Repubblica italiana, da una parte, e il Ministro federale della giustizia o i Ministeri della giustizia dei *Länder* (Amministrazioni della giustizia degli Stati federati) della Repubblica federale di Germania, dall'altra parte.

2. Le domande di perquisizioni o sequestri, di consegna di oggetti, di consegna provvisoria o di trasporto in transito di detenuti, nonchè i relativi atti di esecuzione, sono trasmessi tramite il Ministero di grazia e giustizia della Repubblica italiana, da una parte, ed il Ministro federale della Giustizia od i Ministeri della giustizia dei *Länder* (Amministrazioni della giustizia dei *Länder*) della Repubblica federale di Germania, dall'altra. In casi di urgenza una copia della domanda potrà nel contempo essere trasmessa direttamente dall'Autorità giudiziaria dello Stato richiedente all'Autorità giudiziaria dello Stato richiesto.

3. Nell'ambito delle rispettive legislazioni nazionali, negli affari penali di cui sono investite le Autorità di polizia di una delle Parti contraenti, la corrispondenza tra le stesse Autorità di polizia può effettuarsi direttamente tra il Centro nazionale di coordinamento delle operazioni di polizia criminale del Ministero dell'interno della Repubblica italiana ed il Bundeskriminalamt della Repubblica federale di Germania.

4. Le domande aventi per oggetto la comunicazione di informazioni o di certificati del casellario giudiziale, a fini penali, inclusa la cancellazione dell'iscrizione nel casellario giudiziale, saranno indirizzate al casellario giudiziale centrale del Ministero di grazia e giustizia della Repubblica italiana ed all'Autorità competente del casellario giudiziale nella Repubblica federale di Germania.

5. Nei casi previsti dall'articolo 13, comma 2, della Convenzione la corrispondenza si effettua tra il Ministero di grazia e giustizia della Repubblica italiana e il Ministro federale della giustizia della Repubblica federale di Germania.

Articolo X.

(*ad articolo 16 della Convenzione*)

Le domande e gli altri documenti saranno redatti nella lingua dello Stato richiedente. Non possono essere richieste traduzioni.

Articolo XI.

(*ad articolo 20 della Convenzione*)

Le spese inerenti alla consegna di un oggetto, al solo fine della sua restituzione all'avente diritto a norma del precedente articolo III, paragrafo 3, saranno rimborsate.

Articolo XII.

(*ad articolo 21 della Convenzione*)

1. La querela necessaria secondo il diritto dei due Stati, e sporta in tempo utile dalla parte offesa davanti ad un'Autorità giudiziaria competente dello Stato richiedente, avrà effetto anche nell'altro Stato. Se la querela è necessaria soltanto secondo il diritto dello Stato richiesto, essa puo ancora essere sporta entro il termine previsto dalla legge; detto termine comincia a decorrere dalla data in cui la domanda è pervenuta alla Autorità giudiziaria competente per il procedimento penale. La querela avra effetto anche se presentata ad una Autorità giudiziaria competente dello Stato richiedente.

2. La domanda deve essere accompagnata:

a) da una esposizione dei fatti;

b) dall'originale o da una copia autenticata degli atti nonchè da eventuali mezzi di prova;

c) da una copia delle disposizioni penali applicabili al fatto secondo il diritto dello Stato richiedente.

3. Lo Stato richiesto informerà al piu presto possibile lo Stato richiedente dell'esito della domanda; trasmetterà inoltre copia conforme della decisione definitiva. Esaurito il procedimento, gli oggetti ed atti trasmessi saranno restituiti, salvo rinuncia.

4. Se un procedimento penale è stato promosso nello Stato richiesto, le Autorità giudiziarie dello Stato richiedente non potranno più perseguire l'imputato, nè sottoporlo ad esecuzione della pena per lo stesso fatto:

a) se un'Autorità giudiziaria ha definitivamente dichiarato di non doversi procedere per ragioni di diritto sostanziale, particolarmente quando è stato rifiutato il rinvio a giudizio o è stato dichiarato il non luogo a procedere contro l'imputato ed il termine per l'impugnazione è scaduto;

b) se l'imputato è stato irrevocabilmente assolto;

c) se la pena inflitta o la misura di sicurezza ordinata è stata eseguita, condonata o prescritta;

d) per il periodo in cui l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza è stata sospesa in tutto o in parte.

5. Le spese derivanti dall'applicazione del presente articolo non saranno rimborsate.

Articolo XIII.

(*ad articolo 22 della Convenzione*)

1. Lo scambio delle comunicazioni relative alle sentenze di condanna ed agli eventuali provvedimenti successivi si effettua tra il Ministero di grazia e giustizia della Repubblica italiana e il Ministro federale della giustizia della Repubblica federale di Germania almeno ogni sei mesi.

2. Le copie di sentenza di condanna richieste da uno dei due Stati dovranno essere trasmesse all'altro, per permettere allo Stato richiedente di esaminare se in relazione alla sentenza richiesta devono essere adottate misure sul piano interno. La corrispondenza in tale materia si effettua tra il Ministero di grazia e giustizia della Repubblica italiana ed il Ministro federale della giustizia della Repubblica federale di Germania.

Articolo XIV.

Il Ministero di grazia e giustizia della Repubblica italiana ed il Ministero federale della giustizia della Repubblica federale di Germania, in quanto occorra, concorderanno direttamente riunioni di loro rappresentanti allo scopo di assicurare l'uniformità e di risolvere le eventuali difficoltà nell'applicazione della Convenzione e del presente Accordo. Qualora le questioni da esaminare interessino la competenza di altri Ministeri questi saranno invitati a partecipare alle riunioni.

Articolo XV.

(*ad articolo 29 della Convenzione*)

Se una delle Parti contraenti denuncia la Convenzione, essa rimarrà in vigore tra loro per altri due anni. Detto termine decorrerà dalla data in cui la denuncia sara efficace nei confronti delle altre Parti della Convenzione.

Esso sarà tacitamente prorogato di anno in anno a meno che una delle Parti contraenti informi l'altra Parte per iscritto sei mesi prima della scadenza del termine che non acconsentirà ad una ulteriore proroga.

Articolo XVI.

Il presente Accordo si applica anche al Land di Berlino se il Governo della Repubblica federale di Germania non avrà fatto al riguardo una comunicazione contraria al Governo della Repubblica italiana entro tre mesi dalla data dell'entrata in vigore dell'Accordo.

Articolo XVII.

1. Il presente Accordo dovrà essere ratificato; lo scambio degli strumenti di ratifica avrà luogo nel più breve tempo possibile a Bonn.

2. Il presente Accordo entrerà in vigore un mese dopo l'avvenuto scambio degli strumenti di ratifica se in tale data la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale sarà in vigore fra le due Parti del presente Accordo; altrimenti alla stessa data nella quale sarà entrata in vigore la Convenzione.

3. Il presente Accordo potrà essere denunciato per iscritto in qualsiasi momento, cesserà di essere in vigore sei mesi dopo l'avvenuta denuncia. Cesserà di essere in vigore anche senza apposita denuncia nella data in cui la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale non avrà piu effetto tra le Parti del presente Accordo.

FATTO a Roma il 24 ottobre 1979 in doppio originale, in lingua italiana e tedesca, i due testi facenti egualmente fede.

Per la Repubblica Italiana
Giorgio SANTUZ

Per la Repubblica Federale di Germania
Hans ARNOLD

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
ANDREOTTI

LEGGE 13 dicembre 1984, n. **970.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio esecutivo federale dell'Assemblea della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia per la manutenzione del confine di Stato, firmata a Nuova Gorizia il 29 ottobre 1980.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio esecutivo federale dell'Assemblea della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia per la manutenzione del confine di Stato, firmata a Nuova Gorizia il 29 ottobre 1980.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 16 della convenzione stessa.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 105 milioni per l'anno finanziario 1984, si provvede a carico del capitolo n. 2802 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno medesimo e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 dicembre 1984

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*
SCALFARO, *Ministro dell'interno*
GORIA, *Ministro del tesoro*
SPADOLINI, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (*atto n.* 643):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 4 aprile 1984.

Assegnato alla 3ª commissione (affari esteri), in sede referente, il 7 giugno 1984, con pareri delle commissioni 1ª, 4ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 18 luglio 1984.

Relazione scritta annunciata il 26 luglio 1984 (atto n. 643/A).

Esaminato in aula e approvato il 30 luglio 1984.

Camera dei deputati (*atto n.* 1992):

Assegnato alla III commissione (affari esteri), in sede referente, il 18 settembre 1984, con pareri delle commissioni I, V e VII.

Esaminato dalla III commissione il 27 settembre 1984.

Relazione scritta annunciata il 28 settembre 1984 (atto n. 1992/A).

Esaminato in aula e approvato il 6 dicembre 1984.

CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL CONSIGLIO ESECUTIVO FEDERALE DELL'ASSEMBLEA DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA PER LA MANUTENZIONE DEL CONFINE DI STATO

Il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio esecutivo federale dell'Assemblea della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, allo scopo di regolamentare di comune accordo tutte le questioni relative alla manutenzione del confine di Stato, hanno convenuto quanto segue:

CONFINE DI STATO

Art. 1.

1. Il confine di Stato fra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia si sviluppa secondo il tracciato stabilito dal trattato di pace con l'Italia firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e dal Trattato fra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia firmato ad Osimo il 10 novembre 1975.

2. I dati relativi alla demarcazione della linea di confine sono contenuti nei seguenti documenti:

Verbali di posa dei termini di confine definitivi,

Atlante delle carte e delle mappe di confine,

Catalogo dei termini di confine,

Catalogo dei dati geodetici e topografici dei termini di confine,

Catalogo dei dati geodetici dei punti della triangolazione per la misurazione della linea di confine.

I suddetti documenti sono stati redatti dalle Commissioni miste italo-jugoslave istituite in base ai trattati di cui al punto 1 del presente articolo.

3. La linea di confine nel golfo di Trieste è descritta nel testo dell'allegato III e segnata sulla carta allegato IV al Trattato fra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia firmato ad Osimo il 10 novembre 1975.

Art. 2.

1. Il confine di Stato dal punto triconfinale italo-austro-jugoslavo fino al mare Adriatico (nel testo che segue: confine terrestre) è materializzato sul terreno mediante termini di confine principali, spe-

ciali, secondari e sussidiari. Essi sono di norma situati direttamente sulla linea di confine ovvero, dove le condizioni del terreno lo hanno imposto, da un lato o dall'altro della linea di confine.

2. I dati relativi ai termini di confine (tipo, forma, dimensione, numerazione, ubicazione, ecc.) sono contenuti nei documenti di confine di cui al punto 2 dell'articolo 1 della presente convenzione.

Art. 3.

1. Il confine di Stato delimita il territorio dei due Stati in superficie e, verticalmente, nello spazio aereo e sotto la superficie.

2. Nei casi in cui la linea di confine coincida con corsi d'acqua, essa resta invariata anche qualora l'andamento del corso d'acqua venga modificato.

MANUTENZIONE DEL CONFINE E RIPARTIZIONE IN SETTORI

Art. 4.

1. Le Parti contraenti si impegnano a mantenere chiaramente individuabile il confine terrestre e ad eseguire a questo scopo, congiuntamente, i seguenti lavori come disposto dalla presente convenzione:

verifica della posizione dei termini di confine; ripristino di quelli esistenti, posa di nuovi termini in sostituzione di quelli distrutti; demarcazione integrativa;

misurazione di singoli termini o tratti di confine quando se ne ravvisi la necessità;

aggiornamento della documentazione di confine;

adozione di ogni altro provvedimento ai fini della manutenzione della linea e dei termini di confine.

2. Il ripristino del termine triconfinale italo-austro-jugoslavo sarà effettuato in accordo fra tutti e tre gli Stati interessati.

Art. 5.

1. Le Parti contraenti provvederanno affinchè una fascia lungo il confine di Stato, avente la larghezza di 1,5 metri da ciascun lato della linea di confine, rimanga libera da alberi, cespugli od altra vegetazione. Il terreno intorno a ciascun termine, situato sull'uno o sull'altro lato della linea di confine, va tenuto sgombero per un raggio di un metro.

2. Entro la fascia di confine di cui al punto 1 del presente articolo, non e consentito costruire alcunchè, ad eccezione delle opere

che interessano le due Parti contraenti (strade, ponti, condotte aeree e sotterranee, ecc.) e delle opere destinate ai servizi doganali e di vigilanza. È vietata la collocazione di contrassegni dei limiti di proprietà e di altri contrassegni che ostacolino l'individuazione della linea di confine.

I vincoli di cui sopra non si applicano alle opere già esistenti.

3. Le Parti contraenti possono, in casi particolari e previe intese, permettere anche altre costruzioni purchè non ostacolino la visibilità della linea di confine e la stabilità dei termini di confine.

4. Nella fascia di confine possono essere conservati alberi ornamentali od altre colture di particolare pregio.

Art. 6.

1. Al fine di garantire l'adempimento degli impegni derivanti dalla presente convenzione, le Parti contraenti effettueranno ogni sei anni, congiuntamente, i lavori di manutenzione della linea e dei termini di confine, oltre al disboscamento della fascia di confine.

Il periodo di sei anni verrà calcolato a partire dal 1979.

2. Indipendentemente dalla norma che precede, le Parti contraenti possono, di comune accordo e prima dello scadere del termine suddetto, eseguire lavori sul confine con lo scopo di raffittire la demarcazione della linea di confine, di accertare la posizione di alcuni termini di confine, ovvero a seguito della costruzione di opere di rilievo sul confine.

Art. 7.

1. Le persone fisiche o giuridiche che possiedono o gestiscono terreni, ponti, miniere, gallerie ed altri manufatti situati sul confine di Stato o nelle sue adiacenze, sulla superficie o nel sottosuolo, sono tenute a consentire l'esecuzione dei lavori di manutenzione del confine previsti dalla presente convenzione.

2. Gli indennizzi per i lavori di cui al punto 1 del presente articolo vengono stabiliti secondo le norme della Parte contraente nel cui territorio sono situati terreni e manufatti. Sono escluse richieste di indennizzo nei riguardi dell'altra Parte contraente.

Art. 8.

Il confine terrestre è suddiviso negli otto settori sottoindicati:

Settore I dal termine triconfinale italo-austro-jugoslavo fino al termine speciale 8/10 (escluso) situato al valico di frontiera del Passo del Predil,

Settore II dal termine speciale 8/10 fino al termine principale 18 (escluso) situato al valico di frontiera di Uccea,

Settore III dal termine principale 18 fino al termine principale 30 (escluso) situato sulla cima del Mataiur,

Settore IV dal termine principale 30 fino al termine principale 44 (escluso) situato al valico di frontiera di Mernico,

Settore V dal termine principale 44 fino al termine principale 54 (escluso) situato sul Monte Sabotino,

Settore VI dal termine principale 54 fino al termine principale 66 (escluso) situato presso Dosso Giulio-Medeazza,

Settore VII dal termine principale 66 fino al termine principale 78 (escluso) situato sul Monte dei Pini,

Settore VIII dal termine principale 78 fino al termine principale 92 situato alla baia di S. Bartolomeo.

Art. 9.

Gli impegni derivanti dalla presente convenzione nei riguardi della manutenzione del confine e le spese relative a detti impegni vengono ripartite come segue:

la Parte italiana è responsabile per i settori II, IV, VI e VIII;

la Parte jugoslava è responsabile per i settori I, III, V e VII;

ciascuna Parte è responsabile per i termini di confine di qualunque settore situati nel proprio territorio per indicare indirettamente la linea di confine.

Commissione mista

Art. 10.

1. Al fine di garantire l'adempimento degli impegni derivanti dalla presente convenzione, le Parti contraenti istituiscono una Commissione mista italo-jugoslava per la manutenzione del confine di Stato (nel testo che segue: Commissione mista).

2. Ciascuna Parte contraente nomina un Presidente, un Vice presidente e due membri della propria Delegazione nella Commissione mista. Ciascuna Parte designa il personale tecnico ed ausiliario ritenuto necessario.

3. Oltre ai compiti di cui all'articolo 4 della presente convenzione, la Commissione mista eseguirà quanto segue:

a) risistemare in posizione corretta i termini di confine inclinati od affondati nel terreno; ricollocare nella posizione definita dai docu-

menti di confine i termini che risultano spostati; ricollocare in posizione sicura i termini pericolanti;

b) sostituire, quando necessario, la demarcazione diretta con quella indiretta a termini fronteggianti, e viceversa;

c) materializzare, quando necessario, la linea di confine là dove la stessa interseca ponti, strade, linee ferroviarie, gallerie, canali, condotte sopraelevate ed altri manufatti;

d) redigere un programma dei lavori da eseguire, stabilire il numero di esperti tecnici e personale di manovalanza, consegnando loro istruzioni scritte di lavoro; redigere il verbale finale dei lavori eseguiti sul confine, da sottoporre all'approvazione degli organi competenti dei rispettivi Stati;

e) adottare ogni altra misura che si renda opportuna per la manutenzione della linea e dei termini di confine, nonchè per l'aggiornamento della documentazione di confine .

4. La Commissione mista puo adottare anche altri sistemi per materializzare il confine ovvero utilizzare altri tipi di termini di confine, non indicati nei documenti di confine di cui all'articolo 1 della presente convenzione, per una migliore individuazione della linea di confine, in ispecie ai valichi di frontiera, su strade, ponti, gallerie ed altri manufatti.

5. I lavori sul confine di cui alla presente convenzione vengono eseguiti con il consenso ed alla presenza dei rappresentanti delle due Parti contraenti.

6. Ciascuna Parte contraente sostiene le spese della propria Delegazione nella Commissione mista e quelle del proprio personale impegnato nell'esecuzione dei lavori sul confine.

7. La Commissione mista provvede affinchè la linea di confine descritta nei documenti di confine, di cui all'articolo 1 della presente convenzione, rimanga fissa ed immutata alla fine dei lavori di manutenzione.

Art. 11.

Per l'esecuzione dei compiti derivanti dalla presente convenzione la Commissione mista costituisce un gruppo misto di esperti, mentre per l'effettiva esecuzione dei lavori sul terreno costituisce dei nuclei tecnico-operativi misti.

Il lavoro del gruppo misto di esperti e dei nuclei tecnico-operativi misti si svolge in base alle istruzioni scritte emanate dalla Commissione mista.

Art. 12.

1. Le Parti contraenti si impegnano alla manutenzione dei punti della rete di triangolazione del confine necessari per la determinazione

dei termini di confine. Qualora intervengano variazioni nei dati relativi ai suddetti punti trigonometrici, le due Delegazioni nella Commissione mista si impegnano a darsene reciproca comunicazione.

2. Nello svolgimento delle proprie mansioni gli esperti delle due Delegazioni possono utilizzare i punti trigonometrici esistenti sulla linea di confine o che sono inclusi nella rete di triangolazione del confine, situati nel territorio delle due Parti.

Art. 13.

1. La Commissione mista elabora un regolamento per la propria attività con il quale vengono meglio precisate le modalità di funzionamento della Commissione stessa.

2. L'attività della Commissione si svolge mediante riunioni e incontri da tenersi secondo necessità, nonchè scambio di corrispondenza.

3. Le decisioni della Commissione mista vengono prese all'unanimità.
La soluzione delle questioni che la Commissione mista non possa eventualmente risolvere, viene sottoposta al Governo della Repubblica italiana ed al Consiglio esecutivo federale dell'Assemblea della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia.

4. La Commissione mista conduce le trattative e redige i documenti in lingua italiana ed in una delle lingue dei popoli della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia.

5. Di ogni sua riunione od incontro la Commissione mista redige un verbale, da sottoporre all'approvazione delle Autorità competenti delle due Parti.

6. Ciascuna Delegazione nella Commissione mista dispone dei timbri previsti dai rispettivi ordinamenti.

ATTRAVERSAMENTO DEL CONFINE

Art. 14.

1. Per lo svolgimento delle attività derivanti dalla presente convenzione, i membri della Commissione mista, gli esperti ed il personale ausiliario della Commissione stessa vengono muniti di regolare passaporto; le stesse persone, nonchè il personale dei nuclei tecnico-operativi misti, vengono muniti di un documento stabilito dalla Commissione mista ovvero dagli organi competenti delle due Parti, in occasione dei lavori sul terreno.

2. I titolari dei documenti di cui al punto 1 del presente articolo possono attraversare la linea di confine in qualunque tratto dal termi-

ne triconfinale italo-austro-jugoslavo al mare Adriatico, dove si effettuano i lavori previsti dalla presente convenzione.

3. In occasione dell'organizzazione ed esecuzione dei lavori sul confine, la Commissione mista stabilisce norme per il movimento del personale dei nuclei tecnico-operativi misti lungo la linea di confine e nel territorio dell'altra Parte contraente.

Art. 15.

1. Ai membri della Commissione mista, agli esperti, al personale ausiliario ed al personale dei nuclei tecnico-operativi misti viene garantita, durante la permanenza nel territorio dell'altra Parte contraente, per l'assolvimento dei compiti derivanti dalla presente convenzione, l'immunità personale e l'inviolabilità dei documenti ufficiali, del carteggio e dei timbri che portano seco.

2. Le persone di cui al punto 1 del presente articolo hanno il diritto di portare al seguito nel territorio dell'altra Parte contraente, in esenzione di dazio e di altre imposte e senza formalità doganali, strumenti, macchine, utensili e le altre attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività derivanti dalla presente convenzione, a condizione che li riportino nel proprio territorio.

3. Gli automezzi, inclusi i rimorchi, di una delle Parti contraenti, temporaneamente introdotti nel territorio dell'altra Parte contraente ai fini dell'esecuzione dei compiti previsti dalla presente convenzione, non sono soggetti per tale periodo alle tasse di circolazione dell'altro Stato. Detti autoveicoli debbono essere muniti di regolari documenti di circolazione e di assicurazione valida nel territorio dell'altro Stato.

4. Le persone di cui al punto 1 del presente articolo possono, nell'esecuzione dei lavori sul confine, durante la permanenza nel territorio dell'altra Parte contraente, indossare l'uniforme ma debbono essere disarmate.

5. Le Parti contraenti adottano tutte le misure necessarie perchè il lavoro dei membri della Commissione mista, degli esperti, del personale ausiliario e del personale dei nuclei tecnico-operativi misti si svolga indisturbato.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16.

1. La presente convenzione e soggetta a ratifica, in conformità all'ordinamento interno delle Parti contraenti.

Gli strumenti di ratifica verranno scambiati.

2. La convenzione entra in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica ed ha la validità di dieci anni a partire da quel giorno.

Se non denunciata da una delle due Parti contraenti un anno prima del termine previsto, la validità della convenzione si intende rinnovata automaticamente a tempo indeterminato. Ciascuna Parte contraente può, in qualunque momento, denunciare la presente convenzione dopo tale termine; in tale caso la sua validità cessa dopo un anno dalla denuncia.

La presente convenzione è redatta in quattro esemplari originali, due in lingua italiana e due in lingua croato-serba, entrambi identici e facenti ugualmente fede.

Firmato a Nuova Gorizia il 29 ottobre 1980.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Ambasciatore
GIULIO PASCUCCI-RIGHI

Per il Consiglio Esecutivo Federale dell'Assemblea della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia

Ambasciatore
ANTE DRNDIC

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
ANDREOTTI

LEGGE 13 dicembre 1984, n. **971.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo intervenuto mediante scambio di lettere tra la Repubblica italiana e la Repubblica jugoslava sul riconoscimento dei diplomi e dei titoli accademici rilasciati da università e da istituti di istruzione superiore, effettuato a Roma il 18 febbraio 1983.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo intervenuto mediante scambio di lettere tra la Repubblica italiana e la Repubblica jugoslava sul riconoscimento dei diplomi e dei titoli accademici rilasciati da università e da istituti di istruzione superiore, effettuato a Roma il 18 febbraio 1983.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto previsto dall'accordo stesso.

Art. 3.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 dicembre 1984

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*
FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (*atto n.* 594):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 16 marzo 1984.

Assegnato alla 3ª commissione (affari esteri), in sede referente, il 22 maggio 1984, con parere della commissione 7ª.

Esaminato dalla 3ª commissione l'11 luglio 1984.

Relazione scritta annunciata il 25 luglio 1984 (atto n. 594/A).

Esaminato in aula e approvato il 30 luglio 1984.

Camera dei deputati (*atto n.* 1989):

Assegnato alla III commissione (affari esteri), in sede referente, il 18 settembre 1984, con parere della commissione VIII.

Esaminato dalla III commissione il 27 settembre 1984.

Relazione scritta annunciata il 28 settembre 1984 (atto n. 1989/A).

Esaminato in aula e approvato il 6 dicembre 1984.

TESTO DELLE LETTERE

SAVEZNI SEKRETAR ZA INOSTRANE POSLOVE SOCIJALISTIČKE FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE

S.E.
EMILIO COLOMBO
Ministar Inostranih Poslova
Republike Italije

Rim, 18. 02. 1983. god.

Ekselencijo,

Pozivajući se na član 10. Kulturnog sporazuma izmedju vlade Federativne Narodne Republike Jugoslavije i vlade Republike Italije od 3. decembra 1960. godine i na razmenu pisama izvršenu u Ozimu 10. novembra 1975. godine, kojima su se dve strane saglasile da zaključe Sporazum o priznavanju diploma i stručnih naziva stečenih na univerzitetima i ustanovama visokoškolskog obrazovanja, čast mi je da Vam, u ime Saveznog izvršnog veca Skupštine Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, predložim sledeće:

Svaka strana se obavezuje da prizna diplome i stručne nazive visokog obrazovanja koji su gradjani jedne ili druge strane ugovornice stekli na univerzitetima ili visokoškolskim ustanovama druge strane.

Pod izrazom « priznavanje » podrazumeva se da svaka strana izjednačava diplome koje su gradjani jedne ili druge strane ugovornice stekli na univerzitetima ili visokoskolskim ustanovama druge strane sa odgovarajućim diplomama stecenim u skladu sa vlastitim zakonodavstvom. Priznanje moze da bude podredjeno polaganju dopunskih ispita. Priznanje ne oslobadja nosioca diploma od ispunjavanja drugih uslova kojima podleže obavljanje profesionalne delatnosti u svakoj od dve strane ugovornice.

Diplome i stručni nazivi koje su gradjani jedne i druge strane ugovornice stekli u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji i u Republici Italiji, navedeni u Pregledu priloženom ovom pismu koji je usaglašen na sastanku delegacija dveju strana održanom od 12. do 14. februara 1978. godine u Rimu, uzajamno se priznaju bez obaveze polaganja dopunskih ispita. Pregled čini sastavni deo ovog sporazuma.

U cilju predlaganja potrebnih izmena i dopuna u napred navedenom Pregledu osniva se Mešovita komisija, sastavljena na paritetnoj osnovi od predstavnika dveju strana, sa zadatkom da uporedjuje nastavne planove i da sastavlja tabele izjednačenosti, sa ili bez dopunskih ispita. Tabele ce se podnositi na odobrenje dvema stranama ugovornicama diplomatskim putem.

Ukoliko je vlada Republike Italije saglasna sa iznetim tekstom, slobodan sam da Vam, u ime Saveznog izvršnog veca Skupštine So-

cijalističke Federativne Republike Jugoslavije, predložim da ovo pismo i Vaše pismo u odgovoru čine sporazum izmedju nase dve zemlje. Sporazum će stupiti na snagu 60 dana od dana izvrsene notifikacije kojom ce se dve strane medjusobno obavestiti da je završena procedura predvidjena respektivnim zakonodavstvima.

Izvolite, gospodine ministre, primiti izraze mog osobitog postovanja.

LAZAR MOJSOV

PRILOG

PREGLED JUGOSLOVENSKIH I ITALIJANSKIH VISOKOŠKOLSKIH DIPLOMA I NAZIVA U POGLEDU KOJIH JE UTVRDJENA PODUDARNOST

ITALIJANSKE DIPLOME	JUGOSLOVENSKE DIPLOME
U Italiji, svaka od diploma navedenih u spisku koji sledi daje naziv « Doktor ».	
Laurea in medicina e chirurgia	Diploma lekara
Laurea in farmacia	Diploma diplomiranog farmaceuta
Laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche	Diploma diplomiranog farmaceuta farmaceutskotehnoloskog smera
Laurea in medicina veterinaria	Diploma diplomiranog veterinara
Laurea in ingegneria nei rispettivi indirizzi	Diploma diplomiranog inzenjera s naznakom smera
Laurea in architettura	Diploma diplomiranog inzenjera arhitekture
Laurea in urbanistica	Diploma diplomiranog inženjera urbanistike ili gradjevinarstva s naznakom smera
Laurea in chimica industriale	Diploma inženjera hemijske tehnologije
Laurea in scienze agrarie	Diploma diplomiranog inženjera agronomije
Laurea in scienze delle preparazioni alimentari	Diploma diplomiranog inženjera prehraobene tehnologije
Laurea in scienze della produzione animale	Diploma diplomiranog inženjera stočarskog smera
Laurea in scienze forestali	Diploma diplomiranog inženjera šumarstva
Laurea in chimica	Diploma diplomiranog hemičara ili inženjera hemije
Laurea in fisica	Diploma diplomiranog fizičara ili inženjera fizike
Laurea in matematica	Diploma diplomiranog matematičara ili inzenjera matematike
Laurea in astronomia	Diploma diplomiranog astronoma

Laurea in scienze biologiche	Diploma diplomiranog biologa
Laurea in scienze geologiche	Diploma diplomiranog geologa ili diplomiranog inženjera geologije
Laurea in geografia	Diploma diplomiranog geografa
Laurea in giurisprudenza	Diploma diplomiranog pravnika
Laurea in economia e commercio	Diploma diplomiranog ekonomiste
Laurea in economia politica e in economia aziendale	Diploma diplomiranog ekonomiste smera organizacije
Laurea in scienze economiche e bancarie	Diploma diplomiranog ekonomiste smera bankarstva ili finansija
Laurea in scienze politiche	Diploma diplomiranog politikologa
Laurea in scienze statistiche e demografiche	Diploma diplomiranog matematičara sa usmerenjem statistike i demografije
Laurea in storia	Diploma profesora istorije
Laurea in filosofia	Diploma profesora filozofije
Laurea in pedagogia	Diploma profesora pedagogije
Laurea in sociologia	Diploma profesora sociologije
Laurea in psicologia	Diploma profesora psihologije
Laurea in discipline delle arti, della musica e dello spettacolo (indirizzi di arti, musica e spettacolo)	Diploma muzikologa Diploma istoričara umetnosti Diploma teatrologa
Laurea in lingue e letterature straniere Laurea in lingue e letterature orientali Laurea in lingue e letterature straniere moderne Laurea in lingue e civiltà orientali	Diplome profesora stranih jezika i književnosti
Laurea in lettere (indirizzo moderno e indirizzo classico) Laurea in materie letterarie Laurea in filologia e storia dell'Europa orientale	Diplome profesora književnosti i jezika

S.E.
LAZAR MOJSOV
Segretario Federale
per gli affari esteri

Roma, 18 febbraio 1983

Eccellenza,

Accuso ricevuta della Sua lettera del seguente tenore:

« Eccellenza, riferendomi all'art. 10 dell'Accordo culturale tra la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia e la Repubblica Italiana del 3 dicembre 1960, nonché allo scambio di note effettuato a Osimo il 10 novembre 1975, con cui le due Parti convennero di concludere un Accordo sul riconoscimento dei diplomi e dei titoli accademici rilasciati da Università e da Istituti di istruzione superiore, ho l'onore di proporLe, a nome del Consiglio esecutivo federale dell'Assemblea della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, quanto segue:

Ciascuna Parte si impegna a riconoscere i diplomi ed i titoli accademici conseguiti da cittadini dell'una o dell'altra Parte contraente nelle Università e negli Istituti di istruzione superiore dell'altra Parte.

Il termine "riconoscimento" va inteso nel senso che ciascuna Parte equipara i diplomi conseguiti da cittadini dell'una o dell'altra Parte contraente presso Università ed Istituti di istruzione superiore dell'altra Parte, ai corrispondenti diplomi conseguiti alla stregua del proprio ordinamento. Il riconoscimento può essere subordinato al superamento di esami integrativi. Il riconoscimento non esenta il titolare del diploma dall'assolvimento delle altre condizioni cui e subordinato l'esercizio della professione in ciascuna delle due Parti contraenti.

I diplomi ed i titoli accademici conseguiti da cittadini dell'una o dell'altra Parte contraente nella Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia e nella Repubblica Italiana di cui all'elenco allegato alla presente nota, concordato nel corso della riunione di delegazioni delle due Parti svoltasi a Roma dal 12 al 14 febbraio 1978, vengono reciprocamente riconosciuti senza obbligo di sostenere esami integrativi. L'elenco fa parte integrante del presente Accordo.

Al fine di proporre le necessarie modifiche ed integrazioni dell'elenco succitato e costituita una commissione mista, composta pariteticamente da rappresentanti delle due Parti, con il compito di confrontare i piani di studi e di elaborare tabelle di equipollenza, con o senza esami integrativi. Le tabelle saranno sottoposte all'approvazione delle due Parti contraenti per via diplomatica.

Qualora il Governo della Repubblica Italiana concordi su quanto precede, mi permetto di proporLe, a nome del Consiglio esecutivo federale dell'Assemblea della Repubblica Socialista Federativa di Ju-

goslavia, che la presente nota e la sua di risposta costituiscano un Accordo fra i nostri due Paesi, che entrerà in vigore 60 giorni dalla data in cui le Parti si saranno data reciproca comunicazione dell'avvenuto espletamento delle procedure richieste dai rispettivi ordinamenti ».

Ho l'onore di comunicarLe l'accordo del Governo italiano su quanto precede.

Voglia gradire, Eccellenza, l'espressione della mia più alta considerazione.

EMILIO COLOMBO

ELENCO DEI TITOLI ACCADEMICI ITALIANI E JUGOSLAVI DI CUI È STATA DETERMINATA LA CORRISPONDENZA

LAUREE ITALIANE	DIPLOMI JUGOSLAVI
In Italia, coloro che conseguono ciascuno dei diplomi di laurea indicati nell'acclusa tabella hanno diritto alla qualifica di « Dottore ».	
Laurea in medicina e chirurgia	Diploma lekara
Laurea in farmacia	Diploma diplomiranog farmaceuta
Laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche	Diploma diplomiranog farmaceuta farmaceutsko-tehnološkog smera
Laurea in medicina veterinaria	Diploma diplomiranog veterinara
Laurea in ingegneria nei rispettivi indirizzi	Diploma diplomiranog inženjera s naznakom smera
Laurea in architettura	Diploma diplomiranog inženjera arhitekture
Laurea in urbanistica	Diploma diplomiranog inženjera urbanistike ili gradjevinarstva s naznakom smera
Laurea in chimica industriale	Diploma inženjera hemijske tehnologije
Laurea in scienze agrarie	Diploma diplomiranog inženjera agronomije
Laurea in scienze delle preparazioni alimentari	Diploma diplomiranog inženjera prehraobene tehnologije
Laurea in scienze della produzione animale	Diploma diplomiranog inženjera stočarskog smera
Laurea in scienze forestali	Diploma diplomiranog inženjera šumarstva
Laurea in chimica	Diploma diplomiranog hemičara ili inženjera hemije
Laurea in fisica	Diploma diplomiranog fizičara ili inženjera fizike
Laurea in matematica	Diploma diplomiranog matematičara ili inženjera matematike
Laurea in astronomia	Diploma diplomiranog astronoma
Laurea in scienze biologiche	Diploma diplomiranog biologa

Laurea in scienze geologiche	Diploma diplomiranog geologa ili diplomiranog inženjera geologije
Laurea in geografia	Diploma diplomiranog geografa
Laurea in giurisprudenza	Diploma diplomiranog pravnika
Laurea in economia e commercio	Diploma diplomiranog ekonomiste
Laurea in economia politica e in economia aziendale	Diploma diplomiranog ekonomiste smera organizacije
Laurea in scienze economiche e bancarie	Diploma diplomiranog ekonomiste smera bankarstva ili finansija
Laurea in scienze politiche	Diploma diplomiranog politikologa
Laurea in scienze statistiche e demografiche	Diploma diplomiranog matematičara sa usmerenjem statistike i demografije
Laurea in storia	Diploma profesora istorije
Laurea in filosofia	Diploma profesora filozofije
Laurea in pedagogia	Diploma profesora pedagogije
Laurea in sociologia	Diploma profesora sociologije
Laurea in psicologia	Diploma profesora psihologije
Laurea in discipline delle arti, della musica e dello spettacolo (indirizzi di arti, musica e spettacolo)	Diploma muzikologa Diploma istoričara umetnosti Diploma teatrologa
Laurea in lingue e letterature straniere Laurea in lingue e letterature orientali Laurea in lingue e letterature straniere moderne Laurea in lingue e civiltà orientali	Diplome profesora stranih jezika i književnosti
Laurea in lettere (indirizzo moderno e indirizzo classico) Laurea in materie letterarie Laurea in filologia e storia dell'Europa orientale	Diplome profesora književnosti i jezika

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
ANDREOTTI

LEGGE 13 dicembre 1984, n. **972.**

Ratifica ed esecuzione dell'atto costitutivo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (UNIDO), con allegati, adottato a Vienna l'8 aprile 1979.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'atto costitutivo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (UNIDO), con allegati, adottato a Vienna l'8 aprile 1979.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 25 dell'atto stesso.

Art. 3.

Con riferimento ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 21, riguardante i privilegi e le immunità, gli emolumenti corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (UNIDO) ai propri dipendenti cittadini italiani o residenti permanenti in Italia, in esecuzione della imposizione sul reddito, sono presi in considerazione ai fini del calcolo delle imposte dovute sui redditi provenienti da altre fonti.

Art. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 3.000.000.000 per l'anno 1984, si provvede mediante riduzione del capitolo n. 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 dicembre 1984

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*
MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*
ROMITA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*
GORIA, *Ministro del tesoro*
VISENTINI, *Ministro delle finanze*
ALTISSIMO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
CAPRIA, *Ministro del commercio con l'estero*
GRANELLI, *Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (*atto n.* 304):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 15 novembre 1983.

Assegnato alla 3ª commissione (affari esteri), in sede referente, il 24 gennaio 1984, con pareri delle commissioni 2ª, 5ª, 6ª, 7ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 9 febbraio 1984.

Relazione scritta annunciata il 21 febbraio 1984 (atto n. 304/A)

Esaminato in aula e approvato il 17 aprile 1984.

Camera dei deputati (*atto n.* 1609):

Assegnato alla III commissione (affari esteri), in sede referente, il 23 maggio 1984, con pareri delle commissioni I, V, VI e XII.

Esaminato dalla III commissione il 19 luglio 1984.

Relazione scritta annunciata il 30 luglio 1984 (atto n. 1609/A).

Esaminato in aula e approvato il 6 dicembre 1984.

ACTE CONSTITUTIF DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL

PREAMBULE

Les Etats parties au présent Acte constitutif,

Agissant conformément à la Charte des Nations Unies,

Ayant présents à l'esprit les objectifs généraux des résolutions adoptées à la sixième session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies relatives à l'instauration d'un Nouvel Ordre économique international, de la Déclaration et du Plan d'action de Lima concernant le développement et la coopération industriels, adoptés par la deuxième Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, et de la résolution de la septième session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies relative au développement et à la coopération économique internationale,

Déclarant que :

Il est nécessaire d'instaurer un ordre économique et social juste et équitable, ce qu'il faudrait réaliser en éliminant les inégalités économiques, en établissant des relations économiques internationales rationnelles et équitables, en opérant des changements sociaux et économiques dynamiques et en favorisant les modifications structurelles nécessaires dans le développement de l'économie mondiale,

L'industrialisation est un instrument dynamique de croissance essentiel au développement économique et social accéléré, notamment des pays en développement, à l'amélioration du niveau de vie et de la qualité de la vie des populations de tous les pays, ainsi qu'à l'instauration d'un ordre économique et social équitable,

Tous les pays ont le droit souverain de s'industrialiser et tout processus d'industrialisation doit viser de manière générale à assurer un développement socio-économique auto-entretenu et intégré et devrait comporter les changements requis pour assurer une participation juste et effective de tous les peuples à l'industrialisation de leur pays,

La coopération internationale en vue du développement représentant l'objectif et le devoir communs de tous les pays, il est essentiel de promouvoir l'industrialisation au moyen de toutes les mesures concertées

possibles, y compris la mise au point, le transfert et l'adaptation de technologies aux niveaux global, régional et national, ainsi qu'au niveau des différents secteurs,

Tous les pays, quel que soit leur système économique et social, sont résolus à promouvoir le bien-être commun de leurs peuples grâce à des mesures individuelles et collectives visant à développer la coopération économique internationale sur la base de l'égalité souveraine, à renforcer l'indépendance économique des pays en développement, à assurer à ces pays une part équitable dans la production industrielle mondiale et à contribuer à la paix internationale et à la sécurité et à la prospérité de toutes les nations, conformément aux buts et aux principes de la Charte des Nations Unies,

Ayant présents à l'esprit ces idées directives,

Désireux d'établir, aux termes du Chapitre IX de la Charte des Nations Unies, une institution spécialisée portant le nom d'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) (ci-après dénommée "l'Organisation") qui devra jouer le rôle central et être responsable d'examiner et de promouvoir la coordination de toutes les activités menées dans le domaine du développement industriel par les organismes des Nations Unies, conformément aux attributions que la Charte des Nations Unies confère au Conseil économique et social, ainsi qu'aux accords applicables en matière de relations,

Conviennent du présent Acte constitutif.

CHAPITRE PREMIER

OBJECTIFS ET FONCTIONS

Article premier

Objectifs

L'Organisation a pour principal objectif de promouvoir et d'accélérer le développement industriel dans les pays en développement en vue de contribuer à l'instauration d'un nouvel ordre économique international. Elle promeut aussi le développement et la coopération industriels aux niveaux global, régional et national, de même qu'au niveau sectoriel.

Article 2

Fonctions

Pour atteindre ses objectifs susmentionnés, l'Organisation prend, d'une manière générale, toutes les mesures nécessaires et appropriées et, en particulier :

a) Favorise et fournit, selon les besoins, une assistance aux pays en développement, pour la promotion et l'accélération de leur industrialisation, et en particulier pour le développement, l'expansion et la modernisation de leurs industries;

b) Conformément à la Charte des Nations Unies, suscite, coordonne et suit les activités des organismes des Nations Unies en vue de permettre à l'Organisation de jouer un rôle central de coordination dans le domaine du développement industriel;

c) Crée de nouveaux concepts et approches, et développe les concepts et approches existants, applicables au développement industriel aux niveaux global, régional et national, ainsi qu'au niveau des différents secteurs, et exécute des études et des enquêtes tendant à formuler de nouvelles lignes d'action en vue d'un développement industriel harmonieux et équilibré, en tenant dûment compte des méthodes employées par les pays ayant des systèmes sociaux et économiques différents pour résoudre les problèmes de l'industrialisation;

d) Promeut et favorise l'élaboration et l'utilisation de techniques de planification, et contribue à la formulation de programmes de développement et et de programmes scientifiques et technologiques ainsi que de plans pour l'industrialisation dans les secteurs public, coopératif et privé;

e) Favorise l'élaboration d'une approche intégrée et interdisciplinaire en vue de l'industrialisation accélérée des pays en développement, et y contribue;

f) Constitue une enceinte et un instrument au service des pays en développement et des pays industrialisés pour leurs contacts, leurs consultations et, à la demande des pays intéressés, pour leurs négociations tendant à l'industrialisation des pays en développement;

g) Assiste les pays en développement dans la création et la gestion d'industries, y compris d'industries liées à l'agriculture et d'industries de base, afin de parvenir à la pleine utilisation des ressources naturelles et humaines localement disponibles, d'assurer la production de biens destinés aux marchés intérieurs et à l'exportation, et de contribuer à l'autonomie économique de ces pays;

h) Sert de centre d'échanges d'informations industrielles et, en conséquence, rassemble et contrôle de façon sélective, analyse et élabore aux fins de diffusion, des données concernant tous les aspects du développement industriel aux niveaux global, régional et national ainsi qu'au niveau des différents secteurs, y compris les échanges portant sur les données d'expérience et les réalisations technologiques des pays industriellement développés et des pays en développement dotés de systèmes sociaux et économiques différents;

i) Consacre une attention particulière à l'adoption de mesures spéciales visant à aider les pays en développement les moins avancés, sans littoral ou insulaires, ainsi que les pays en développement les plus gravement touchés par des crises économiques ou des catastrophes naturelles, sans perdre de vue les intérêts des autres pays en développement;

j) Promeut et favorise l'élaboration, la sélection, l'adaptation, le transfert et l'utilisation de technologies industrielles, et y contribue, compte tenu de la situation socio-économique et des besoins particuliers des industries concernées, en prenant particulièrement en considération le transfert de technologies des pays industrialisés aux pays en développement, ainsi qu'entre pays en développement eux-mêmes;

k) Organise et favorise des programmes de formation industrielle visant à aider les pays en développement à former le personnel technique et les autres personnels appropriés nécessaires à divers stades pour leur développement industriel accéléré;

l) Donne des conseils et une assistance, en étroite coopération avec les organismes compétents des Nations Unies, les institutions spécialisées et l'Agence internationale de l'énergie atomique, aux pays en développement

pour l'exploitation, la conservation et la transformation sur place de leurs ressources naturelles en vue de favoriser l'industrialisation de ces pays;

m) Fournit des installations pilotes et de démonstration en vue d'accélérer l'industrialisation de secteurs particuliers;

n) Elabore des mesures spéciales destinées à promouvoir la coopération dans le domaine industriel entre les pays en développement ainsi qu'entre ces pays et les pays développés;

o) Contribue, en coopération avec d'autres organismes appropriés, à la planification régionale du développement industriel des pays en développement dans le cadre des groupements régionaux et sous-régionaux de ces pays;

p) Favorise et promeut la création et le renforcement d'associations industrielles, commerciales et professionnelles, et d'organisations analogues qui faciliteraient la pleine utilisation des ressources internes des pays en développement en vue de développer leurs industries nationales;

q) Contribue à la création et à la gestion d'une infrastructure institutionnelle en vue de fournir à l'industrie des services de réglementation, de conseil et de développement;

r) Contribue, à la demande des gouvernements des pays en développement, à l'obtention de capitaux extérieurs pour le financement de projets industriels donnés, à des conditions justes, équitables et mutuellement acceptables.

CHAPITRE II

PARTICIPATION

Article 3

Membres

La qualité de Membre de l'Organisation est accessible à tous les Etats qui adhèrent à ses objectifs et à ses principes :

a) Les Etats membres de l'Organisation des Nations Unies ou d'une institution spécialisée ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique peuvent être admis comme Membres de l'Organisation en devenant parties au présent Acte constitutif conformément à l'Article 24 et au paragraphe 2 de l'Article 25;

b) Les Etats autres que ceux visés à l'alinéa a) peuvent être admis comme Membres de l'Organisation en devenant parties au présent Acte constitutif conformément au paragraphe 3 de l'Article 24 et à l'alinéa c) du

paragraphe 2 de l'Article 25, après que leur admission a été approuvée par la Conférence, à la majorité des deux tiers des Membres présents et votants, sur recommandation du Conseil.

Article 4

Observateurs

1. Le statut d'observateur auprès de l'Organisation est reconnu, sur leur demande, aux observateurs auprès de l'Assemblée générale des Nations Unies, à moins que la Conférence n'en décide autrement.

2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, la Conférence est habilitée à inviter d'autres observateurs à participer aux travaux de l'Organisation.

3. Les observateurs sont autorisés à participer aux travaux de l'Organisation conformément aux règlements intérieurs pertinents et aux dispositions du présent Acte constitutif.

Article 5

Suspension

1. Tout Membre de l'Organisation qui est suspendu de l'exercice de ses droits et privilèges de Membre de l'Organisation des Nations Unies est automatiquement suspendu de l'exercice des droits et privilèges de Membre de l'Organisation.

2. Tout Membre qui est en retard dans le paiement de sa contribution à l'Organisation ne peut participer aux scrutins de l'Organisation si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur aux contributions mises en recouvrement et dues par lui pour les deux exercices financiers précédents. Tout organe peut néanmoins autoriser ce Membre à voter en son sein s'il constate que le défaut de paiement est dû à des circonstances indépendantes de la volonté dudit Membre.

Article 6

Retrait

1. Un Membre peut se retirer de l'Organisation en déposant un instrument de dénonciation du présent Acte constitutif auprès du Dépositaire.

2. Ce retrait prend effet le dernier jour de l'exercice financier suivant l'exercice au cours duquel ledit instrument a été déposé.

3. Les contributions à verser par le Membre qui se retire pour l'exercice financier suivant l'exercice au cours duquel le retrait a été notifié sont les mêmes que les contributions mises en recouvrement pour l'exercice financier au cours duquel cette notification a été faite. Le Membre qui se retire s'acquitte en outre de toute contribution volontaire non assortie de conditions qu'il a annoncée avant de notifier son retrait.

CHAPITRE III

ORGANES

Article 7

Organes principaux et organes subsidiaires

1. Les principaux organes de l'Organisation sont :

a) La Conférence générale (dénommée "la Conférence");

b) Le Conseil du développement industriel (dénommé "le Conseil");

c) Le Secrétariat.

2. Il est créé un Comité des programmes et des budgets pour aider le Conseil à préparer et à examiner le programme de travail, le budget ordinaire et le budget opérationnel de l'Organisation ainsi que d'autres questions financières intéressant l'Organisation.

3. D'autres organes subsidiaires, notamment des comités techniques, peuvent être créés par la Conférence ou par le Conseil, qui tiennent dûment compte du principe d'une représentation géographique équitable.

Article 8

Conférence générale

1. La Conférence se compose des représentants de tous les Membres.

2. a) La Conférence tient une session ordinaire tous les deux ans, à moins qu'elle n'en décide autrement. Elle est convoquée en session extraordinaire par le Directeur général, sur la demande du Conseil ou de la majorité de tous les Membres.

b) La Conférence tient sa session ordinaire au Siège de l'Organisation, à moins qu'elle n'en décide autrement. Le Conseil détermine le lieu où doivent se tenir les sessions extraordinaires.

3. Outre les autres fonctions spécifiées dans le présent Acte constitutif, la Conférence :

a) Détermine les principes directeurs et les orientations générales de l'Organisation;

b) Examine les rapports du Conseil, du Directeur général et des organes subsidiaires de la Conférence;

c) Approuve le programme de travail, le budget ordinaire et le budget opérationnel de l'Organisation conformément aux dispositions de l'Article 14, fixe le barème des quotes-parts conformément aux dispositions de l'Article 15, approuve le règlement financier de l'Organisation et contrôle l'utilisation effective des ressources financières de l'Organisation;

d) Est habilitée à adopter, à la majorité des deux tiers des Membres présents et votants, des conventions ou des accords portant sur toute question relevant de la compétence de l'Organisation, et à faire des recommandations aux Membres au sujet de ces conventions ou accords;

e) Fait des recommandations aux Membres et aux organisations internationales sur des questions qui relèvent de la compétence de l'Organisation;

f) Prend toute autre mesure appropriée pour permettre à l'Organisation de promouvoir ses objectifs et de remplir ses fonctions.

4. La Conférence peut déléguer au Conseil ceux de ses pouvoirs et fonctions qu'elle considère souhaitable de déléguer, à l'exception de ceux qui sont prévus à l'alinéa b) de l'Article 3; à l'Article 4; aux alinéas a), b), c) et d) du paragraphe 3 de l'Article 8; au paragraphe 1 de l'Article 9; au paragraphe 1 de l'Article 10; au paragraphe 2 de l'Article 11; aux paragraphes 4 et 6 de l'Article 14; à l'Article 15; à l'Article 18; à l'alinéa b) du paragraphe 2 et à l'alinéa b) du paragraphe 3 de l'Article 23; et à l'Annexe I.

5. La Conférence établit son règlement intérieur.

6. Chaque Membre dispose d'une voix à la Conférence. Les décisions sont prises à la majorité des Membres présents et votants, sauf disposition contraire du présent Acte constitutif ou du règlement intérieur de la Conférence.

Article 9

Conseil du développement industriel

1. Le Conseil comprend cinquante-trois Membres de l'Organisation élus par la Conférence, laquelle tient dûment compte du principe d'une représentation

géographique équitable. Pour l'élection des membres du Conseil, la Conférence adopte la répartition des sièges suivante : trente-trois membres du Conseil sont élus parmi les Etats énumérés dans les parties A et C de l'Annexe I au présent Acte constitutif, quinze parmi les Etats énumérés dans la partie B et cinq parmi les Etats énumérés dans la partie D.

2. Les membres du Conseil sont en fonction à partir de la clôture de la session ordinaire de la Conférence à laquelle ils ont été élus jusqu'à la clôture de la session ordinaire de la Conférence quatre ans plus tard, étant entendu toutefois que les membres élus à la première session sont en fonction à partir de cette élection et que la moitié d'entre eux ne sont en fonction que jusqu'à la clôture de la session ordinaire qui se tient deux ans après. Les membres du Conseil sont rééligibles.

3. a) Le Conseil tient au moins une session ordinaire par an, au moment qu'il détermine. Il est convoqué en session extraordinaire par le Directeur général, sur la demande de la majorité des membres du Conseil.

b) Les sessions se tiennent au Siège de l'Organisation, sauf décision contraire du Conseil.

4. Outre les autres fonctions spécifiées dans le présent Acte constitutif et celles qui lui sont déléguées par la Conférence, le Conseil :

a) Agissant sous l'autorité de la Conférence, suit la réalisation du programme de travail approuvé et du budget ordinaire ou du budget opérationnel correspondant ainsi que des autres décisions de la Conférence;

b) Recommande à la Conférence un barème des quotes-parts pour les dépenses imputables sur le budget ordinaire;

c) Fait rapport à la Conférence à chaque session ordinaire sur les activités du Conseil;

d) Prie les Membres de fournir des renseignements sur leurs activités intéressant les travaux de l'Organisation;

e) Conformément aux décisions de la Conférence et compte tenu des événements qui peuvent se produire entre les sessions du Conseil ou de la Conférence, autorise le Directeur général à prendre les mesures que le Conseil considère nécessaires pour répondre aux situations imprévues, compte dûment des fonctions et des ressources financières de l'Organisation;

f) Si le poste de Directeur général devient vacant entre les sessions de la Conférence, désigne un Directeur général par intérim pour remplir cette fonction jusqu'à la session ordinaire ou extraordinaire suivante de la Conférence;

g) Etablit l'ordre du jour provisoire de la Conférence;

h) S'acquitte des autres fonctions qui peuvent être nécessaires pour atteindre les objectifs de l'Organisation, sous réserve des limitations stipulées dans le présent Acte constitutif.

5. Le Conseil établit son règlement intérieur.

6. Chaque membre dispose d'une voix au Conseil. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents et votants, sauf disposition contraire du présent Acte constitutif ou du règlement intérieur du Conseil.

7. Le Conseil invite tout Membre non représenté en son sein à participer, sans droit de vote, à ses délibérations sur toute question intéressant particulièrement ledit Membre.

Article 10

Comité des programmes et des budgets

1. Le Comité des programmes et des budgets comprend vingt-sept Membres de l'Organisation, élus par la Conférence, laquelle tient dûment compte du principe d'une représentation géographique équitable. Pour l'élection des membres du Comité, la Conférence adopte la répartition des sièges suivante : quinze membres du Comité sont élus parmi les Etats énumérés dans les parties A et C de l'Annexe I au présent Acte constitutif, neuf parmi les Etats énumérés dans la partie B et trois parmi les Etats énumérés dans la partie D. Pour désigner leurs représentants au Comité, les Etats tiendront compte de leurs qualifications et de leur expérience personnelles.

2. Les membres du Comité sont en fonction à partir de la clôture de la session ordinaire de la Conférence à laquelle ils ont été élus jusqu'à la clôture de la session ordinaire de la Conférence deux ans plus tard. Les membres du Comité sont rééligibles.

3. a) Le Comité tient au moins une session par an. Il peut également être convoqué par le Directeur général, sur la demande du Conseil ou du Comité lui-même;

b) Les sessions se tiennent au Siège de l'Organisation, sauf décision contraire du Conseil.

4. Le Comité :

a) Exerce les fonctions qui lui sont assignées aux termes de l'Article 14 ;

b) Etablit, en vue de sa soumission au Conseil, le projet de barème de quotes-parts pour les dépenses imputables sur le budget ordinaire;

c) Exerce les autres fonctions que peuvent lui assigner la Conférence ou le Conseil dans le domaine financier;

d) Rend compte au Conseil à chacune de ses sessions ordinaires de toutes ses activités et soumet au Conseil, de sa propre initiative, des avis ou des propositions concernant des questions financières.

5. Le Comité établit son reglement intérieur.

6. Chaque membre du Comité dispose d'une voix. Les décisions du Comité sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents et votants.

Article 11

Secrétariat

1. Le Secrétariat comprend un Directeur général, ainsi que les Directeurs généraux adjoints et autres personnels dont l'Organisation peut avoir besoin.

2. Le Directeur général est nommé par la Conférence, sur recommandation du Conseil, pour une période de quatre ans. Il peut être nommé pour une seconde période de quatre ans, à l'issue de laquelle il n'est plus rééligible.

3. Le Directeur général est le plus haut fonctionnaire de l'Organisation. Sous réserve des directives générales ou spéciales de la Conférence ou du Conseil, le Directeur général a la responsabilité générale et le pouvoir de diriger les travaux de l'Organisation. Sous l'autorité et le contrôle du Conseil, le Directeur général est responsable de l'engagement, de l'organisation et de la direction du personnel.

4. Dans l'accomplissement de leurs devoirs, le Directeur général et le personnel ne peuvent solliciter ni accepter d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucune autorité extérieure à l'Organisation. Ils doivent s'abstenir de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux, et ne sont responsables qu'envers l'Organisation. Chaque Membre s'engage à respecter le caractère exclusivement international des fonctions du Directeur général et du personnel, et à ne pas chercher à les influencer dans l'exécution de leur tâche.

5. Le personnel est nommé par le Directeur général, conformément aux règles à fixer par la Conférence sur recommandation du Conseil. Les nominations aux fonctions de Directeur général adjoint sont soumises à l'approbation du Conseil. Les conditions d'emploi du personnel sont conformes, autant que possible, à celles du personnel soumis au régime commun des Nations Unies. La considération dominante dans le recrutement et la fixation des conditions d'emploi du personnel doit être la nécessité d'assurer à l'Organisation les services de personnes possédant les plus hautes qualités de travail, de compétence et d'intégrité. Sera dûment prise en considération l'importance d'un recrutement effectué sur une base géographique large et équitable.

6. Le Directeur général agit en cette qualité à toutes les réunions de la Conférence, du Conseil et du Comité des programmes et des budgets, et remplit toutes autres fonctions dont il est chargé par ces organes. Il établit un rapport annuel sur les activités de l'Organisation. En outre, il présente à la Conférence ou au Conseil, suivant le cas, tous autres rapports qui peuvent être nécessaires.

CHAPITRE IV

PROGRAMME DE TRAVAIL ET QUESTIONS FINANCIERES

Article 12

Dépenses des délégations

Chaque Membre et observateur assume les dépenses de sa propre délégation à la Conférence, au Conseil ou à tout autre organe auquel il participe.

Article 13

Composition des budgets

1. L'Organisation mène ses activités conformément à son programme de travail et à ses budgets approuvés.

2. Les dépenses de l'Organisation sont réparties entre les catégories suivantes :

a) Dépenses à financer par des contributions mises en recouvrement (appelées le "budget ordinaire");

b) Dépenses à financer par des contributions volontaires à l'Organisation et toutes autres ressources qui peuvent être prévues dans le règlement financier (appelées le "budget opérationnel").

3. Le budget ordinaire pourvoit aux dépenses d'administration, aux dépenses de recherche, aux autres dépenses ordinaires de l'Organisation et aux dépenses ayant trait aux autres activités ainsi qu'il est prévu dans l'Annexe II.

4. Le budget opérationnel pourvoit aux dépenses d'assistance technique et autres activités connexes.

Article 14

Programme et budgets

1. Le Directeur général établit et soumet au Conseil, par l'intermédiaire du Comité des programmes et des budgets, à la date précisée dans le règlement financier, un projet de programme de travail pour l'exercice financier suivant, ainsi que les prévisions budgétaires correspondantes pour les activités à financer par le budget ordinaire. Le Directeur général soumet en même temps des propositions et des prévisions financières pour les activités à financer par des contributions volontaires à l'Organisation.

2. Le Comité des programmes et des budgets examine les propositions du Directeur général et présente au Conseil ses recommandations concernant le programme de travail et les prévisions correspondantes relatives au budget ordinaire et au budget opérationnel. Les recommandations du Comité sont adoptées à la majorité des deux tiers des membres présents et votants.

3. Le Conseil examine les propositions du Directeur général en même temps que toutes recommandations du Comité des programmes et des budgets et adopte le programme de travail, le budget ordinaire et le budget opérationnel, avec les modifications qu'il juge nécessaires, afin de les soumettre à la Conférence pour examen et approbation. Le Conseil adopte ces textes à la majorité des deux tiers des membres présents et votants.

4. a) La Conférence examine et approuve, à la majorité des deux tiers des Membres présents et votants, le programme de travail ainsi que le budget ordinaire et le budget opérationnel correspondants qui lui sont soumis par le Conseil.

b) La Conférence peut apporter des ajustements au programme de travail ainsi qu'au budget ordinaire et au budget opérationnel correspondants, conformément au paragraphe 6.

5. Si besoin est, des prévisions additionnelles ou révisées relatives au budget ordinaire ou au budget opérationnel sont établies et approuvées conformément aux dispositions des paragraphes 1 à 4 ci-dessus et aux dispositions du règlement financier.

6. Aucune résolution ou décision ni aucun amendement pouvant avoir des incidences financières, qui n'a pas été déjà examiné conformément aux paragraphes 2 et 3, ne peut être approuvé par la Conférence s'il n'est accompagné d'un état des incidences financières établi par le Directeur général. Aucune résolution ou décision ni aucun amendement dont le Directeur général prévoit qu'il donnera lieu à des dépenses, ne peut être approuvé par la Conférence tant que le Comité des programmes et des budgets, puis le Conseil, siégeant en même temps que la Conférence, n'auront pas eu la possibilité d'agir conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3.

Le Conseil présente ses décisions à la Conférence. Ces résolutions, décisions et amendements sont approuvés par la Conférence à la majorité des deux tiers de tous les Membres.

Article 15

Contributions mises en recouvrement

1. Les dépenses au titre du budget ordinaire sont supportées par les Membres suivant la répartition fixée conformément au barème des quotes-parts arrêté par la Conférence à la majorité des deux tiers des Membres présents et votants, sur recommandation du Conseil adoptée à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, sur la base d'un projet établi par le Comité des programmes et des budgets.

2. Le barème des quotes-parts s'inspire autant que possible du barème le plus récent employé par l'Organisation des Nations Unies. La quote-part d'aucun Membre ne peut dépasser vingt-cinq pour cent du budget ordinaire de l'Organisation.

Article 16

Contributions volontaires à l'Organisation

Sous réserve du règlement financier de l'Organisation, le Directeur général peut, au nom de l'Organisation, accepter des contributions volontaires à l'Organisation - notamment dons, legs et subventions - faites par des gouvernements, des organisations intergouvernementales ou des organisations ou autres sources non gouvernementales, sous réserve que les conditions attachées à ces contributions volontaires soient compatibles avec les objectifs et la politique de l'Organisation.

Article 17

Fonds de développement industriel

Pour augmenter ses ressources et renforcer son aptitude à répondre avec rapidité et souplesse aux besoins des pays en développement, l'Organisation dispose d'un Fonds de développement industriel, financé à l'aide des contributions volontaires à l'Organisation visées à l'Article 16 et des autres ressources qui peuvent être prévues dans le règlement financier de l'Organisation. Le Directeur général administre le Fonds de développement industriel conformément aux directives générales régissant le fonctionnement du Fonds, établies par la Conférence ou par le Conseil agissant au nom de la Conférence, et conformément au règlement financier de l'Organisation.

CHAPITRE V

COOPERATION ET COORDINATION

Article 18

Relations avec l'Organisation des Nations Unies

L'Organisation est reliée à l'Organisation des Nations Unies; elle en constitue l'une des institutions spécialisées visées à l'Article 57 de la Charte des Nations Unies. Tout accord conclu conformément à l'Article 63 de la Charte doit être approuvé par la Conférence à la majorité des deux tiers des Membres présents et votants sur recommandation du Conseil.

Article 19

Relations avec d'autres organisations

1. Le Directeur général peut, avec l'approbation du Conseil et sous réserve des directives établies par la Conférence :

a) Conclure des accords établissant des relations appropriées avec d'autres organisations du système des Nations Unies et avec d'autres organisations intergouvernementales ou gouvernementales;

b) Etablir des relations appropriées avec des organisations non gouvernementales et autres ayant des activités apparentées à celles de l'Organisation. Lorsqu'il établit des relations de ce genre avec des organisations nationales, le Directeur général consulte les gouvernements intéressés.

2. Sous réserve de ces accords et relations, le Directeur général peut établir des arrangements de travail avec lesdites organisations.

CHAPITRE VI

QUESTIONS JURIDIQUES

Article 20

Siège

1. L'Organisation a son Siège à Vienne. La Conférence peut changer le lieu du Siège à la majorité des deux tiers de tous ses Membres.

2. L'Organisation conclut un accord de Siège avec le gouvernement hôte.

Article 21

Capacité juridique, privilèges et immunités

1. L'Organisation jouit sur le territoire de chacun de ses Membres de la capacité juridique et des privilèges et immunités qui lui sont nécessaires pour exercer ses fonctions et atteindre ses objectifs. Les représentants des Membres et les fonctionnaires de l'Organisation jouissent des privilèges et immunités nécessaires pour exercer en toute indépendance leurs fonctions en rapport avec l'Organisation.

2. La capacité juridique, les privilèges et les immunités visés au paragraphe 1 seront :

a) Sur le territoire de tout Membre qui a adhéré, pour ce qui est de l'Organisation, à la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, ceux qui sont définis dans les clauses types de ladite Convention modifiée par une annexe à ladite Convention, approuvée par le Conseil;

b) Sur le territoire de tout Membre qui n'a pas adhéré, pour ce qui est de l'Organisation, à la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, mais qui a adhéré à la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, ceux qui sont définis dans cette dernière Convention, à moins que ledit Etat ne notifie au Dépositaire, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, qu'il n'appliquera pas cette dernière Convention à l'Organisation; la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies cesse de s'appliquer à l'Organisation trente jours après que ledit Etat en a donné notification au Dépositaire;

c) Ceux qui sont définis dans d'autres accords conclus par l'Organisation.

Article 22

Règlement des différends et demandes d'avis consultatif

1. a) Tout différend entre deux ou plusieurs Membres concernant l'interprétation ou l'application du présent Acte constitutif, y compris ses annexes, qui n'a pas été réglé par voie de négociations, est soumis au Conseil à moins que les parties intéressées ne conviennent d'un autre mode de règlement. Si le différend concerne particulièrement un Membre non représenté au Conseil, ce Membre a le droit de se faire représenter conformément à des règles à adopter par le Conseil.

b) Si le différend n'a pas été réglé conformément aux dispositions du paragraphe 1 a) à la satisfaction de l'une quelconque des parties au différend, ladite partie peut soumettre la question :

soit i) si les parties sont d'accord :

A) à la Cour internationale de justice; ou

B) à un tribunal arbitral;

soit ii) s'il en est autrement, à une commission de conciliation.

Les règles relatives aux procédures et au fonctionnement du tribunal arbitral et de la commission de conciliation sont énoncées dans l'Annexe III au présent Acte constitutif.

2. La Conférence et le Conseil sont l'une et l'autre habilités, sous réserve de l'autorisation de l'Assemblée générale des Nations Unies, à demander à la Cour internationale de justice de donner un avis consultatif sur toute question juridique se posant dans le cadre des activités de l'Organisation.

Article 23

Amendements

1. Après la deuxième session ordinaire de la Conférence, tout Membre peut, à n'importe quel moment, proposer des amendements au présent Acte constitutif. Le texte des amendements proposés est promptement communiqué par le Directeur général à tous les Membres, et ne peut être examiné par la Conférence qu'une fois écoulé un délai de quatre-vingt-dix jours après l'envoi dudit texte.

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, un amendement entre en vigueur et a force obligatoire à l'égard de tous les Membres lorsque :

a) Le Conseil l'a recommandé à la Conférence;

b) Il a été approuvé par la Conférence à la majorité des deux tiers de tous les Membres; et

c) Les deux tiers des Membres ont déposé des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation dudit amendement auprès du Dépositaire.

3. Un amendement relatif aux articles 6, 9, 10, 13, 14 ou 23 ou à l'Annexe II, entre en vigueur et a force obligatoire à l'égard de tous les Membres lorsque :

a) Le Conseil l'a recommandé à la Conférence à la majorité des deux tiers de tous les membres du Conseil;

b) Il a été approuvé par la Conférence à la majorité des deux tiers de tous les Membres; et

c) Les trois quarts des Membres ont déposé des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation dudit amendement auprès du Dépositaire.

Article 24

Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion

1. Le présent Acte constitutif sera ouvert à la signature de tous les Etats visés à l'alinéa a) de l'Article 3 au Ministère fédéral des affaires étrangères de la République d'Autriche jusqu'au 7 octobre 1979, puis au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York, jusqu'à la date d'entrée en vigueur dudit Acte constitutif.

2. Le présent Acte constitutif fera l'objet d'une ratification, acceptation ou approbation par les Etats signataires. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation de ces Etats seront déposés auprès du Dépositaire.

3. Après l'entrée en vigueur du présent Acte constitutif conformément au paragraphe 1 de l'Article 25, les Etats visés à l'alinéa a) de l'Article 3 qui n'auront pas signé l'Acte constitutif, ainsi que les Etats dont la demande d'admission aura été approuvée conformément à l'alinéa b) dudit Article, pourront adhérer au présent Acte constitutif en déposant un instrument d'adhésion.

Article 25

Entrée en vigueur

1. Le présent Acte constitutif entrera en vigueur lorsqu'au moins quatre-vingts Etats ayant déposé leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation auront avisé le Dépositaire qu'ils se sont mis d'accord, après s'être consultés, pour que le présent Acte constitutif entre en vigueur.

2. Le présent Acte constitutif entrera en vigueur :

a) Pour les Etats ayant procédé à la notification visée au paragraphe 1, à la date de l'entrée en vigueur du présent Acte constitutif;

b) Pour les Etats ayant déposé leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation avant l'entrée en vigueur du présent Acte constitutif, mais n'ayant pas procédé à la notification visée au paragraphe 1, à la date ultérieure à laquelle ils auront avisé le Dépositaire que le présent Acte constitutif entre en vigueur à leur égard;

c) Pour les Etats ayant déposé leur instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion après l'entrée en vigueur du présent Acte constitutif, à la date dudit dépôt.

Article 26

Dispositions transitoires

1. Le Dépositaire convoquera la première session de la Conférence, qui devra se tenir dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent Acte constitutif.

2. Les règles et règlements régissant l'organisation créée par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 2152 (XXI) régiront l'Organisation et ses organes jusqu'à ce que ceux-ci adoptent de nouvelles dispositions.

Article 27

Réserves

Aucune réserve ne peut être formulée au sujet du présent Acte constitutif.

Article 28

Dépositaire

1. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est le dépositaire du présent Acte constitutif.

2. Le Dépositaire avise les Etats intéressés et le Directeur général de toutes questions concernant le présent Acte constitutif.

Article 29

Textes authentiques

Les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe du présent Acte constitutif font également foi.

ANNEXE I

Listes d'Etats

1. Si un Etat qui n'est pas visé dans l'une quelconque des listes ci-après devient Membre de l'Organisation, la Conférence décide, après des consultations appropriées, sur laquelle de ces listes ledit pays doit être inscrit.

2. Après des consultations appropriées, la Conférence peut, à n'importe quel moment, modifier le classement d'un Membre dans les listes ci-après.

3. Les modifications apportées aux listes ci-après conformément aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas considérées comme des amendements au présent Acte constitutif au sens des dispositions de l'Article 23.

LISTES

[Les listes d'Etats à insérer dans la présente Annexe par le Dépositaire sont celles qui ont été établies par l'Assemblée générale des Nations Unies aux fins du paragraphe 4 de la section II de sa résolution 2152 (XXI) et qui sont valables à la date de l'entrée en vigueur du présent Acte constitutif.]

ANNEXE II

Le budget ordinaire

A. 1. Les dépenses d'administration et de recherche et autres dépenses ordinaires de l'Organisation sont considérées comme comprenant :

a) Les dépenses relatives aux conseillers interrégionaux et régionaux;

b) Les dépenses relatives aux services consultatifs à court terme fournis par les fonctionnaires de l'Organisation;

c) Les dépenses relatives aux réunions, y compris les réunions techniques, prévues dans le programme de travail financé par le budget ordinaire de l'Organisation;

d) Les dépenses d'appui au programme encourues au titre des projets d'assistance technique, dans la mesure où ces dépenses ne sont pas remboursées à l'Organisation par la source de financement desdits projets.

2. Les propositions concrètes conformes aux dispositions ci-dessus sont appliquées après examen par le Comité des programmes et des budgets, adoption par le Conseil et approbation par la Conférence conformément à l'Article 14.

B. Afin de rendre plus efficace le programme de travail de l'Organisation dans le domaine du développement industriel, le budget ordinaire finance également d'autres activités financées jusqu'ici sur le chapitre 15 du budget ordinaire de l'Organisation des Nations Unies, à concurrence de six pour cent du total du budget ordinaire. Ces activités sont destinées à renforcer la contribution de l'Organisation au système de développement des Nations Unies, compte tenu de l'importance qu'il y a d'utiliser le mécanisme de programmation par pays du Programme des Nations Unies pour le développement - qui est subordonné au consentement des pays intéressés - comme cadre de référence pour ces activités.

ANNEXE III

Règles relatives aux tribunaux arbitraux et aux commissions de conciliation

Sauf décision contraire de tous les Membres parties à un différend qui n'a pas été réglé conformément aux dispositions du paragraphe 1 a) de l'Article 22 et qui a été soumis à un tribunal arbitral conformément aux dispositions du paragraphe 1 b) i) B) de l'Article 22 ou à une commission de conciliation conformément aux dispositions du paragraphe 1 b) ii), les règles relatives aux procédures et au fonctionnement desdits tribunaux et commissions sont les suivantes :

1. Ouverture de la procédure

Avant l'expiration d'un délai de trois mois suivant le moment où le Conseil a achevé l'examen d'un différend qui lui a été soumis conformément aux dispositions du paragraphe 1 a) de l'Article 22, ou, s'il n'a pas achevé cet examen, avant l'expiration d'un délai de dix-huit mois suivant la soumission du différend, toutes les parties au différend peuvent, dans les vingt et un mois suivant ladite soumission, aviser le Directeur général qu'elles souhaitent soumettre ledit différend à un tribunal arbitral, ou bien l'une quelconque de ces parties peut aviser le Directeur général qu'elle souhaite soumettre le différend à une commission de conciliation. Si les parties ont convenu d'un autre mode de règlement, elles peuvent en aviser le Directeur général dans les trois mois suivant l'achèvement de cette procédure particulière.

2. Institution du tribunal ou de la commission

a) Les parties au différend nomment à l'unanimité, suivant le cas, trois arbitres ou trois conciliateurs, et désignent l'un d'entre eux aux fonctions de Président du tribunal ou de la commission.

b) Si, dans les trois mois suivant la notification visée au paragraphe 1 ci-dessus, un ou plusieurs membres du tribunal ou de la commission n'ont pas été ainsi nommés, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies nomme, à la demande de l'une quelconque des parties, dans les trois mois suivant ladite demande, les membres manquants, y compris le Président.

c) Si un siège devient vacant au tribunal ou à la commission, il y est pourvu dans un délai d'un mois, conformément à l'alinéa a), ou ultérieurement conformément à l'alinéa b).

3. Procédures et fonctionnement

a) Le tribunal ou la commission fixe sa procédure. Toutes les décisions touchant toute question de procédure et de fond peuvent être rendues à la majorité des membres.

b) Les membres du tribunal ou de la commission sont rémunérés conformément au règlement financier de l'Organisation. Le Directeur général fournit les services de secrétariat nécessaires, en consultation avec le Président du tribunal ou de la commission. Tous les frais du tribunal ou de la commission et de ses membres, mais non des parties au différend, sont à la charge de l'Organisation.

4. Sentences et rapports

a) Le tribunal arbitral clôt sa procédure par une sentence qui lie toutes les parties.

b) La commission de conciliation clôt sa procédure par un rapport qu'elle communique à toutes les parties au différend et qui contient des recommandations dont lesdites parties tiennent le plus grand compte.

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
ANDREOTTI

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N.B. — I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nell'atto fra cui il testo in lingua francese qui sopra riportato.

ATTO COSTITUTIVO DELL'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE

PREAMBOLO

Gli Stati parti al presente Atto costitutivo,

Nel conformarsi alla Carta delle Nazioni Unite,

Nel richiamare gli obiettivi generali delle risoluzioni adottate nel corso della sesta sessione straordinaria dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite riguardo all'instaurazione di un Nuovo Ordine economico internazionale, della Dichiarazione e del Piano d'azione di Lima per lo sviluppo e la cooperazione industriali , adottati dalla Seconda Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale, e della risoluzione della settima sessione straordinaria dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite relativa allo sviluppo ed alla cooperazione economica internazionale,

Nel dichiarare che:

E' necessario instaurare un ordine economico e sociale giusto ed equo, da realizzare eliminando le ineguaglianze

---

(Il testo del presente Atto costitutivo è stato adottato a Vienna, l'8 Aprile 1979, dalla Conferenza delle Nazioni Unite per la costituenda Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo industriale quale agenzia specializzata.)

economiche, stabilendo relazioni economiche internazionali che siano razionali ed eque, operando delle trasformazioni sociali ed economiche dinamiche e favorendo le modifiche strutturali necessarie allo sviluppo dell'economia mondiale,

L'industrializzazione costituisce uno strumento dinamico di crescita, essenziale per lo sviluppo economico e sociale accelerato specie dei paesi emergenti, per il miglioramento del livello di vita e della qualità della vita delle popolazioni di tutti i paesi, nonché per instaurare un ordine economico e sociale equo,

Tutti i paesi hanno il diritto sovrano di industrializzarsi, ed ogni processo di industrializzazione deve generalmente tendere a garantire uno sviluppo socio-economico che si autoalimenti e sia ben integrato, ed essere tale da comportare le necessarie trasformazioni che consentano a tutti i popoli di partecipare equamente ed effettivamente all'industrializzazione del proprio paese,

Considerato che la cooperazione internazionale per lo sviluppo rappresenta il comune obiettivo e compito di tutti i paesi, è indispensabile promuovere l'industrializzazione attraverso misure concertate, comprendenti la messa a punto, il trasferimento e l'adattamento di tecnologie a livello globale, regionale e nazionale, nonché a livello dei vari settori,

Tutti i paesi, qualunque sia il loro sistema economico e sociale, sono decisi a promuovere il comune benessere dei loro popoli con interventi individuali e collettivi tendenti a sviluppare la cooperazione economica internazionale su base di sovrana eguaglianza, a rafforzare l'indipendenza economica dei paesi emergenti, ad assicurare a questi un'equa parte nella produzione industriale mondiale, ed a contribuire alla pace internazionale ed alla sicurezza e alla prosperità di

tutte le nazioni, conformemente agli scopi ed ai principi della Carta delle Nazioni Unite,

Nel richiamarsi a queste linee direttrici,

Desiderosi di istituire, a norma del Capitolo IX della Carta delle Nazioni Unite, un istituto specializzato che porti il nome di Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (UNIDO) (qui di seguito definita "l'Organizzazione") il cui principale compito e la cui responsabilità consisterà nell'esaminare e promuovere il coordinamento di tutte le attività svolte dagli organismi delle Nazioni Unite nel campo dello sviluppo industriale, conformemente alle attribuzioni conferite dalla Carta delle Nazioni Unite al Consiglio economico e sociale, ed agli accordi vigenti in materia di relazioni,

Hanno convenuto il presente Atto costitutivo.

CAPITOLO PRIMO

OBIETTIVI E FUNZIONI

Articolo primo

Obiettivi

L'Organizzazione ha come principale scopo quello di promuovere ed accelerare lo sviluppo industriale dei paesi emergenti onde contribuire ad instaurare un nuovo ordine economico internazionale. Promuoverà inoltre lo sviluppo e la cooperazione industriali a livello globale, regionale e nazionale, nonché a livello settoriale.

Articolo 2

Funzioni

Per il raggiungimento degli obiettivi suddetti, l'Organizzazione adotterà in genere tutte le necessarie ed opportune misure, ed in particolare:

a) Promuoverà e fornirà, a seconda delle esigenze, un'assistenza ai paesi emergenti al fine di promuovere ed accelerare la loro industrializzazione, e soprattutto al fine di sviluppare, estendere e modernizzare le loro industrie;

b) In conformità con la Carta delle Nazioni Unite, incoraggerà, coordinerà e seguirà le attività degli organismi delle Nazioni Unite onde permettere all'Organizzazione di svolgere un ruolo centrale di coordinamento nel campo dello sviluppo industriale;

c) Concepirà nuovi criteri e formule che si applichino allo sviluppo industriale a livello globale, regionale e nazionale, nonché a livello dei vari settori, e svilupperà criteri e formule già esistenti; realizzerà inoltre studi e

ricerche per la formulazione di nuove linee d'azione in vista di uno sviluppo industriale armonioso ed equilibrato, tenendo debitamente conto dei metodi utilizzati da paesi con sistemi socio-economici diversi per risolvere i problemi connessi con la loro industrializzazione;

d) Promuoverà e favorirà l'elaborazione e l'impiego di tecniche di programmazione, e contribuirà alla formulazione di programmi di sviluppo e di programmi scientifici e tecnologici nonché di piani di industrializzazione nel settore pubblico, privato e cooperativistico;

e) Favorirà l'elaborazione di un approccio integrato e interdisciplinare per l'industrializzazione accelerata dei paesi emergenti, e vi contribuirà;

f) Costituirà un foro ed uno strumento al servizio dei paesi emergenti e dei paesi industrializzati per scambi e consultazioni e, a richiesta dei paesi interessati, per negoziati in vista dell'industrializzazione dei paesi emergenti;

g) Assisterà i paesi emergenti nella creazione e gestione di industrie, anche di industrie legate all'agricoltura e di industrie di base, ai fini del pieno utilizzo delle risorse naturali e umane localmente disponibili, onde garantire la produzione di beni destinati ai mercati interni ed alla esportazione, e onde contribuire all'autonomia economica di questi paesi;

h) Servirà quale centro di scambio di informazioni industriali ed in conseguenza raccoglierà e controllerà in modo selettivo, analizzerà ed elaborerà ai fini della loro diffusione, dati concernenti tutti gli aspetti dello sviluppo industriale a livello globale, regionale e nazionale come pure a livello dei vari settori, compreso dati sulle esperienze

e le realizzazioni tecnologiche di paesi industrialmente avanzati e di paesi emergenti dotati di sistemi socio-economici diversi;

i) Dedicherà particolare attenzione all'adozione di misure speciali a favore dei paesi emergenti meno progrediti, privi di coste o insulari, e dei paesi emergenti gravemente colpiti da crisi economiche o da catastrofi naturali, senza con ciò trascurare gli interessi degli altri paesi emergenti;

j) Promuoverà e favorirà l'elaborazione, la selezione, l'adattamento, il trasferimento e l'impiego di tecniche industriali, e vi contribuirà, tenendo conto della situazione socio-economica e delle particolari esigenze delle industrie interessate, favorendo in special modo il trasferimento di tecnologie dai paesi industrializzati ai paesi emergenti, nonché all'interno degli stessi paesi emergenti;

k) Organizzerà e favorirà programmi di formazione industriale onde aiutare i paesi emergenti a formare propri tecnici nonché il personale necessario ai diversi stadi per il loro sviluppo industriale accelerato;

l) Fornirà consulenza ed assistenza, in stretta collaborazione con i competenti organismi delle Nazioni Unite, gli istituti specializzati e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, ai paesi emergenti per lo sfruttamento, la conservazione e la trasformazione in loco delle loro risorse naturali al fine di favorire l'industrializzazione di questi paesi;

m) Fornirà impianti pilota e impianti di dimostrazione onde accelerare l'industrializzazione di determinati settori;

n) Elaborerà misure speciali destinate a promuovere la cooperazione in campo industriale fra i paesi emergenti, e fra questi paesi ed i paesi avanzati;

o) Contribuirà, congiuntamente con altri organismi appositi, alla programmazione regionale di sviluppo industriale dei paesi emergenti nel quadro della suddivisioni regionali e subregionali di questi paesi;

p) Favorirà e promuoverà la creazione ed il rafforzamento di associazioni industriali, commerciali e professionali, e di analoghe organizzazioni capaci di favorire il pieno utilizzo delle risorse interne dei paesi emergenti al fine di sviluppare le loro industrie nazionali;

q) Contribuirà alla creazione ed alla gestione di una infrastruttura istituzionale al fine di fornire all'industria servizi di regolamentazione, consulenza e sviluppo;

r) Concorrerà, su richiesta dei governi dei paesi emergenti, all'ottenimento di capitali esteri per il finanziamento di determinati progetti industriali a condizioni oneste, eque e reciprocamente accettabili.

CAPITOLO II

PARTECIPAZIONE

Articolo 3

Membri

Potranno accedere all'Organizzazione in qualità di membri tutti gli Stati che aderiscano ai suoi obiettivi ed ai suoi principi:

a) Gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o di un'agenzia specializzata o dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica potranno essere ammessi quali Membri dell'Organizzazione divenendo parti al presente Atto costitutivo conformemente all'Art. 24 ed all'Art. 25, paragrafo 2;

b) Gli Stati non contemplati alla lettera a) potranno esse- ammessi quali membri dell'Organizzazione divenendo parti presente Atto costitutivo conformemente all'Art.24, paragra- 3 nonché all'Art.25, paragrafo 2, lettera c), dopo che la lo- ammissione sarà stata approvata dalla Conferenza a maggio- za dei due terzi dei Membri presenti e votanti, dietro comandazione del Consiglio.

Articolo 4

Osservatori

Lo statuto di osservatore presso l'Organizzazione sarà onosciuto, su richiesta, agli osservatori presso l'Assemblea erale delle Nazioni Unite, salvo decisione diversa la Conferenza.

Indipendentemente dalle disposizioni del paragrafo 1, Conferenza sarà abilitata ad invitare altri osservatori artecipare ai lavori dell'Organizzazione.

Gli osservatori saranno autorizzati a partecipare ai la- i dell'Organizzazione conformemente agli appositi regola- ti interni ed alle disposizioni del presente Atto costi- ivo.

Articolo 5

Sospensione

Qualsiasi Membro dell'Organizzazione sospeso dall'eser- io dei suoi diritti e privilegi di Membro dell'Organizza- ne delle Nazioni Unite sarà automaticamente sospeso dal- sercizio dei diritti e privilegi di Membro dell'Organiz- ione.

2. Qualsiasi Membro in ritardo nel pagamento del propri contributi all'Organizzazione non potrà partecipare agli scrutini dell'Organizzazione qualora l'ammontare dei suoi arretrati sia pari o superiore ai contributi posti in riscossione e da lui dovuti per i due precedenti esercizi finanziari. Nondimeno, qualsiasi organo potrà autorizzare detto Membro a votare nel proprio ambito qualora constati che il mancato pagamento è ascrivibile a circostanze indipendenti dalla volontà di tale Membro.

Articolo 6

Ritiro

1. Un Membro potrà ritirarsi dall'Organizzazione depositando uno strumento con cui denunzia al Depositario il presente Atto costitutivo.

2. Tale ritiro diverrà effettivo il primo giorno dell'esercizio finanziario successivo all'esercizio nel corso del quale detto strumento è stato depositato.

3. I contributi che il Membro che intende ritirarsi dovrà versare per l'esercizio finanziario successivo a quello in cui avrà notificato il proprio ritiro saranno pari ai contributi posti in riscossione per l'esercizio finanziario nel corso del quale è avvenuta la suddetta notifica. Il Membro che si ritira verserà inoltre tutti i contributi volontari sottoscritti incondizionatamente prima della notifica del suo ritiro.

CAPITOLO III

ORGANI

Articolo 7

Organi principali e organi accessori

1. I principali Organi dell'Organizzazione sono:

a) La Conferenza generale (definita "la Conferenza");

b) Il Consiglio per lo sviluppo industriale (definita "il Consiglio");

c) Il Segretariato.

2. Viene istituito un Comitato Programmi e Bilanci che dovrà aiutare il Consiglio a preparare e ad esaminare il programma di lavoro, il bilancio ordinario ed il bilancio operativo dell'Organizzazione ed altre questioni finanziarie attinenti all'Organizzazione.

3. Altri organi accessori, specie comitati tecnici, potranno essere creati dalla Conferenza o dal Consiglio, tenendo in debito conto il principio di un'equa rappresentazione geografica.

Articolo 8

Conferenza generale

1. La Conferenza si comporrà dei rappresentanti di tutti i Membri.

2. a) La Conferenza terrà una sessione ordinaria ogni due anni, salvo che decida diversamente. Verrà convocata in sessione straordinaria dal Direttore generale, su richiesta del Consiglio o alla maggioranza di tutti i suoi Membri.

b) La Conferenza terrà la sua sessione ordinaria presso la Sede dell'Organizzazione, salvo che decida diversamente. Il Consiglio determinerà la sede in cui dovranno tenersi le sessioni straordinarie.

3. Fatte salve le altre funzioni specificate nel presente Atto costitutivo, la Conferenza:

a) Fisserà le linee direttrici nonché gli orientamenti generali dell'Organizzazione;

b) Esaminerà i rapporti del Consiglio, del Direttore Generale e degli organi accessori della Conferenza;

c)Approverà il programma di lavoro, il bilancio ordinario ed il bilancio di esercizio dell'Organizzazione conformemente alle disposizioni dell'Art.14; fisserà la tabella delle quote di partecipazione in conformità con le disposizioni dell'Art.15; approverà il regolamento finanziario dell'Organizzazione e controllerà l'effettivo impiego delle risorse finanziarie dell'Organizzazione;

d) Sarà abilitata ad adottare, a maggioranza dei due terzi dei Membri presenti e votanti, convenzioni ed accordi in materie di competenza dell'Organizzazione, e a formulare raccomandazioni ai Membri in merito a dette convenzioni o accordi;

e) Formulerà raccomandazioni ai Membri ed alle organizzazioni internazionali in materie di competenza dell'Organizzazione;

f) Adotterà le opportune misure per consentire all'Organizzazione di promuovere i suoi obiettivi ed assolvere le sue funzioni.

4. La Conferenza potrà delegare al Consiglio quei poteri e compiti propri che riterrà opportuno affidargli, eccettuati quelli previsti all'Art.3, lettera b); all'Art.4; all'Art. 8, paragrafo 3, lettere a), b), c); all'Art. 9, paragrafo 1; all'Art. 10, paragrafo 1;all'Art.11, paragrafo 2; all'Art.14, paragrafi 4 e 6; all'Art.15; all'Art.18; all'Art. 23, paragrafo 2, lettera b) e paragrafo 3, lettera b); e all'Allegato I.

5. La Conferenza fisserà il proprio regolamento interno.

6. Ciascun Membro disporrà di un voto in seno alla Conferenza. Le decisioni saranno prese alla maggioranza dei Membri presenti e votanti, salvo disposizione contraria del presente Atto costitutivo o del regolamento interno della Conferenza.

Articolo 9

Consiglio per lo sviluppo industriale

1. Il Consiglio comprenderà cinquantatre Membri della Organizzazione eletti dalla Conferenza, la quale terrà in debito conto il principio di un'equa rappresentazione geografica. Per l'elezione dei membri del Consiglio, la Conferenza adotterà la seguente ripartizione dei seggi: trentatre membri del Consiglio saranno eletti fra gli Stati che figurano nelle parti A e C dell'Allegato I al presente Atto costitutivo; quindici fra gli Stati contemplati nella parte B e cinque fra gli Stati contemplati nella parte D.

2. I membri del Consiglio resteranno in carica dal momento in cui terminerà la sessione ordinaria della Conferenza in cui

saranno stati eletti fino al momento in cui terminerà la sessione ordinaria della Conferenza, quattro anni dopo; tuttavia, i membri eletti nel corso della prima sessione entreranno in carica all'atto della loro elezione e metà di loro resterà in carica fino al termine della sessione ordinaria che si terrà due anni dopo. I membri del Consiglio potranno essere rieletti.

3. a) Il Consiglio terrà almeno una sessione ordinaria a - l'anno, in data da stabilirsi. Sarà convocato in sessione straordinaria dal Direttore generale, su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio.

b) Le sessioni avranno luogo presso la Sede dell'Organizzazione, salvo diversa decisione del Consiglio.

4. Oltre alle funzioni specificate nel presente Atto costitutivo e quelle affidategli dalla Conferenza, il Consiglio:

a) Operando sotto la guida della Conferenza, veglierà alla realizzazione del programma di lavoro approvato e del bilancio ordinario ed operativo corrispondente nonché ad attuare altre decisioni della Conferenza;

b) Raccomanderà alla Conferenza una tabella delle quote di partecipazione per le spese imputabili al bilancio ordinario;

c) Presenterà alla Conferenza, ad ogni sessione ordinaria, un rapporto sulle attività del Consiglio;

d) Pregherà i Membri di fornire informazioni sulle loro attività riguardanti i lavori dell'Organizzazione;

e) Conformemente alle decisioni della Conferenza, ed alla luce degli eventi capaci di prodursi fra le sessioni del Consiglio o della Conferenza, autorizzerà il Direttore generale ad adottare le misure che il Consiglio riterrà opportune onde fronteggiare situazioni impreviste, tenuto conto delle funzioni e delle risorse finanziarie dell'Organizzazione;

f) Qualora il posto di Direttore generale si rendesse vacante fra due sessioni della Conferenza, designerà un Direttore generale ad interim perché assolva tale funzione fino alla successiva sessione ordinaria o straordinaria della Conferenza;

g) Stabilirà l'ordine del giorno provvisorio della Conferenza;

h) Assolverà altri compiti che si rendessero necessari per il conseguimento degli scopi dell'Organizzazione, fatte salve le limitazioni contemplate dal presente Atto costitutivo.

5. Il Consiglio stabilirà il proprio regolamento interno.

6. Ciascun membro disporrà di un voto in seno al Consiglio. Le decisioni saranno prese alla maggioranza dei membri presenti e votanti, salvo che diversamente disposto dal presente Atto costitutivo o dal regolamento interno del Consiglio.

7. Il Consiglio inviterà ciascun Membro non rappresentato al suo interno a partecipare, senza diritto di voto, alle sue delibere qualora la materia discussa interessi detto Membro in modo particolare.

Articolo 10

Comitato Programmi e bilanci

1. Il Comitato Programmi e bilanci comprenderà ventisette Membri dell'Organizzazione, eletti dalla Conferenza, la quale terrà in debito conto il principio di un'equa rappresentazione geografica. Per l'elezione dei membri del Comitato, la Conferenza si atterrà alla seguente ripartizione dei seggi: quindici membri del Comitato saranno eletti fra gli Stati che figurano nelle parti A e C dell'Allegato I al presente Atto costitutivo, nove fra gli Stati contemplati nella parte B e tre fra gli Stati contemplati nella parte D . Nel designare i loro rappresentanti in seno al Comitato, gli Stati terranno conto delle loro qualifiche e della loro esperienza personale.

2. I membri del Comitato resteranno in carica dal momento in cui terminerà la sessione ordinaria della Conferenza in cui saranno stati eletti fino al momento in cui terminerà la sessione ordinaria della Conferènza, due anni dopo. I membri del Comitato potranno essere rieletti.

3. a) Il Comitato si riunirà almeno una volta all'anno. Potrà anche essere convocato dal Direttore generale, su richiesta del Consiglio o del Comitato stesso.

b) Le sessioni si terranno presso la Sede dell'Organizzazione, salvo diversa decisione del Consiglio.

4. Il Comitato:

a) Eserciterà i compiti che gli sono attribuiti a norma dell'Art. 14;

b) Fisserà, per poi sottoporle al Consiglio, il progetto di tabella delle quote di partecipazione per le spese imputabili al bilancio ordinario:

c) Eserciterà altri compiti affidatigli dalla Conferenza o dal Consiglio in materia finanziaria;

d) Renderà conto al Consiglio di tutte le sue attività nel corso delle sue sessioni ordinarie e sottoporrà di sua iniziativa al Consiglio pareri o proposte in materia finanziaria.

5. Il Comitato stabilirà il proprio regolamento interno.

6. Ciascun membro del Comitato disporrà di un voto. Le decisioni del Comitato saranno prese a maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti.

Articolo 11

Segretariato

1. Il Segretariato sarà costituito da un Direttore generale, da Direttori generali aggiunti e da eventuale altro personale di cui l' organizzazione possa avere bisogno.

2. Il Direttore generale sarà nominato dalla Conferenza, dietro raccomandazione del Consiglio, per un periodo di quattro anni. Potrà esser nominato per un secondo quadriennio, al termine del quale non sarà più rieleggibile.

3. Il Direttore generale sarà il funzionario di più alto grado all' interno dell' organizzazione. Subordinatamente alle direttive generali o speciali della conferenza o del Consiglio, al Direttore generale competerà la responsabilità generale nonché il potere di dirigere i lavori dell'Organizzazione.
Sotto la guida ed il controllo del Consiglio, il Direttore generale sarà responsabile dell'assunzione, organizzazione e direzione del personale.

4. Nell'assolvere i propri compiti, il Direttore generale ed il personale non potranno sollecitare né accettare istruzioni da parte di governi e di autorità esterne all'Organizzazione. Dovranno astenersi da qualsiasi atto che sia incompatibile con il loro stato di funzionari internazionali, e saranno unicamente responsabili nei confronti dell'Organizzazione. Ciascun Membro si impegnerà a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del Direttore generale e del personale, e a non cercare di influenzarli nell'assolvimento delle loro mansioni.

5. Il personale sarà nominato dal Direttore generale, conformemente alle norme fissate dalla Conferenza dietro raccomandazione del Consiglio. Le nomine a Direttore generale aggiunto saranno sottoposte al Consiglio per l'approvazione. Le condizioni di impiego del personale saranno conformi, per quanto possibile, a quelle del personale soggetto al regime ordinario delle Nazioni Unite. Criterio dominante per il reclutamento e per la fissazione delle condizioni di impiego del personale sarà l'esigenza di assicurare all'Organizzazione i servigi di persone altamente qualificate, competenti e di provata integrità morale. Si terrà debito conto dell'importanza di un reclutamento effettuato su di un'ampia ed equa base geografica.

6. Il Direttore generale parteciperà in tale veste a tutte le riunioni della Conferenza, del Consiglio e del Comitato Programmi e bilanci, ed assolverà ogni altro compito attribuitogli da detti organi. Redigerà un rapporto annuo sulle attività dell'Organizzazione. Inoltre, sottoporrà alla Conferenza o al Consiglio, secondo i casi, tutti i rapporti che si rendessero necessari.

CAPITOLO IV

PROGRAMMA DI LAVORO E QUESTIONI FINANZIARIE

Articolo 12

Spese delle delegazioni

Ciascun Membro e osservatore si assumerà le spese della propria delegazione alla Conferenza, al Consiglio o ad altro organo cui parteciperà.

Articolo 13

Composizione dei bilanci

1. L'Organizzazione svolgerà le sue attività conformemente al proprio programma di lavoro ed ai bilanci che avrà approvato.

2. Le spese dell'Organizzazione saranno suddivise nelle categorie seguenti:

a) Spese sostenute attraverso i contributi posti in riscossione (rientranti nella voce "bilancio ordinario");

b) Spese sostenute attraverso i contributi volontari a favore dell'Organizzazione o con altre risorse contemplate dal regolamento finanziario (rientranti nella voce "bilancio operativo").

3. Il bilancio ordinario provvederà alle spese di gestione, alle spese di ricerca, ad altre spese ordinarie dell'Organizzazione nonché a spese inerenti ad attività contemplate all'Allegato II.

4. Il bilancio operativo provvederà alle spese per l'assistenza tecnica e per altre attività connesse.

Articolo 14
Programma e bilanci

1. Il Direttore generale stabilirà e sottoporrà al Consiglio, attraverso il Comitato Programmi e bilanci, alla data specificata nel regolamento finanziario, un progetto di programma di lavoro per l'esercizio finanziario successivo, nonché le previsioni di spesa per le attività finanziate con bilancio ordinario. Il Direttore generale formulerà allo stesso tempo proposte e previsioni di spesa per le attività finanziate con contributi volontari a favore dell'Organizzazione.

2. Il Comitato Programmi e bilanci esaminerà le proposte del Direttore generale e presenterà al Consiglio le sue raccomandazioni circa il programma di lavoro e le previsioni di spesa corrispondenti riguardanti il bilancio ordinario ed il bilancio operativo. Le raccomandazioni del Comitato saranno adottate alla maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti.

3. Il Consiglio esaminerà le proposte del Direttore generale contemporaneamente alle raccomandazioni del Comitato Programmi e bilanci ed adotterà il programma di lavoro, il bilancio ordinario ed il bilancio operativo, con le modifiche che riterrà più opportune, per sottoporli quindi all'esame e all'approvazione della Conferenza. Il Consiglio adotterà tali testi alla maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti.

4. a) La Conferenza esaminerà e approverà, alla maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti, il programma di lavoro ed il corrispondente bilancio ordinario e operativo sottopostigli dal Consiglio.

b) La Conferenza potrà ritoccare il programma di lavoro
ché il bilancio ordinario e operativo corrispondenti, con-
memente al paragrafo 6.

Ove necessario, previsioni di spesa suppletive e rivedute
arico del bilancio ordinario o del bilancio operativo saran-
effettuate e approvate conformemente alle disposizioni del
olamento finanziario.

Nessuna risoluzione o decisione né emendamento comportante
li impegni finanziari, che non sia stato precedentemente esa-
ato conformemente ai paragrafi 2 e 3, potrà essere approvato
la Conferenza se non accompagnato da uno stato degli impegni
anziari stabilito dal Direttore generale. Nessuna risoluzione
ecisione né emendamento che il Direttore generale preveda che
adito a delle spese potrà essere approvato dalla Conferenza
tanto che il Comitato Programmi e bilanci, e successivamente
Consiglio, riunito contemporaneamente alla Conferenza, non
anno avuto modo di conformarsi alle disposizioni di cui ai
agrafi 2 e 3. Il Consiglio presenterà le proprie decisioni
a Conferenza. Tali risoluzioni, decisioni ed emendamenti ver-
no approvati dalla Conferenza alla maggioranza dei due terzi
tutti i propri membri.

Articolo 15
Contributi da porre in riscossione

Le spese a carico del bilancio ordinario saranno sostenu-
dai Membri in base alla ripartizione fissata conformemente
la tabella delle quote stabilita dalla Conferenza alla mag-
oranza dei due terzi dei Membri presenti e votanti, su racco-
ndazione del Consiglio presa alla maggioranza dei due terzi

dei membri presenti e votanti, in base ad un progetto elaborato dal Comitato Programmi e bilanci.

2. La tabella delle quote si ispirerà per quanto possibile alla tabella più recente in uso presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite. La quota di nessun Membro potrà superare il venticinque per cento del bilancio ordinario dell Organizzazione.

Articolo 16
Contributi volontari a favore dell'Organizzazione

Subordinatamente al regolamento finanziario dell'Organizzazione, il Direttore generale potrà, a nome dell'Organizzazione, accettare contributi volontari a favore dell'Organizzazione - quali donazioni, lasciti e sovvenzioni - da parte di governi, organismi intergovernativi od organismi o altre fonti non governative, purché le condizioni di tali contributi volontari siano compatibili con gli obiettivi e la politica della Organizzazione.

Articolo 17
Fondo di sviluppo industriale

Onde accrescere le proprie risorse nonché la propria capacità di rispondere celermente e prontamente ai bisogni dei paesi in via di sviluppo, l'Organizzazione disporrà di un Fondo di sviluppo industriale finanziato con i contributi volontari a favore dell'Organizzazione contemplati all'Art.16 e con altre risorse eventualmente previste dal regolamento finanziario dell'Organizzazione. Il Direttore generale amministrerà il Fondo di sviluppo industriale conformemente alle direttive generali regolanti ilfunzionamento del Fondo fissate dalla Conferenza o dal Consiglio su mandato della Conferenza, e conformemente al regolamento finanziario dell'Organizzazione.

CAPITOLO V

COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

Articolo 18

Rapporti con l'Organizzazione delle Nazioni Unite

L'Organizzazione è collegata con l'Organizzazione delle Nazioni Unite: ne costituisce uno degli istituti specializzati contemplati dall'Art.57 della Carta delle Nazioni Unite. Qualsiasi accordo concluso conformemente all'Art.63 della Carta dovrà essere approvato dalla Conferenza alla maggioranza dei due terzi dei Membri presenti e votanti su raccomandazione del Consiglio.

Articolo 19

Rapporti con altre organizzazioni

1. Il Direttore generale può, su approvazione del Consiglio e subordinatamente alle direttive stabilite dalla Conferenza:

a) Concludere accordi tendenti a stabilire appropriati rapporti con altre organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite e con altri organismi intergovernativi o governativi;

b) Stabilire appropriati rapporti con organismi non governativi ed altri aventi attività affini a quelle dell'Organizzazione. Nello stabilire siffatti rapporti con degli organismi nazionali, il Direttore generale consulterà i governi interessati.

2. Subordinatamente agli accordi ed ai rapporti suddetti, il Direttore generale può allacciare rapporti di lavoro con gli organismi sopraddetti.

CAPITOLO VI

QUESTIONI GIURIDICHE

Articolo 20

Sede

1. L'Organizzazione ha la propria sede a Vienna. La Conferenza può mutare il luogo della Sede alla maggioranza dei due terzi di tutti i suoi Membri.

2. L'Organizzazione concluderà un accordo per la propria Sede con il governo ospite.

Articolo 21

Capacità giuridica, privilegi ed immunità

1. L'Organizzazione godrà sul territorio di ciascuno dei suoi Membri della capacità giuridica nonché dei privilegi ed immunità che le sono necessari per esercitare le sue funzioni e raggiungere i suoi obiettivi. I rappresentanti dei Membri ed i funzionari dell'Organizzazione godranno dei privilegi e delle immunità necessarie onde espletare le proprie funzioni in piena autonomia nell'ambito dell'Organizzazione.

2. La capacità giuridica, i privilegi e le immunità di cui al paragrafo 1 saranno:

a) Sul territorio di ciascun Membro che abbia aderito, per quanto riguarda l'Organizzazione, alla Convenzione sui privilegi e sulle immunità degli istituti specializzati, quelli definiti dalle clausole standard di detta Convenzione, così come modificata con allegato a detta Convenzione, approvato dal Consiglio;

b) Sul territorio di ciascun Membro che non abbia aderito, per quanto riguarda l'Organizzazione, alla Convenzione sui privilegi e sulle immunità degli istituti specializzati, ma che abbia aderito alla Convenzione sui privilegi e sulle immunità delle Nazioni Unite, quelli definiti in quest'ultima Convenzione, salvo che lo Stato non notifichi al Depositario, all'atto di depositare il proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, di non intendere applicare quest'ultima Convenzione nei confronti dell'Organizzazione; la Convenzione sui privilegi e sulle immunità delle Nazioni Unite cesserà di applicarsi all'Organizzazione trenta giorni dopo che tale Stato ne avrà notificato il Depositario;

c) Quelli definiti in altri accordi conclusi dall'Organizzazione.

Articolo 22

Risoluzione delle vertenze e richieste di parere consultivo

1. a) Qualsiasi vertenza fra due o più Membri riguardo alla interpretazione o all'applicazione del presente Atto costitutivo, e suoi allegati, che non sia risolta per via negoziale, sarà sottoposta al Consiglio a meno che le Parti interessate non convengano su di un diverso modo di risoluzione. Qualora la vertenza interessi specificatamente un Membro non rappresentato in seno al Consiglio, tale Membro avrà diritto a farsi rappresentare conformemente alle disposizioni che il Consiglio adotterà.

b) Qualora la vertenza non venga risolta in base alle disposizioni di cui al paragrafo 1 a) con piena soddisfazione di una qualsiasi delle parti in causa, detta parte potrà sottoporre la questione:

vuoi i) se le parti sono d'accordo:

A) alla Corte internazionale di giustizia; o

B) ad un tribunale arbitrale;

vuoi ii) diversamente, ad una commissione di conciliazione.

Le norme regolanti le procedure ed il funzionamento del tribunale arbitrale e della commissione di conciliazione sono enunziate all'Allegato III del presente Atto costitutivo.

2. Conferenza e Consiglio sono abilitati entrambi, previa autorizzazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, a chiedere alla Corte internazionale di giustizia di esprimere un parere consultivo su qualsiasi questione giuridica che si ponga nell'ambito delle attività dell'Organizzazione.

Articolo 23
Emendamenti

1. Successivamente alla seconda seduta ordinaria della Conferenza, qualsiasi Membro potrà, in qualunque momento, proporre emendamenti al presente Atto costitutivo. Il testo degli emendamenti proposti sarà prontamente trasmesso a tutti i Membri da parte del Direttore generale, e sarà preso in esame dalla Conferenza solo allo scadere di novanta giorni dallo invio di detto testo.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, ogni emendamento entrerà in vigore e sarà vincolante nei confronti di tutti i Membri allorché;

a) il Consiglio l'avrà raccomandato alla Conferenza;

b) Sarà stato approvato dalla Conferenza alla maggioranza dei due terzi di tutti i Membri: e

c) I due terzi dei Membri avranno deposto strumenti di ratifica, accettazione o approvazione di detto emendamento presso il Depositario.

3. Qualsiasi emendamento relativo agli artt. 6,9,10,13,14 o 23 o relativo all'Allegato II entrerà in vigore e sarà vincolante nei confronti di tutti i Membri allorché:

a) Il Consiglio l'avrà raccomandato alla Conferenza alla maggioranza dei due terzi di tutti i suoi membri;

b) Sarà stato approvato dalla Conferenza alla maggioranza dei due terzi di tutti i suoi Membri; e

c) Tre quarti dei Membri avranno deposto strumenti di ratifica, accettazione o approvazione di detto emendamento presso il Depositario.

Articolo 24

Firma, ratifica, accettazione, approvazione e adesione

1. Il presente Atto costitutivo sarà aperto alla firma di tutti gli Stati contemplati al capoverso a) dell'Art.3 presso il Ministero federale Affari Esteri della Repubblica d'Austria fino al 7 ottobre 1979, e successivamente presso la Sede della Organizzazione delle Nazioni Unite, a New York, fino alla data di entrata in vigore dell'Atto costitutivo suddetto.

2. Il presente Atto costitutivo sarà oggetto di ratifica, accettazione o approvazione da parte degli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione di tali Stati saranno depositati presso il Depositario.

3. Successivamente all'entrata in vigore del presente Atto costitutivo conformemente al paragrafo 1 dell'Art.25, gli Stati contemplati al capoverso a) dell'Art.3 che non avranno

firmato l'Atto costitutivo, come pure gli Stati la cui domanda di ammissione sarà stata approvata conformemente al capoverso b) di detto Articolo, potranno aderire al presente Atto costitutivo depositando uno strumento di adesione.

Articolo 25

Entrata in vigore

1. Il presente Atto costitutivo entrerà in vigore allorché almeno ottanta Stati che abbiano depositato il proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione avranno avvertito il Depositario che, dopo essersi consultati, sono d'accordo affinché il presente Atto costitutivo entri in vigore.

2. Il presente Atto costitutivo entrerà in vigore:

a) Per gli Stati che abbiano proceduto alla notifica contemplata al paragrafo 1, alla data di entrata in vigore del presente Atto costitutivo;

b) Per gli Stati che abbiano depositato il proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione prima della entrata in vigore del presente Atto costitutivo, ma che non abbiano provveduto alla notifica di cui al paragrafo 1, alla successiva data in cui avranno informato il Depositario della entrata in vigore del presente Atto costitutivo nei loro confronti;

c) Per gli Stati che abbiano depositato il proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione dopo l'entrata in vigore del presente Atto costitutivo, alla data di detto deposito.

Articolo 26

Disposizioni transitorie

1. Il Depositario convocherà la prima sessione della Conferenza che dovrà tenersi entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Atto costitutivo.

2. Le norme ed i regolamenti che regolano l'organizzazione creata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 2152 (XXI) vigeranno sull'Organizzazione ed i suoi organi fino a che nuove disposizioni non saranno adottate da questi ultimi.

Articolo 27

Riserve

Nessuna riserva potrà essere formulata riguardo al presente Atto costitutivo.

Articolo 28

Depositario

1. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite costituisce il depositario del presente Atto costitutivo.

2. Il Depositario informerà gli Stati interessati ed il Direttore generale di qualsiasi questione inerente al presente Atto costitutivo.

Articolo 29

I testi in inglese, arabo, cinese, spagnolo, francese e russo del presente Atto costitutivo fanno ugualmente fede.

ALLEGATO I

Liste di Stati

1. Se uno Stato non contemplato in nessuna delle seguenti liste diviene Membro dell'Organizzazione, la Conferenza deciderà, previe appropriate consultazioni, in quale di dette liste tale paese dovrà essere iscritto.

2. Previe appropriate consultazioni, la Conferenza potrà, in qualsiasi momento, modificare la classifica di un Membro nelle seguenti liste.

3. Le modifiche apportate alle seguenti liste conformemente ai paragrafi 1 e 2 non saranno considerate quali emendamenti al presente Atto costitutivo ai sensi delle disposizioni dell'Art.23.

Liste

(Le liste di Stati da inserire nel presente Allegato da parte del Depositario sono quelle stabilite dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite ai fini del paragrafo 4, sezione II della sua risoluzione 2152 (XXI) e valide alla data dell'entrata in vigore del presente Atto costitutivo)

ALLEGATO II

Bilancio ordinario

A. 1. Le spese amministrative e di ricerca e le altre spese ordinarie dell'Organizzazione comprenderanno:

a) Le spese relative ai consulenti inter-regionali e regionali;

b) Le spese relative ai servizi di consulenza a breve termine forniti dai funzionari dell'Organizzazione;

c) Le spese relative alle riunioni, comprese le riunioni tecniche, previste dal programma di lavoro finanziato attraverso il bilancio ordinario dell'Organizzazione;

d) Le spese a sostegno del programma inerenti a progetti di assistenza tecnica, nella misura in cui tali spese non sono rimborsate all'Organizzazione dalla fonte di finanziamento di detti progetti.

2. Proposte concrete conformi alle disposizioni di cui sopra saranno attuate previo esame da parte del Comitato Programmi e bilanci, adozione da parte del Consiglio e approvazione da parte della Conferenza conformemente all'Art.14.

B. Onde rendere più efficace il programma di lavoro dell'Organizzazione nel campo dello sviluppo industriale, il bilancio ordinario finanzierà anche altre attività fin qui imputate sul capitolo 15 del bilancio ordinario dell'Organizzazione delle

Nazioni Unite fino a concorrenza di un 6% sul totale del bilancio ordinario. Tali attività saranno destinate a rafforzare il contributo dell'Organizzazione al sistema di sviluppo delle Nazioni Unite, considerate l'importanza di ricorrere al meccanismo di programmazione per paese del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo - subordinato al consenso dei paesi interessati - quale quadro di riferimento per dette attività.

ALLEGATO III

Norme relative ai tribunali arbitrali e alle commissioni di conciliazione

Salvo decisione avversa di tutti i Membri parti in causa in una vertenza che non sia stata risolta conformemente alle disposizioni dell'Art.22, paragrafo 1 e che sia stata sottoposta all'esame di un tribunale arbitrale conformemente alle disposizioni dell'Art. 22, paragrafo 1 b)i)B) o ad una commissione di conciliazione conformemente alle disposizioni del paragrafo 1b)ii), le norme relative alle procedure ed al funzionamento di detti tribunali e commissioni sarno le seguenti:

1. Avvio della procedura

Entro tre mesi dal momento in cui il Consiglio avrà espletato l'esame di una vertenza sottopostagli conformemente alle disposizioni dell'Art.22 paragrafo 1a), o, qualora tale esame non fosse espletato, entro 18 mesi dall'inoltro della vertenza, tutte le parti in causa potranno, nei 21 mesi successivi a detto inoltro, informare il Direttore generale che desiderano sottoporre la vertenza in questione ad un tribunale arbitrale, oppure una qualsiasi delle parti in causa potrà informare il Direttore generale che desidera sottoporre la vertenza ad una commissione di conciliazione. Qualora le parti convengano un diverso modo di risoluzione, esse potranno informarne il Direttore generale entro tre mesi dall'espletamento della relativa procedura speciale.

2. Istituzione del tribunale o della commissione

a) Le parti in causa nella vertenza nomineranno all'unanimità, a seconda del caso, tre arbitri o tre conciliatori, e designeranno uno di questi quale Presidente del tribunale o della commissione.

b) Qualora, entro tre mesi dalla notifica contemplata al paragrafo 1 di cui sopra, non si sia provveduto a nominare come sopra uno o più membri del tribunale o della commissione, il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite nominerà, su richiesta di una qualsiasi delle parti, entro tre mesi da detta richiesta, i membri mancanti, Presidente compreso.

c) Qualora un posto si renda vacante in seno al tribunale o alla commissione, ad esso si provvederà entro un mese, conformemente al capoverso a), o successivamente conformemente al capoverso b).

3. Procedure e funzionamento

a) Tribunale e commissione fisseranno la propria procedura. Qualsiasi decisione su questioni di procedura o di merito potrà esser presa a maggioranza dei membri.

b) I membri del tribunale o della commissione saranno remunerati conformemente al régolamento finanziario dell'Organizzazione. Il Direttore generale fornirà i servizi di segreteria necessari, consultandosi col Prèsidente del tribunale o della commissione. Tutte le spese relative al tribunale, alla commissione ed ai rispettivi membri, salvo le spese delle parti in causa, saranno a carico dell'Organizzazione.

4. Sentenze e rapporti

a) Il tribunale arbitrale concluderà il procedimento con una sentenza che sarà vincolante per tutte le parti.

b) La commissione di conciliazione concluderà il procedimento con un rapporto che trasmetterà a tutte le parti in causa e che racchiuderà raccomandazioni di cui tutte le parti dovranno tenere il massimo conto.

LEGGE 13 dicembre 1984, n. **973.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo che istituisce una fondazione europea tra i dieci Paesi della CEE, con atto finale e dichiarazioni allegate, firmati a Bruxelles il 29 marzo 1982.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo che istituisce una fondazione europea tra i dieci Paesi della CEE, con atto finale e dichiarazioni allegate, firmati a Bruxelles il 29 marzo 1982.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 26 dell'accordo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 dicembre 1984

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*
MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*
FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*
GULLOTTI, *Ministro per i beni culturali e ambientali*
FORTE, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (*atto n.* 386):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 9 dicembre 1983.

Assegnato alla 3ª commissione (affari esteri), in sede referente, il 7 febbraio 1984, con pareri delle commissioni 1ª, 7ª e 11ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 14 marzo 1984.

Relazione scritta annunciata il 22 maggio 1984 (atto n. 386/A).

Esaminato in aula e approvato il 23 maggio 1984.

Camera dei deputati (*atto n.* 1741):

Assegnato alla III commissione (affari esteri), in sede referente, il 4 luglio 1984, con pareri delle commissioni V e VIII.

Esaminato dalla III commissione il 19 luglio 1984.

Relazione scritta annunciata il 30 luglio 1984 (atto n. 1741/A).

Esaminato in aula e approvato il 6 dicembre 1984.

ACCORDO
CHE ISTITUISCE UNA FONDAZIONE EUROPEA

PREAMBOLO

IL REGNO DEL BELGIO, rappresentato in debita forma dal Signor Leo TINDEMANS,
Ministro delle Relazioni estere,

IL REGNO DI DANIMARCA, rappresentato in debita forma dal Signor Kjeld OLESEN,
Ministro degli Affari esteri,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, rappresentata in debita forma dal Signor Hans-Dietrich GENSCHER,
Ministro federale degli Affari esteri,

LA REPUBBLICA ELLENICA, rappresentata in debita forma dal Signor Yannis HARALAMBOPOULOS,
Ministro degli Affari esteri,

LA REPUBBLICA FRANCESE, rappresentata in debita forma dal Signor André CHANDERNAGOR,
Ministro delegato presso il Ministro delle Relazioni estere, incaricato degli Affari europei,

L'IRLANDA, rappresentata in debita forma dal Signor Gerard COLLINS,
Ministro degli Affari esteri,

LA REPUBBLICA ITALIANA, rappresentata in debita forma dal Signor Emilio COLOMBO,
Ministro degli Affari esteri,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, rappresentato in debita forma dalla Signora Colette FLESCH,
Vicepresidente del Governo, Ministro degli Affari esteri,

IL REGNO DEI PAESI BASSI, rappresentato in debita forma dal Signor Max van der STOEL,
Ministro degli Affari esteri,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, rappresentato in debita forma da Lord CARRINGTON,
Ministro degli Affari esteri e del Commonwealth,

DESIDEROSI di favorire la comprensione tra i loro popoli in tutta la sua dimensione umana, sociale e culturale;

DECISI a dare ai loro cittadini una percezione diretta e concreta della realtà del progresso verso l'obiettivo dell'unione europea;

HANNO DECISO di istituire a tal fine una Fondazione europea e di definirne le condizioni di funzionamento,

HANNO CONVENUTO quanto segue:

CAPITOLO I

PRINCIPI E OBIETTIVI DELLA FONDAZIONE

Articolo 1

E istituita una Fondazione europea, in appresso denominata «Fondazione», dotata di personalità giuridica.
La Fondazione non persegue scopi di lucro. Essa ha sede a Parigi.

Articolo 2

La Fondazione ha il compito di accrescere la comprensione reciproca tra i popoli della Comunità economica europea, in appresso denominata «Comunità», di promuovere una migliore conoscenza del patrimonio culturale europeo, nella ricchezza della sua diversità e nella sua unità, nonché di sviluppare una maggiore comprensione dell'integrazione europea, secondo le linee specificate all'articolo 5.

Articolo 3

Le azioni della Fondazione saranno complementari a quelle di altre istituzioni o organismi che operano su un piano nazionale, bilaterale o multilaterale nei settori di sua competenza, senza con questo costituire doppioni di azioni iscritte nei programmi della Comunità.
La Fondazione intraprende in via prioritaria azioni indirette intese ad orientare e promuovere, eventualmente attraverso una partecipazione finanziaria, le iniziative e le attività avviate da altre istituzioni o organismi, nel rispetto dell'autonomia di questi ultimi.
La Fondazione può altresì prendere l'iniziativa di azioni dirette che altre istituzioni o organismi non sono in grado di intraprendere.
Le azioni che la Fondazione può incoraggiare o avviare devono interessare di norma, per il loro oggetto o per la cerchia delle persone che possono beneficiarne, un campo più vasto del territorio di un solo Stato parte dell'Accordo.

La Fondazione, operando in piena autonomia, provvede a una gestione equilibrata delle sue azioni.

Articolo 4

La Fondazione coopera con le istituzioni e gli organismi che operano nello stesso settore o in settori analoghi e che desiderano apportarle il loro contributo.

Articolo 5

La Fondazione stabilisce il programma che fissa le azioni prioritarie e le modalità del suo intervento.

Le azioni che la Fondazione può intraprendere nell'ambito dei suoi compiti, definiti all'articolo 2, possono tra l'altro avere lo scopo di:

— favorire, soprattutto tra i popoli della Comunità, la comprensione dell'idea europea e l'informazione sulla costruzione europea, compresa l'informazione sui paesi della Comunità e sulla loro storia;

— studiare il modo in cui i paesi della Comunità possono preservare e sviluppare il loro patrimonio culturale comune tenendo conto dell'evoluzione contemporanea della società e della tecnica;

— promuovere l'apprendimento delle lingue dei paesi della Comunità e le possibilità di utilizzare praticamente tali conoscenze;

— favorire gli scambi delle persone all'interno della Comunità, compresi gli scambi a livello professionale e quelli relativi alle attività intese ad accrescere la comprensione della Comunità;

— ideare, in particolare, e sostenere programmi destinati a rispondere agli interessi e alle esigenze dei giovani;

— favorire la propagazione della cultura della Comunità, all'interno e all'esterno del suo territorio, soprattutto aiutando progetti culturali o d'altra natura, allo scopo di fornire attraenti dimostrazioni di tipo popolare dell'identità della Comunità e della cooperazione tra i popoli che la compongono.

Articolo 6

La Fondazione conclude con il Governo della Repubblica francese un accordo sulla sede.

Articolo 7

In ciascuno degli Stati parti dell'Accordo la Fondazione ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali. In particolare, essa può acquisire o alienare beni immobili e mobili e stare in giudizio; a tal fine, essa è rappresentata dalla persona abilitata dal Consiglio della Fondazione.

Capitolo II

STRUTTURE DELLA FONDAZIONE

Articolo 8

Gli organi della Fondazione sono:

— il Consiglio della Fondazione (in appresso denominato «Consiglio»);

— il Comitato esecutivo;

assistiti dal Segretariato generale.

Articolo 9

1. Il Consiglio è composto di personalità di chiara fama che sono scelte tra i cittadini degli Stati parti dell'Accordo per la loro competenza ed esperienza e che offrono la massima garanzia d'indipendenza.

2. I membri del Consiglio esercitano il loro mandato in completa indipendenza. Nell'assolvimento delle loro funzioni, non chiedono né accettano istruzioni da nessuno.

3. Le funzioni di membro del Consiglio sono incompatibili con quelle di membro di un governo nazionale o della Commissione delle Comunità europee.

4. Il mandato di un membro del Consiglio scade quando si presenta un'incompatibilità.

Articolo 10

1. I membri del Consiglio si dividono in tre categorie:

— gli Stati parti dell'Accordo nominano di comune accordo due membri ciascuno;

— salvo eventuale decisione della Comunità, quest'ultima nomina un numero di membri pari alla metà del numero di membri nominati dagli Stati parti dell'Accordo;

— i membri delle prime due categorie procedono alla nomina dei membri della terza categoria, il cui numero è pari a quello dei membri nominati dalla Comunità. I membri della terza categoria sono eletti se ottengono almeno tre quarti ciascuno dei voti dei membri con diritto di voto.

Almeno la metà dei membri della terza categoria sarà scelta fra le personalità di istituzioni o organizzazioni che operano negli stessi campi della Fondazione.

2. Il mandato dei membri del Consiglio è di quattro anni. Esso è rinnovabile una sola volta. Nel caso in cui un membro del Consiglio cessi le sue funzioni prima dello scadere del suo mandato, è sostituito per il rimanente periodo da un membro nominato alle stesse condizioni. Il mandato dei membri del primo Consiglio decorrerà dalla data di entrata in vigore del presente Accordo.

3. Il Consiglio designa il Presidente e due Vicepresidenti, che rimangono in carica due anni.

Il Presidente viene scelto tra i membri nominati dagli Stati parti dell'Accordo.
I mandati del Presidente e dei Vicepresidenti sono rinnovabili una sola volta.

4. Il Presidente convoca il Consiglio ogni sei mesi oppure su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

5. In ogni fase dei lavori le decisioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta dai membri che lo compongono nel momento in cui viene presa la decisione di cui trattasi.

Articolo 11

Il Consiglio assicura l'alta direzione della Fondazione, determinandone gli orientamenti generali.

A tal fine, al Consiglio spetta in particolare:

— stabilire il programma con cui determina l'ordine di priorità delle azioni della Fondazione;

— stabilire il bilancio annuale e adottare i conti;

— adottare le disposizioni regolamentari interne che disciplinano il funzionamento della Fondazione;

— decidere in merito all'accettazione di legati, donazioni e sovvenzioni;

— nominare il Segretario generale della Fondazione e determinare la durata del suo mandato.

Articolo 12

Gli Stati parti dell'Accordo adottano in tempo utile e di comune accordo le disposizioni relative alle indennità giornaliere dei membri del Consiglio nonché le norme relative ad uno statuto del personale della Fondazione. Tali norme devono definire il meccanismo di composizione delle controversie tra la Fondazione e i suoi agenti.

Articolo 13

1. Il Comitato esecutivo si compone di un membro per Stato parte dell'Accordo, avente la cittadinanza di tale Stato.

Il Presidente e i due Vicepresidenti del Consiglio ne sono membri di diritto.

Gli altri membri sono designati dal Consiglio, al suo interno, in modo che le tre categorie di membri che compongono il Consiglio secondo le modalità di cui all'articolo 10, paragrafo 1, siano rappresentati, per quanto possibile, nelle stesse proporzioni nel Comitato esecutivo.

2. Il mandato dei membri del Comitato esecutivo ha la medesima durata di quello dei membri del Consiglio ed è rinnovabile alle stesse condizioni.

3. Il Presidente del Consiglio esercita la Presidenza del Comitato esecutivo. Le decisioni del Comitato esecutivo sono prese a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono nel momento in cui viene presa la decisione di cui trattasi.

4. Il Segretario generale partecipa alle sedute del Comitato esecutivo senza diritto di voto.

5. Il Presidente convoca il Comitato esecutivo almeno tre volte all'anno oppure su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

Articolo 14

1. Il Comitato esecutivo è incaricato degli atti di amministrazione generale della Fondazione.

2. Esso stabilisce il progetto di programma d'azione della Fondazione e lo presenta al Consiglio.

3. Esso stabilisce il progetto di bilancio annuale ed eventualmente i progetti di previsioni finanziarie pluriennali e li presenta al Consiglio.

4. Esso prepara i lavori del Consiglio.

5. Esso provvede all'elaborazione ed all'esecuzione del programma d'azione.

6. Esso assume e revoca il personale della Fondazione su proposta del Segretario generale.

Articolo 15

1. Il Segretario generale assiste il Consiglio e il Comitato esecutivo in tutte le loro mansioni.

2. Egli stabilisce per il Comitato esecutivo il progetto preliminare di programma d'azione della Fondazione e quello del bilancio annuale e li presenta al Comitato esecutivo.

3. Egli provvede alla gestione della Fondazione e all'esecuzione delle sue azioni secondo le direttive impartitegli dal Consiglio e dal Comitato esecutivo.

4. Egli ha autorità sul personale che propone al Comitato esecutivo per assunzione o revoca.

CAPITOLO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 16

Le risorse finanziarie della Fondazione provengono:

1. da un contributo della Comunità, con riserva di una decisione;
2. da contributi volontari d'origine pubblica e privata.

La Fondazione non puo accettare dotazioni o contributi gravati da condizioni incompatibili con i suoi fini.

Articolo 17

1. Il Consiglio adotta le disposizioni regolamentari di natura finanziaria che specificano tra l'altro:

— le modalità relative all'elaborazione e all'esecuzione del bilancio annuale, nonché al rendimento e alla verifica dei conti;

— le modalità di versamento e di utilizzazione delle risorse della Fondazione;

— le norme e modalità di controllo concernenti la responsabilità degli ordinatori e dei contabili.

Articolo 18

Alle condizioni stabilite dalle disposizioni regolamentari di natura finanziaria di cui all'articolo 17, il Consiglio stabilisce ogni anno il bilancio della Fondazione. Tale bilancio deve comprendere tutte le entrate prevedibili e tutte le spese previste per l'esercizio in questione.

Nel bilancio, entrate e spese devono risultare in pareggio.

Le entrate e le spese sono espresse in ECU.

Articolo 19

Il Comitato esecutivo esegue il bilancio in conformità delle disposizioni regolamentari di natura finanziaria ed entro il limite degli stanziamenti assegnati. Esso rende conto della sua gestione al Consiglio.

Articolo 20

1. Il controllo finanziario è esercitato dalla Corte dei Conti delle Comunità europee.

2. La verifica, che ha luogo su documenti ed eventualmente in loco, è destinata a costatare la legittimità e la regolarità di tutte le entrate e spese e ad accertare la sana gestione finanziaria.

La Corte dei conti presenta annualmente al Consiglio una relazione sui risultati di tale esame.

Il Comitato esecutivo fornisce qualsiasi informazione e tutta l'assistenza di cui la Corte dei conti possa aver bisogno nell'esercizio delle funzioni di verifica.

3. Le disposizioni regolamentari di natura finanziaria determinano le condizioni alle quali al Comitato esecutivo viene dato atto dell'esecuzione del bilancio.

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 21

1. La Repubblica francese mette gratuitamente a disposizione della Fondazione un terreno sito a Parigi nonché gli edifici necessari per il funzionamento della Fondazione e ne assume la manutenzione immobiliare.

2. Le modalità di applicazione del paragrafo 1 sono disciplinate dall'accordo sulla sede.

Articolo 22

Le lingue della Fondazione sono le lingue ufficiali della Comunità.

Articolo 23

Il Comitato esecutivo elabora entro il 31 marzo la relazione generale annua sulle attività della Fondazione e la trasmette per approvazione al

Consiglio. La relazione così approvata viene trasmessa entro il 30 giugno ai governi degli Stati parti dell'accordo e per informazione alle istituzioni della Comunità.

Articolo 24

Ogni eventuale controversia fra gli Stati parti dell'Accordo o fra uno o piu di tali Stati e la Fondazione in merito all'applicazione o all'interpretazione dell'Accordo stesso, che non sia stato possibile comporre mediante negoziato in un termine di sei mesi, è sottoposta ad arbitrato.

In tal caso, su richiesta congiunta delle parti in causa o, in mancanza di ciò, su richiesta di una sola parte, il Presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee designa, secondo le modalità fissate da un regolamento di procedura stabilito dagli Stati parti dell'Accordo previa consultazione della Corte di giustizia, l'organo arbitrale invitato a comporre la controversia.

Gli Stati parti dell'Accordo e la Fondazione eseguono la sentenza dell'organo arbitrale.

CAPITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 25

1. Il presente accordo si applica al territorio europeo degli Stati parti dell'accordo, ai dipartimenti francesi d'oltremare e ai territori francesi d'oltremare.

2. In deroga al paragrafo 1, l'Accordo non si applica alle zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro; esso non si applica altresì alle Isole Normanne e all'Isola di Man, a meno che il Governo del Regno Unito non dichiari che l'Accordo si applica a uno o piu dei suddetti territori.

3. L'Accordo non si applica alle Isole Faeröer o alla Groenlandia. Tuttavia, il Governo del Regno di Danimarca può notificare presso il Governo della Repubblica francese che l'Accordo è applicabile a questi territori.

4. Ciascuno Stato parte dell'Accordo può dichiarare al momento della firma, ratifica, accettazione o approvazione dell'Accordo o dell'adesione a quest'ultimo nonché in qualsiasi momento successivo, mediante notifica al Governo della Repubblica francese, che l'Accordo si applicherà al territorio o ai territori extraeuropei designati in detta dichiarazione, di cui esso assicura le relazioni internazionali.

Articolo 26

1. L'Accordo è concluso per un periodo indeterminato.

2. L'Accordo entra in vigore un mese dopo che tutti gli Stati firmatari hanno depositato presso il Governo della Repubblica francese il loro strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

3. La Fondazione è costituita e operante sin dalla prima riunione del Consiglio.

Articolo 27

L'adesione al presente Accordo di qualsiasi nuovo Stato membro della Comunità si effettua mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il Governo della Repubblica francese e prende effetto in base a tale atto.

Articolo 28

Il Governo della Repubblica francese notifica agli Stati parti dell'Accordo:

a) il deposito di tutti gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;

b) l'entrata in vigore dell'Accordo;

c) qualsiasi dichiarazione o notifica fatta a norma dell'articolo 25.

Articolo 29

L'Accordo, redatto in lingua danese, in lingua francese, in lingua greca, in lingua inglese, in lingua irlandese, in lingua italiana, in lingua olandese e in lingua tedesca, gli otto testi facenti tutti ugualmente fede, sara depositato negli archivi del Governo della Repubblica francese che provvederà a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei Governi degli Stati parti dell'Accordo.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.

Fatto a Bruxelles, addì ventinove marzo millenovecentottantadue.

ATTO FINALE

I RAPPRESENTANTI DEGLI STATI FIRMATARI DELL'ACCORDO,

Riuniti a Bruxelles il 29 marzo 1982 per la firma dell'accordo che istituisce una Fondazione europea,

HANNO ADOTTATO I SEGUENTI TESTI:

— Accordo che istituisce una Fondazione europea.

— Accordo relativo all'istituzione di un Comitato preparatorio.

All'atto della firma di questi testi, i rappresentanti degli Stati firmatari dell'Accordo

— hanno adottato le dichiarazioni riportate negli allegati 1 e 2;

— hanno preso atto della dichiarazione della Repubblica federale di Germania riportata nell'allegato 3.

Fatto a Bruxelles, addì ventinove marzo millenovecentottandue.

Allegato 1

DICHIARAZIONI RELATIVE ALL'ACCORDO CHE ISTITUISCE UNA FONDAZIONE EUROPEA

Articolo 4

Un'adeguata collaborazione sarà instaurata tra la Fondazione europea e il Consiglio d'Europa.

Fatta salva la sua autonomia, la Fondazione europea collaborerà inoltre opportunamente con la Fondazione culturale europea di Amsterdam, il Centro culturale europeo di Delfi, nonché altre istituzioni analoghe che svolgano attività parallele o convergenti con i suoi obiettivi.

Articolo 16

Gli Stati firmatari studieranno, per quanto possibile, le misure che potrebbero adottare per riservare, in materia di tasse e imposte nazionali, alle sovvenzioni e ai contributi per il finanziamento della Fondazione un trattamento comparabile al trattamento che essi accordano ai contributi per il finanziamento di organizzazioni o fondazioni simili.

Articolo 26, paragrafo 2

Gli Stati firmatari si impegnano ad avviare con urgenza le procedure interne di approvazione parlamentare e di ratifica per accelerare al massimo l'attuazione dell'Accordo e l'effettivo insediamento della Fondazione.

Allegato 2

DICHIARAZIONE RELATIVA AL REGIME DA ACCORDARE ALLA FONDAZIONE, AI SUOI MEMBRI E AL SUO PERSONALE

Nei quattro mesi successivi alla firma dell'accordo, gli Stati firmatari negozieranno il regime da accordare alla Fondazione, ai suoi membri e al suo personale, sulla base delle esigenze e degli interessi funzionali della Fondazione e del suo carattere indipendente.

Essi esamineranno in particolare i problemi concernenti:

— per la Fondazione: immunità di esecuzione; inviolabilità di locali, edifici e archivi; libertà da provvedimenti di costrizione amministrativa o giudiziaria; esenzione da imposte dirette; esenzione da imposte indirette e da restrizioni all'importazione o all'esportazione (con riserva di una decisione di competenza della Comunità); libertà di pubblicazione e di informazione; regime speciale in materia valutaria e di cambio;

— per i membri del Consiglio: immunità di giurisdizione per tutti gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni; facilitazioni amministrative in materia di spostamenti, di soggiorno e di cambio;

— per i partecipanti ai lavori della Fondazione: facilitazioni amministrative in materia di spostamenti, di soggiorno e di cambio;

— per il Segretario generale e il personale: immunità di giurisdizione per tutti gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni; trattamento di favore in materia di immigrazione e di registrazione; facilitazioni in materia monetaria e di cambio; diritto di importare ed esportare il proprio mobilio, la propria autovettura e i propri effetti personali.

Essi disciplineranno anche il regime di sicurezza sociale e il regime fiscale del Segretario generale e del personale della Fondazione.

Allegato 3

DICHIARAZIONE DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

L'accordo si applica altresì al Land di Berlino, sempreché il Governo della Repubblica federale di Germania non abbia fatto una dichiarazione contraria alle altre parti contraenti entro tre mesi dall'entrata in vigore dell'accordo.

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
ANDREOTTI

LEGGE 18 dicembre 1984, n. **974.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa della Jugoslavia per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio, con protocollo, firmata a Belgrado il 24 febbraio 1982.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio, con protocollo, firmata a Belgrado il 24 febbraio 1982.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 28 della convenzione stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1984

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*
VISENTINI, *Ministro delle finanze*
SIGNORILE, *Ministro dei trasporti*
CAPRIA, *Ministro del commercio con l'estero*
CARTA, *Ministro della marina mercantile*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (*atto n.* 972):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 5 dicembre 1983.

Assegnato alla III commissione (affari esteri), in sede referente, l'8 marzo 1984, con pareri delle commissioni I, V, VI e X.

Esaminato dalla III commissione il 4 aprile 1984.

Esaminato in aula il 29 maggio 1984 e approvato il 30 maggio 1984.

Senato della Repubblica (*atto n.* 776):

Assegnato alla 3ª commissione (affari esteri), in sede referente, il 6 luglio 1984, con pareri delle commissioni 6ª, 8ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 10 ottobre 1984.

Relazione scritta annunciata il 20 novembre 1984 (atto n. 776/A).

Esaminato in aula e approvato il 12 dicembre 1984.

CONVENTION

between the italian Republic and the Socialist Federal Republic of Yugoslavia for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and on capital

THE ITALIAN REPUBLIC

and

THE SOCIALIST FEDERAL REPUBLIC OF YUGOSLAVIA

DESIRING to conclude a Convention for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and on capital.

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

ARTICLE 1.

(Personal scope).

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

ARTICLE 2.

(Taxes covered).

1. This Convention shall apply to taxes on income and on capital imposed in a Contracting State or in its political or administrative subdivisions or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied. The Convention shall also apply to the contributions levied in Yugoslavia, except to contributions for social security.

2. There shall be regarded as taxes on income and on capital all taxes imposed on total income, on total capital, or on elements of income or of capital, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, taxes on the total amounts of wages or salaries paid by enterprises, as well as taxes on capital appreciation. In the sense of this Convention, as taxes shall be regarded also the contributions referred to in paragraph 1 of this Article.

3. The taxes to which this Convention shall apply are, in particular:

a) in Yugoslavia:

1) porez i doprinosi iz dohotka organizacija udruženog rada (the tax and contributions on income of organizations of associated labour);

2) porez i doprinosi iz licnog dohotka iz radnog odnosa (the tax and contributions on personal income derived from dependent personal services);

3) porez i doprinosi iz ličnog dohotka od poljoprivredne delatnosti (the tax and contributions on personal income derived from agricultural activity);

4) porez i doprinosi iz ličnóg dohotka od samostalnog obavljanja privrednih i neprivrednih delatnosti (the tax and contibutions on personal income derived from independent economic and non-economic activities);

5) porez i doprinosi iz ličnog dohotka od autorskih prava, patenata i tehničkih unapredjenja (the tax and contributions on personal income derived from copyrights, patents and technical improvements);

6) porez na prihod od imovine i imovinskih prava (the tax on revenue from capital and capital rights);

7) porez na imovinu (the tax on capital);

8) porez iz ukupnog prihoda gradjana (the tax on total revenue of citizens);

9) porez na dobit stranih lica ostvarenu ulaganjem u domaću organizaciju udruženog rada za svrhe zajedničkog poslovanja (the tax on profits of foreign persons derived from investments in a domestic organization of associated labour for the purposes of a joint venture);

10) porez na dobit stranih lica ostvarenu izvodjenjem investicionih radova (the tax on profits of foreign persons derived from investment works);

11) porez na prihod stranih lica ostvaren od prevoza putnika i robe (the tax on revenues of foreign persons derived from passenger and cargo transport) (hereinafter referred to as « Yugoslav tax »);

b) in Italy:

1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche (the personal income tax);

2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche (the corporate income tax);

3) l'imposta locale sui redditi (the local income tax),
even if they are collected by withholding taxes at the source (hereinafter referred to as « Italian tax »).

4. The Convention shall also apply to any identical or substantially similar taxes which are imposed after the date of signature of this Convention in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other any substantial changes which have been made in their respective taxation laws.

ARTICLE 3.

(General definitions).

1. For the purposes of this Convention:

a) the term « Yugoslavia » means the territory of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia including also any area outside the territorial sea of Yugoslavia which has been or may hereafter be designated under the laws of Yugoslavia and in accordance with the Agreement between Yugoslavia and Italy for the delimitation of the continental shelf between the two Countries, signed at Rome on 8th January 1968, as amended from time to time, as an area within which the rights of Yugoslavia to the sea-bed and subsoil and their natural resources may be exercised;

b) the term « Italy » means the Republic of Italy and includes any area beyond the territorial waters of Italy which, in accordance with the laws of Italy concerning the exploration and the exploitation of natural resources and with the Agreement between Yugoslavia and Italy for the delimitation of the continental shelf between the two Countries, signed at Rome on 8th January 1968, as amended from time to time, may be designated as an area within which the rights of Italy with respect to the sea-bed and subsoil and their natural resources may be exercised;

c) the terms « a Contracting State » and « the other Contracting State » mean Yugoslavia or Italy, as the context requires;

d) the term « national » means a citizen and any other individual deriving his status as such from the laws in force in each of the Contracting States;

e) the term « person » means:

i) in respect of Yugoslavia, an individual and any legal person;

ii) in respect of Italy, an individual, a company and any other body of persons;

f) the term « company » means:

i) in respect of Yugoslavia, an organisation of associated labour and any other legal person subject to tax;

ii) in respect of Italy, any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes;

g) the term « enterprise of a Contracting State » and « enterprise of the other Contracting State » mean, in respect of Yugoslavia, an organisation of associated labour and other self-managed organisation and comunity, working people who individually perform activities independently and an enterprise established outside the territory of Yugoslavia carried on by a resident of Yugoslavia, and in recpect of Italy, an enterprise carried on by a resident of Italy;

h) the term « international traffic » means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise which has its place of effective management in a contracting State, except when the transport by a ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;

i) the term « competent authority » means:

i) in respect of Yugoslavia, the Federal Secretariat for Finance or its authorised representative;

ii) in respect of Italy, the Ministry of Finance.

2. As regards the application of this Convention by a Contracting State, any term not defined therein shall have the meaning which it has under the laws of that State concerning the taxes to which the Convention applies.

ARTICLE 4.

(*Fiscal domicile*).

1. For the purposes of this Convention. the term « resident of a Contracting State » means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 of this Article an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:

a) he shall be deemed to be a resident of the State in which he has a permanent home available to him. If he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);

b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident of the State in which he has an habitual abode;

c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the State of which he is a national;

d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 of this Article a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the State in which its place of effective management is situated.

ARTICLE 5.

(*Permanent establishment*).

1. For the purposes of this Convention, the term « permanent establishment » means a fixed place of business in which the business of the enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term « permanent establishment » shall include especially:

a) a place of management;

b) a branch;

c) an office;

d) a factory;

e) a workshop;

f) a mine, quarry or other place of extraction of natural resources;

g) a building site or construction or assembly project which exists for more than twelve months.

3. The term « permanent establishment » shall not be deemed to include:

a) the use of facilities solely for the purpose of storage, displav or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;

b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;

c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;

d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise, or for collecting information, for the enterprise;

e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of advertising, for the supply of information, for scientific research or for similar activities which have a preparatory or auxiliary character, for the enterprise.

4. A person acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State – other than an agent of an independent status to whom paragraph (5) applies – shall be deemed to be a permanent establishment in the first-mentioned State if he has, and habitually exercises in that State, an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, unless his activities are limited to the purchase of goods or merchandise for the enterprise.

5. An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, where such persons are acting in the ordinary course of their business.

6. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

ARTICLE 6.

(Income from immovable property).

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. The term « immovable property » shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. Ships and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 of this Article shall apply to income derived from the direct use, letting or use in any other form of immovable property.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

ARTICLE 7.

(*Business profits*).

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.

2. Subject to the provisions of paragraph 3 of this Article, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

3. In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment, including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.

4. The profits to be attributed to a permanent establishment shall be determined on the basis of business books kept by the permanent establishment. If such books do not constitute an adequate basis for the purposes of determining the profits of the permanent establishment, then such profits may be determined on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts. The method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles embodied in this Article.

5. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

6. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is a good and sufficient reason to the contrary.

7. The provisions of this Article shall apply to the profits de-

rived ba a resident of Italy in Yugoslavia in respect of his participation in a joint venture with a Yugoslav enterprise.

8. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

ARTICLE 8.

(Shipping and air transport).

1. Profits from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

2. If the place of effective management of a shipping enterprise is aboard a ship, then it shall be deemed to be situated in the Contracting State in which the home harbour of the ship is situated, or, if there is no such home harbour, in the Contracting State of which the operator of the ship is a resident.

3. The provisions of paragraph 1 of this Article shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

ARTICLE 9.

(Associated enterprises).

Where

a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or

b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those condi-

tions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

ARTICLE 10.

(Dividends).

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, and according to the laws of that State, but the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the dividends.

The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of these limitations.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3. The term « dividends » as used in this Article means income from shares, or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the taxation laws of the State of which the company making the distribution is a resident.

4. The provisions of paragraph 1 and 2 of this Article shall not apply if the recipient of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the dividends are taxable in that other Contracting State according to its own law.

5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the

undistributed profits consists wholly or partly of profits or income arising in such other State.

ARTICLE 11.

(*Interest*).

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, interest referred to in paragraph 1 of this Article may also be taxed in the Contracting State in which it arises, and according to the laws of that State, but the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation.

3. The term « interest » as used in this Article means income from Government securities, bonds or debentures, whether or not secured by mortage and whether or not carrying a right to participate in profits, and debt-claims of every kind as well as all other income assimilated to other income from money lent by the taxation law of the State in which the income arises.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article shall not apply if the recipient of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the interest is taxable in that other Contracting State according to its own law.

5. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political or administrative subdivision, a local authority or a resident of that State.

6. Notwithstanding the provisions of paragraph 5 of this Article the interest shall be deemed to arise in the Contracting State in which the payer of the interest has a permanent establishment or a fixed base with which the indebtedness on which the interest is paid is effectively connected and which bears the interest, whether or not the payer of the interest is a resident of the Contracting State.

7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the recipient or between both of them and some other person, the amount of the interest paid, having regard to the debt-claim

for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the recipient in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the lastmentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

ARTICLE 12.

(Royalties).

1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. The royalties referred to in paragraph 1 of this Article may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the royalties. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation.

3. The term « royalties » as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work (including cinematograph films, films and tapes for television or broadcasting), any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial, or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article shall not apply if the recipient of the royalties, being a resident of a Contracting State carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the royalties are taxable in that other Contracting State according to its own law.

5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that Contracting State itself, a political or administrative subdivision, a local authority or a resident of that Contracting State.

6. Notwithstanding the provisions of paragraph 5 of this Ar-

ticle, the royalties shall be deemed to arise in the Contracting State in which the payer of the royalties has its permanent establishment or a fixed base with which the liability to pay the royalties was incurred and which bears the royalties whether or not the payer of the royalties is a resident of the Contracting State.

7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the recipient or between both of them and some other person, the amount of the royalties paid, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would be agreed upon between the payer and the recipient in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In that case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

ARTICLE 13.

(Capital gains).

1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other State.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2 of this Article, gains from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

4. Gains from the alienation of any property other than referred to in paragraphs 1, 2 and 3 of this Article, shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

ARTICLE 14.

(Independent personal services).

1. Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that State unless:

a) he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities, in which case so much of the income may be taxed in that other State as is attributable to that fixed base; or

b) he is present in the other Contracting State for the purpose of performing his activities for a period or periods, exceeding in the aggregate 183 days in the taxable year concerned, in which case so much of the income may be taxed in that other State as is attributable to the activities performed in that other State.

2. The term « professional services » includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

ARTICLE 15.

(Dependent personal services).

1. Subject to the provisions of Articles 16, 17, 18, 19 and 20 of this Convention, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 of this Article, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:

a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in the fiscal year concerned, and

b) the remuneration is paid by, or on behalf of, a person who is not a resident of the other State, and

c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the person has in the other State.

3. *a*) Wages, salaries and other similar remunerations, other

than pensions, paid by a Contracting State or a political or administrative subdivision or a local authority thereof to an individual shall be taxable only in that State.

b) Wages, salaries and other similar remunerations, other than pensions paid by a Contracting State or a political or administrative subdivision or a local authority thereof to an individual shall be taxable only in the other Contracting State if a recipient, who performs a work in that other State, is a resident of that State and who:

(i) is a national of that State, without being a national of the first Contracting State, or

(ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of work performed.

4. Wages, salaries and other similar remunerations, other than pensions, derived by an individual for work performed in connection with a business carried on by a Contracting State or a political or administrative subdivision or a local authority thereof, shall be taxable in accordance with provisions of paragraph 1 and 2 of this Article.

5. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic, may be taxed in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

ARTICLE 16.

(Fees derived from work on joint business boards and director's fees).

1. Director's fees and other similar payments derived by a resident of Yugoslavia in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of Italy may be taxed in Italy.

2. Fees and other similar payments derived by a resident of Italy in his capacity as a member of a joint business board of a company which is a resident of Yugoslavia may be taxed in Yugoslavia.

ARTICLE 17.

(Artistes and athletes).

1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15 of this

Convention, income derived by theatre, motion picture, radio or television artistes, musicians, athletes and other entertainers from their personal activities as such may be taxed in the Contracting State in which these activities are exercised.

2. Where income in respect of activities exercised by an entertainer referred to in paragraph 1 of this Article accrues not to that entertainer himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15 of this Convention, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or athlete are exercised.

3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article, income derived in respect of the activities referred to in paragraph 1 of this Article within the framework of a cultural or sports exchange programme granted by both Contracting States shall be exempted from taxation in the Contracting State in which these activities are exercised.

ARTICLE 18.

(*Pensions*).

1. Pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of past employment shall be taxable only in the Contracting State the resident of which is the recipient of the pension.

2. *a*) Any pension paid by a Contracting State or a political or administrative subdivision or a local authority thereof out of the budget or special funds to any individual shall be taxable only in that State;

b) however, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the recipient is a national of and a resident of that State.

3. Any pension derived by an individual for work performed in connection with any business carried on by one of the Contracting States or a political or administrative subdivision or a local authority thereof shall be taxable only in the Contracting State of which the individual is a resident.

ARTICLE 19.

(*Students*).

1. Payments which a student, or apprentice or business trainee, who is or was immediately before visiting a Contracting State a

resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned State solely for the purpose of his, education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in that State, provided that such payments are made to him from sources outside that other State.

2. Income derived by a student, or apprentice or business trainee in respect of activities exercised in a Contracting State in which he is present solely for the purpose of his education or training, shall not be taxable in that State, during a reasonable period of time for such an education or training unless it exceeds the amount necessary for his maintenance, education or training.

ARTICLE 20.

(*Professors*).

1. An individual who visits a Contracting State for the purpose of teaching or carrying out research at a university, college or other recognised educational institution in that Contracting State and who is or was immediately before that visit a resident of the other Contracting State, shall be exempt from taxation in the first-mentioned Contracting State on remuneration for such teaching or research for a period not exceeding two years from the date of this first visit for that purpose.

2. The provision of paragraph 1 of this Article shall not apply to income from research if such research is undertaken not in the public interest but primarily for the private benefit of a specific person or persons.

ARTICLE 21.

(*Other income*).

1. Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not expressly mentioned in the foregoing Articles of this Convention shall be taxable only in that State.

2. The provisions of paragraph 1 of this Article shall not apply to income, other than income from immovable property, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State indipendent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the income is taxable in that other Contracting State according to its own law.

ARTICLE 22.

(Capital).

1. Capital represented by immovable property owned by a resident of a Contracting State and situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. Capital represented by movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or by movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State of the purpose of performing independent personal services may be taxed in that other State.

3. Ships and aircraft operated in international traffic, and movable property pertaining to the operation of such ships and aircraft, shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

4. All other elements of capital of a resident of a Contracting State shall be taxable only in that State.

ARTICLE 23.

(Methods for elimination of double taxation).

Double taxation shall be avoided as follows:

1. In the case of Yugoslavia:

a) where a resident of Yugoslavia derives income or owns capital which, in accordance with the provisions of this Convention may be taxed in Italy, Yugoslavia shall, subject to the provisions of subparagraph *b)* and paragraph 3 of this Article, exempt such income or capital from tax;

b) where a resident of Yugoslavia derives income which, in accordance with the provisions of Articles 10, 11 and 12 of this Convention may be taxed in Italy, Yugoslavia shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident an amount equal to the tax paid in Italy. Such deduction shall not, however, exceed that part of the tax, as computed before the deduction is given, which is appropriate to the income derived from Italy.

2. In the case of Italy:

a) if a resident of Italy owns items of income which are taxable in Yugoslavia, Italy, in determining its income tax specified in Article 2 of this Convention, may include in the basis upon which

such taxes are imposed the said items of income, unless specific provisions of this Convention otherwise provide.

In such a case, Italy shall deduct from the taxes so calculated the tax on income paid in Yugoslavia but at an amount not exceeding that proportion of the aforesaid Italian tax which such items of income bear to the entire income;

b) however, no deduction will be granted if the item of income is subjected in Italy to a final withholding tax by request of the recipient of the said income in accordance with the Italian law.

3. Where in accordance with any provision of the Convention income derived or capital owned by a resident of a Contracting State is exempt from tax in that State, such State may in calculating the amount of tax on the remaining income or capital of such resident apply the rate of tax which would have been applicable if the exempted income or capital had not been so exempted.

4. Where a resident of Italy derives profits in Yugoslavia in respect of his participation in a joint venture with a Yugoslav enterprise, Italy shall allow to that resident a tax credit from the Italian tax on such profits in accordance with paragraph 2 of this Article up to the amount of the tax assessed, even if it in not paid, in accordance with the Yugoslav laws. However, the amount of the tax credit shall not exceed 25 per cent.

ARTICLE 24.

(*Non discrimination*).

1. The nationals of a Contracting State, whether or not they are residents of one of the Contracting States, shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected. This paragraph shall also apply:

a) to legal persons deriving their status as such from the laws in force in Yugoslavia;

b) to legal persons, partnerships and association deriving their status as such from the laws in force in Italy.

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities. This provision shall not be construed as obliging a Contract-

ing State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residentes.

3. Except where the provisions of Article 9, paragraph 7 of Article 11, or paragraph 7 of Article 12 of this Convention apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State. Similarly, any debts of an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable capital of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been contracted to a resident of the first-mentioned State.

4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned States to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of that first-mentioned State are or may be subjected.

5. The provisions of this Article shall, notwithstanding the provisions of Article 2, apply to taxes of every kind and description.

ARTICLE 25.

(*Mutual agreement procedure*).

1. Where a resident of a Contracting State considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with this Convention, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic laws of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident. The case must be presented within two years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Convention.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at an appropriate solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation not in accordance with the Convention.

3. The competent authorities of the Contracting State shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the paragraphs 1, 2 and 3 of this Article. When it seems advisable in order to reach agreement to have an oral exchange of opinions, such exchange mav take place through a Commission consisting of representatives of the competent authorities of the Contracting States.

ARTICLE 26.

(*Exchange of information*).

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is necessary for the carrying out of this Convention and of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by the Convention insofar as the taxation thereunder is in accordance with this Convention, as well as for the prevention of fiscal evasion. Any information so exchanged shall be treated as secret and shall not be disclosed to any persons or authorities (including judicial determinations) other than those concerned with the assessment or collection of the taxes which are the subject of the Convention.

2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on the competent authorities of one of the Contracting States the obligation:

a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;

b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;

c) to supply information which would disclose any business or official secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).

ARTICLE 27.

(*Diplomatic and consular officers*).

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of diplomatic or consular officers under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

ARTICLE 28.

(*Entry into force*).

1. This Convention shall be ratified and the instruments of ratification shall be exchanged at Rome.

2. The Convention shall enter into force on the thirtieth day after the date of exchange of the instruments of ratification and its provisions shall have effect:

a) in Yugoslavia:

in respect of the taxes on income and the taxes on capital for any fiscal year beginning on or after the first day of January in the calendar year following that in which the instruments of ratification are exchanged;

b) in Italy:

in respect of the taxes on income for any taxable period beginning on or after the first day of January in the calendar year following that in which the instruments of ratification are exchanged.

ARTICLE 29.

(*Termination*).

This Convention shall remain in force indefinitely but either of the Contracting States may, on or before the thirtieth day of June in any calendar year from the fifth year following that in which the instruments of ratification have been exchanged, give to the other Contracting State, through diplomatic channels, written notice of termination and, in such event, this Convention shall cease to have effect:

a) in Yugoslavia:

in respect of the taxes on income and the taxes on capital for any fiscal year beginning on or after the first day of January in the calendar year following that in which the notice of termination is given;

b) in Italy:

in respect of the taxes on income for any taxable period beginning on or after the first day of January in the calendar year following that in which the notice of termination is given.

IN WITHNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised thereto have signed this Convention.

Done at Belgrade this twenty-fourth day of February 1982, in

two originals in the English language, both copies being equally authentic.

For the Italian Republic

PIETRO CALAMIA

For the Socialist Federal Republic of Yugoslavia

PETAR KOSTIĆ

PROTOCOL

At the moment of signature of the Convention between the Italian Republic and the Socialist Federal Republic of Yugoslavia for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and on capital the undersigned, being duly authorised thereto, have agreed upon the following provisions constituting an integral part of the Convention.

1. *Ad Article 2.*

Where a tax on capital is subsequently introduced in Italy the Convention shall also apply to such tax.

2. *Ad Article 7, paragraph 3.*

The expression « expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment » means the expenses directly connected with the activity of the permanent establishment.

3. *Ad Article 7, paragraph 4.*

If necessary, the competent authorities of the Contracting States shall endeavour to agree on the method for apportioning the profits of the enterprise.

4. *Ad Article 8.*

As far as Yugoslavia, in accordance with its Republican and Provincial laws on taxation, has not taxed Italian passenger and cargo transporters for the period from January 1, 1974 till entry into effect of this Convention, Italy shall not tax the Yugoslav passenger and cargo trasporters for the same period of time.

5. *Ad Article 15.*

a) Wages, salaries and other similar remunerations, other than pensions, derived by individuals in respect of their work in the Joint Economic Rapresentation of Yugoslavia and the Tourist Federation of Yugoslavia shall be taxable only in Yugoslavia.

b) Wages, salaries and other similar remunerations, other than pensions, derived by individuals in respect of their work in the Italian Foreign Trade Institution (I.C.E.) and the Italian Tourism Body (E.N.I.T.) shall be taxable only in Italy.

6. *Ad Article 23.*

a) The Yugoslav tax on capital levied in accordance with the Convention shall be set off against any tax on capital subsequetly introduced in Italy in the manner provided for in this Article.

b) If in the future Yugoslavia will change the method of exemption for the elimination of double taxation on business profits, the two Contracting States will enter into negotiations in order to modify the provinsion of paragraph 4 of this Article.

7. *Ad Article 25, paragraph 1.*

The expression « irrespective of the remedies provided by the domestic laws » shall not be understood to mean that the time limits prescribed by domestic laws shall not be observed; a claim under Article 25 shall not be entertained where the taxpayer has not taken the appropriate action under the domestic laws to prevent such time limits from expiring.

8. A person who is a resident of one of the Contracting States and claims the application of the allowances in connection with taxes withheld at the source provided for by this Convention in the other Contracting State, is liable to provide every documentation that is necessary to these purposes in accordance with the domestic laws of that other Contracting State.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised thereto have signed this Protocol.

Done at Belgrade this twenty fourth day of February 1982, in two originals in the English language, both copies being equally authentic.

For the Italian Republic

PIETRO CALAMIA

For the Socialist Federal Republic of Yugoslavia

PETAR KOSTIĆ

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
ANDREOTTI

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N.B. — Il testo facente fede è unicamente quello in lingua inglese, qui sopra riportato.

CONVENZIONE

tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio

LA REPUBBLICA ITALIANA

E

LA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI IUGOSLAVIA

desiderose di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1.

(Soggetti).

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

ARTICOLO 2.

(Imposte considerate).

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate in uno Stato contraente o in una suddivisione politica o amministrativa o in un suo ente locale, qualunque sia il sistema di prelevamento. La Convenzione si applica anche ai contributi prelevati in Iugoslavia, salvo che ai contributi per la sicurezza sociale.

2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo, o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori. Ai fini della presente Convenzione, devono essere considerate come imposte anche i contributi considerati al paragrafo 1 del presente articolo.

3. Le imposte cui si applica la Convenzione sono, in particolare:

a) in Iugoslavia:

1) l'imposta e i contributi sul reddito delle organizzazioni di lavoro associato (*the tax and contributions on income of organizations of associated labour*);

2) l'imposta e i contributi sul reddito personale derivanti dal lavoro subordinato (*the tax and contributions on personal income derived from dependent personal services*);

3) l'imposta e i contributi sul reddito personale derivante dall'attività agricola (*the tax and contributions on personal income derived from agricultural activity*);

4) l'imposta e i contributi sul reddito personale derivanti da attività indipendenti aventi o no carattere economico (*the tax and contributions on personal income derived from independent economic and non-economic activities*);

5) l'imposta e i contributi sul reddito personale derivante da perfezionamenti di diritti di autore, marchi di fabbrica e da perfezionamenti tecnici (*the tax and contributions on personal income derived from copyrights, patents and technical improvements*);

6) l'imposta sui redditi da capitale e da diritti patrimoniali (*the tax on revenue from capital and capital rights*);

7) l'imposta sul patrimonio (*the tax on capital*);

8) l'imposta sul reddito complessivo dei cittadini (*the tax on total revenue of citizens*);

9) l'imposta sugli utili delle persone straniere derivanti da investimenti in organizzazioni di lavoro associato nazionali ai fini di un'attività in comune (*the tax on profits of foreign persons derived from investments in a domestic organization of associated labour for the purposes of a joint venture*);

10) l'imposta sugli utili delle persone straniere derivanti da attività di investimento (*the tax on profits of foreign persons derived from investment works*);

11) l'imposta sui redditi delle persone straniere derivanti dall'attività di trasporto di passeggeri e merci (*the tax on revenues of foreign persons derived from passenger and cargo transport*);
(qui di seguito indicate quali « imposta iugoslava »);

b) in Italia:

1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;

2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

3) l'imposta locale sui redditi;
ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte;
(qui di seguito indicate quali « imposta italiana »).

4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite

dopo la firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche sostanziali apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.

ARTICOLO 3.

(Definizioni generali).

1. Ai fini della presente Convenzione:

a) il termine « Iugoslavia » designa il territorio della Repubblica socialista federativa di Iugoslavia, ivi comprese le zone adiacenti al mare territoriale della Iugoslavia le quali, ai sensi della legislazione iugoslava ed in conformità dell'Accordo italo-iugoslavo per la delimitazione della piattaforma continentale fra i due Paesi, e successive modifiche, firmata a Roma l'8 gennaio 1968, sono state o possono in futuro essere considerate come zone all'interno delle quali possono essere esercitati i diritti della Iugoslavia per quanto concerne il fondo, il sottosuolo marino e le loro risorse naturali;

b) il termine « Italia » designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di fuori del mare territoriale dell'Italia che, ai sensi della legislazione italiana concernente l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali ed in conformità dell'Accordo italo-iugoslavo per la delimitazione della piattaforma continentale fra i due Paesi, e successive modifiche, firmata a Roma l'8 gennaio 1968, possono essere considerate come zone all'interno delle quali possono essere esercitati i diritti dell'Italia per quanto concerne il fondo, il sottosuolo marino e le loro risorse naturali;

c) le espressioni « uno Stato contraente » e « l'altro Stato contraente » designano, come il contesto richiede, la Iugoslavia o l'Italia;

d) il termine « nazionali » designa i cittadini e le altre persone fisiche che si trovano in tale posizione in virtù della legislazione in vigore in ciascun Stato contraente;

e) il termine « persona » designa:

i) per quanto concerne la Iugoslavia, le persone fisiche e le persone giuridiche;

ii) per quanto concerne l'Italia, le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;

f) il termine « società » designa:

i) per quanto concerne la Iugoslavia, le organizzazioni di lavoro associato (*organization of associated labour*) e le altre persone giuridiche assoggettate ad imposizione;

ii) per quanto concerne l'Italia, qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;

g) le espressioni « impresa di uno Stato contraente » e « impresa dell'altro Stato contraente » designano, per quanto concerne la Iugoslavia, le organizzazioni di lavoro associato ed altre organizzazioni e comunità autogestite, i lavoratori che svolgono individualmente attività indipendenti e le imprese con sede fuori dal territorio iugoslavo esercitate da un residente iugoslavo, e, per quanto concerne l'Italia, le imprese esercitate da un residente dell'Italia;

h) per « traffico internazionale » s'intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva e situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui il trasporto per nave o per aeromobile sia effettuato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;

i) l'espressione « autorità competente » designa:

i) per quanto concerne la Iugoslavia, il Segretario Federale per le Finanze o il suo rappresentante autorizzato;

ii) per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle Finanze.

2. Per l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non ivi definite hanno il significato ad esse attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte cui si applica la Convenzione.

ARTICOLO 4.

(*Domicilio fiscale*).

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione « residente di uno Stato contraente » designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, e assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione e determinata nel seguente modo:

a) detta persona e considerata residente dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati, e considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

b) se non si puo determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa e considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;

c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato del quale ha la nazionalità;

d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

Articolo 5.

(*Stabile organizzazione*).

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione « stabile organizzazione » designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L'espressione « stabile organizzazione » comprende in particolare:

a) una sede di direzione;

b) una succursale;

c) un ufficio;

d) un'officina;

e) un laboratorio;

f) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali;

g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi.

3. Non si considera che vi sia una « stabile organizzazione » se:

a) si fa uso di un'installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;

b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;

d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;

e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini della pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.

4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente — diversa da un agente che goda di uno *status* indipendente di cui al paragrafo 5 — è considerata « stabile organizzazione » nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettano di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa.

5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno *status* indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per se motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

ARTICOLO 6.

(*Redditi immobiliari*).

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole e forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. L'espressione « beni immobili » ha il significato che ad essa e attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. Le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

ARTICOLO 7.

(*Utili delle imprese*).

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile

organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione, sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

4. Gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione sono determinati in base ai libri contabili tenuti dalla stabile organizzazione. Qualora detti libri non costituiscano una base adeguata ai fini della determinazione degli utili della stabile organizzazione, gli utili stessi possono essere determinati in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa. Tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.

5. Nessun utile puo essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa.

6. Ai fini dei paragrafi precedenti gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli utili realizzati da un residente italiano in Iugoslavia in relazione alla sua partecipazione in un'attività in comune con una impresa iugoslava.

8. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

ARTICOLO 8.

(Navigazione marittima ed aerea).

1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

2. Se la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente della nave.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (*pool*), ad un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

ARTICOLO 9.

(*Imprese associate*).

Allorché

a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di una impresa dell'altro Stato contraente, o

b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente,

e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

ARTICOLO 10.

(*Dividendi*).

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.

Le autorità competenti degli Stati contraenti possono stabilire di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

Questo paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

3. Ai fini del presente articolo, il termine « dividendi » designa i redditi derivanti da azioni o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui e residente la società distributrice.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse.

In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non puo applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, ne prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

Articolo 11.

(*Interessi*).

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, gli interessi di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

3. Ai fini del presente articolo il termine « interessi » designa i redditi dei titoli del debito pubblico delle obbligazioni di prestiti, garantiti o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonché ogni

altro provento assimilabile, in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in prestito.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano nel caso in cui il beneficiario degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, dal quale provengono gli interessi, sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

5. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore e lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato.

6. Nonostante le disposizioni del paragrafo 5 del presente articolo, gli interessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui il debitore degli interessi, sia esso residente o no di detto Stato contraente, ha una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa.

7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono stati pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 12.

(Canoni).

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. I canoni di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma l'imposta così applicata non puo eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

3. Ai fini del presente articolo il termine « canoni » designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche (ivi comprese le pellicole cinematografiche e le pellicole o registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive) di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni e modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore e lo Stato contraente stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato contraente.

6. Nonostante le disposizioni del paragrafo 5 del presente articolo, i canoni si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui il debitore dei canoni, sia esso residente o no di detto Stato contraente, ha una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità e stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni, e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa.

7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

ARTICOLO 13.

(*Utili di capitale*).

1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di beni immobili situati nell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.

2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili utilizzati in traffico internazionale ovvero di beni mobili destinati all'esercizio di dette navi od aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

4. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante e residente.

ARTICOLO 14.

(*Professioni indipendenti*).

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae nell'esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato a meno che:

a) egli non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio della sua attività, nel qual caso i redditi sono imponibili in detto altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono attribuibili a detta base fissa; o

b) egli non sia presente nell'altro Stato contraente per l'esercizio della sua attività per un periodo o periodi che oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato, nel qual caso i redditi sono imponibili in detto altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono attribuibili alle attività esercitate in detto altro Stato.

2. L'espressione « libera professione » comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

ARTICOLO 15.

(*Lavoro subordinato*).

1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 17, 18, 19 e 20, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente

di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato, e

b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di una persona che non è residente dell'altro Stato, e

c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che la persona ha nell'altro Stato.

3. *a*) Gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale ad una persona fisica sono imponibili soltanto in questo Stato.

b) Gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale ad una persona fisica sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i beneficiari, che esercitano un'attività lavorativa in detto altro Stato, siano residenti di questo Stato e:

i) abbiano la nazionalità di detto Stato, e non quella del primo Stato contraente, o

ii) non siano divenuti residenti di detto Stato al solo scopo di esercitarvi l'attività.

4. Gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe diverse dalle pensioni, che una persona fisica ritrae da un'attività lavorativa svolta nell'ambito di un'attività commerciale o industriale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, sono imponibili in conformità delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

5. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di una nave o di un aeromobile in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

ARTICOLO 16.

(*Compensi ricevuti per incarichi svolti nell'ambito di Consigli di amministrazione di esercizi in comune e gettoni di presenza*).

1. Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente iugoslavo riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale di una società residente in Italia sono imponibili in Italia.

2. Le partecipazioni agli utili e le altre retribuzioni analoghe che un residente italiano riceve in qualità di membro di un consiglio di amministrazione di un'esercizio in comune di una società residente in Iugoslavia sono imponibili in Iugoslavia.

ARTICOLO 17.

(*Artisti e sportivi*).

1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15 della presente Convenzione, i redditi che i professionisti dello spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione, i musicisti, gli sportivi ed altri, ritraggono dall'esercizio delle loro prestazioni personali in tale qualità sono imponibili nello Stato contraente in cui dette prestazioni sono esercitate.

2. Quando il reddito proveniente da prestazioni esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, è attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito può essere tassato, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15 della presente Convenzione, nello Stato contraente dove dette prestazioni sono esercitate.

3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, i redditi derivanti dalle attività di cui al paragrafo 1 del presente articolo, esercitate nell'ambito di un programma di scambi culturali o sportivi svolto da entrambi gli Stati contraenti, sono esenti da imposta nello Stato contraente nel quale dette attività sono esercitate.

ARTICOLO 18.

(*Pensioni*).

1. Le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui è residente il beneficiario della pensione.

2. *a*) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, mediante prelevamento dal bilancio o da fondi speciali, ad una persona fisica sono imponibili soltanto in questo Stato.

b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora il beneficiario sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità.

3. Le pensioni che una persona fisica ritrae da un'attività lavorativa svolta nell'ambito di un'attività commerciale o industriale esercitata da uno degli Stati contraenti o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui e residente la persona fisica

ARTICOLO 19.

(*Studenti*).

1. Le somme che uno studente o un'apprendista il quale e, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in tale Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto altro Stato.

2. Il reddito che uno studente o un'apprendista riceve in corrispettivo di un'attività svolta in uno Stato contraente nel quale soggiorna al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale non e imponibile in detto Stato, per il tempo ragionevolmente necessario per conseguire dette finalità, purché il reddito stesso non ecceda quanto richiesto ai fini del suo mantenimento, della sua educazione o della sua istruzione.

ARTICOLO 20.

(*Professori*).

1. Una persona fisica che soggiorna in uno Stato contraente per insegnare o condurre ricerche presso una Università, collegio od altro istituto d'insegnamento riconosciuto di detto Stato contraente, e che e, o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato contraente, e esente da imposta nel detto primo Stato contraente per le remunerazioni ricevute per tale insegnamento o ricerca per un periodo non superiore a due anni a partire dalla data della prima visita effettuata a tale scopo.

2. La disposizione del paragrafo 1 del presente articolo non si applica ai redditi di ricerca se questa non è condotta nel pubblico interesse ma principalmente in quello privato di una o di più persone.

ARTICOLO 21.

(*Altri redditi*).

1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, di qualsiasi provenienza, che non sono espressamente menzionati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in detto Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applicano ai redditi, diversi da quelli derivanti da beni immobili, qualora il beneficiario di detti redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto od il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, il reddito è imponibile in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

ARTICOLO 22.

(*Patrimonio*).

1. Il patrimonio costituito da beni immobili, posseduto da un residente di uno Stato contraente e situato nell'altro Stato contraente, è imponibile in detto altro Stato.

2. Il patrimonio costituito da beni mobili che fanno parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente possiede nell'altro Stato contraente o da beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui un residente di uno Stato contraente dispone nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente è imponibile in detto altro Stato.

3. Le navi o gli aeromobili utilizzati nel traffico internazionale, come pure i beni mobili destinati al loro esercizio, sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa.

4. Tutti gli altri elementi del patrimonio di un residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato.

ARTICOLO 23.

(*Metodo per evitare la doppia imposizione*).

La doppia imposizione sarà eliminata come segue:

1. Per quanto concerne la Iugoslavia:

a) se un residente della Iugoslavia riceve redditi o possiede un patrimonio che, in conformità delle disposizioni della presente Convenzione sono imponibili in Italia, la Iugoslavia può, fatte salve le disposizioni della lettera *b*) del paragrafo 3 del presente articolo, esentare da imposta detti redditi o detto patrimonio;

b) se un residente della Iugoslavia riceve redditi che, in conformità delle disposizioni degli articoli 10, 11 e 12 della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, la Iugoslavia può portare in deduzione dall'imposta sul reddito di detto residente un ammontare pari all'imposta pagata in Italia. Tale deduzione, tuttavia, non potrà eccedere la frazione di imposta, calcolata prima di operare la deduzione, corrispondente al reddito ricevuto dall'Italia.

2. Per quanto concerne l'Italia:

a) se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Iugoslavia, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito, specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.

In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Iugoslavia, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota d'imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo;

b) tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento del reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo d'imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito in base alla legislazione italiana.

3. Se, in conformità delle disposizioni della Convenzione, i redditi ricevuti o il patrimonio posseduto da un residente di uno Stato contraente sono esenti da imposta in questo Stato, detto Stato può, ai fini del calcolo dell'ammontare dell'imposta sul restante reddito o patrimonio del residente, applicare l'aliquota d'imposta che sarebbe stata applicabile se i redditi o il patrimonio non fossero stati esentati.

4. Se un residente dell'Italia riceve utili in Iugoslavia derivanti dalla sua partecipazione ad un'esercizio in comune con una impresa iugoslava l'Italia deve concedere a questo residente un credito d'imposta sull'imposta italiana relativa a tali utili, in conformità del paragrafo 2 del presente articolo, fino all'ammontare dell'imposta accertata, anche se la stessa non viene pagata ai sensi della legislazione iugoslava. L'ammontare del credito d'imposta non potrà, tuttavia, eccedere il 25 per cento.

ARTICOLO 24.

(Non discriminazione).

1. I nazionali di uno Stato contraente, residenti o non residenti di uno Stato contraente, non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi

o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. Il presente paragrafo si applica altresì:

a) alle persone giuridiche costituite in conformità della legislazione in vigore in Iugoslavia;

b) alle persone giuridiche, società di persone ed associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in Italia.

2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività.
Tale disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare le deduzioni personali, le esenzioni e le deduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 7 dell'articolo 11 o del paragrafo 7 dell'articolo 12 della presente Convenzione, gli interessi, i canoni e le altre spese pagati da un'impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato.
Allo stesso modo, i debiti di un'impresa di uno Stato contraente nei confronti di un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio imponibile di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati contratti nei confronti di un residente del primo Stato.

4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell'articolo 2 alle imposte di ogni genere e denominazione.

ARTICOLO 25.

(*Procedura amichevole*).

1. Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui un'imposizione non conforme alle

disposizioni della presente Convenzione, egli può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente. Il caso dovrà essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alla Convenzione.

2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinione possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una commissione formata da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.

ARTICOLO 26.

(Scambio di informazioni)

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione e quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono e conforme alla Convenzione, nonché per evitare le evasioni fiscali.

Le informazioni così scambiate saranno tenute segrete, e non potranno essere comunicate a persone od autorità (ivi compresa l'autorità giudiziaria) diverse da quelle incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla presente Convenzione.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre alle competenti autorità di uno degli Stati contraenti l'obbligo:

a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;

b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;

c) di trasmettere informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale o ufficiale, o un processo commerciale, oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

ARTICOLO 27.

(Funzionari diplomatici e consolari).

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.

ARTICOLO 28.

(Entrata in vigore).

1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma.

2. La Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:

a) in Iugoslavia: relativamente alle imposte sul reddito ed alle imposte sul patrimonio, per ogni anno fiscale che inizia il, o successivamente al, primo gennaio dell'anno solare successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica;

b) in Italia: relativamente alle imposte sul reddito, per ogni periodo di imposta che inizia il, o successivamente al, primo gennaio dell'anno solare successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica.

ARTICOLO 29.

(Denuncia).

La presente Convenzione rimarra in vigore indefinitamente ma ciascuno Stato contraente potrà, entro il 30 giugno di ciascun anno solare a decorrere dal quinto anno successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica, notificarne la cessazione all'altro Stato contraente, per via diplomatica, e, in tal caso, la Convenzione cesserà di avere effetto:

a) in Iugoslavia: relativamente alle imposte sul reddito ed alle imposte sul patrimonio, per ogni anno fiscale che inizia il, o successivamente al, primo gennaio dell'anno solare successivo a quello della denuncia;

b) in Italia: relativamente alle imposte sul reddito, per ogni periodo d'imposta che inizia il, o successivamente al, primo gennaio dell'anno solare successivo a quello della denuncia.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatta a Belgrado il 24 febbraio 1982 in duplice esemplare in lingua inglese, ambedue gli esemplari facenti egualmente fede.

Per la Repubblica italiana

PIETRO CALAMIA

Per la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia

PETAR KOSTIĆ

PROTOCOLLO

All'atto della firma della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno concor dato le seguenti disposizioni che formano parte integrante della Convenzione.

1. *Ad articolo 2.*

Se un'imposta sul patrimonio dovesse in futuro essere istituita in Italia, la Convenzione si applicherà anche a tale imposta.

2. *Ad articolo 7, paragrafo 3.*

Per « spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione » si intendono le spese direttamente connesse con l'attività della stabile organizzazione.

3. *Ad articolo 7, paragrafo 4.*

Qualora si renda necessario, le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per pervenire ad un accordo sul metodo di riparto degli utili dell'impresa.

4. *Ad articolo 8.*

In considerazione del fatto che la Iugoslavia, in conformità della propria legislazione fiscale repubblicana e provinciale, non ha assoggettato ad imposizione i trasportatori italiani di passeggeri e merci dal 1° gennaio 1974 e fino all'entrata in vigore della presente Convenzione, l'Italia non può assoggettare ad imposizione i trasportatori iugoslavi di passeggeri e merci per lo stesso periodo di tempo.

5. *Ad articolo 15.*

a) Gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe, diverse dalle pensioni, che una persona fisica ritrae da un'attività lavorativa svolta in una rappresentanza economica comune (*Joint economic representation*) della Iugoslavia e nella Federazione Turistica (*Tourist Federation*) iugoslava, sono imponibili soltanto in Iugoslavia.

b) Gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe, diverse dalle pensioni, che una persona fisica ritrae da un'attività lavorativa svolta nell'Istituto Italiano per il Commercio Estero (ICE) e nell'Ente Italiano per il Turismo (ENIT), sono imponibili soltanto in Italia.

6. *Ad articolo 23.*

a) L'imposta iugoslava sul patrimonio prelevata in conformità della Convenzione sarà portata in deduzione dall'imposta sul patrimonio eventualmente introdotta in futuro in Italia secondo il metodo previsto in questo articolo.

b) Se la Iugoslavia dovesse in futuro modificare il metodo di esenzione utilizzato per eliminare la doppia imposizione degli utili industriali e commerciali, i due Stati contraenti apriranno un negoziato per modificare le disposizioni del paragrafo 4 di questo articolo.

7. *Ad articolo 25, paragrafo 1.*

L'espressione « indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale » non significa che i termini prescrizionali previsti dalle legislazioni nazionali non debbano essere osservati; non si puo proporre un reclamo ai sensi dell'articolo 25 se il contribuente non ha proposto le azioni previste dalle legislazioni nazionali al fine di impedire lo scadere dei termini prescrizionali.

8. Una persona residente di uno degli Stati contraenti che, nell'altro Stato contraente richieda l'applicazione delle agevolazioni relative alle imposte prelevate alla fonte stabilite dalla presente Convenzione, deve presentare la relativa necessaria documentazione richiesta dalla legislazione nazionale di detto altro Stato contraente.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Belgrado il 24 febbraio 1982, in duplice esemplare in lingua inglese, ambedue gli esemplari facenti ugualmente fede.

Per la Repubblica italiana

PIETRO CALAMIA

Per la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia

PETAR KOSTIC

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(5651183/11) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.